

Cronache

*dal foro
parmense*



il sommario

	<i>seconda di copertina: biografia Canu</i>
pag. 3	introduzione alla prova digitale atipica: l'avvocato, l'IA e il terzo invisibile
pag. 4	la prova digitale atipica nel processo civile
pag. 13	la prova digitale atipica nel processo penale
pag. 17	la prova digitale atipica nel procedimento e nel processo tributario
pag. 21	scuola forense: evoluzione della didattica nel passaggio dalla tradizione all'innovazione; aporie, incertezze e spunti di riflessione
pag. 26	attività del Consiglio e aggiornamento albi
pag. 27	avvocati alla prova dell'equo compenso. la doppia anima: "avvocato – impresa" e "avvocato – consumatore"
pag. 31	AI ACT UE e ITA: adempimenti e obblighi
pag. 48	<i>anche una semplice avventura del pensiero: ozono; fame d'aria</i>
pag. 49	la sfida della nozione di reddito nel patrocinio a spese dello Stato
pag. 53	<i>controluce</i>
pag. 57	giurisprudenza disciplinare <i>quarta di copertina</i>

chiuso in redazione
il 10 luglio 2026

Comitato di redazione:
avv. prof. Luigi Angiello, avv.
Nicola Bianchi, avv. Daria Fanti,
avv. Alberto Magnani, avv.
Francesco Mattioli, avv. Alessandra Mezzadri, avv. Werner Stricker

Hanno collaborato a questo numero:
Alessandro Canu (copertina e iconografia)
Katia Golini (bio e spiega)

avv. Lorenzo Bianchi
avv. Gaetano (Toni) Ciano
avv. Angelo Di Monte
avv. Daria Fanti
avv. Fabrizio Ferri
avv. Alberto Magnani
avv. Stefano Melcarne
avv. Michele Megha
avv. Stefano Piva

Un percorso iconografico a sé (ma non troppo)



Toga, bilancia, codici di diritto: gli elementi canonici che accompagnano la rappresentazione classica della giustizia ci sono tutti e chiari. A seguire qualche baruffa e discordia. Trapela qualcosa di interiore dai disegni proposti per la rivista forense «Cronache»: il senso del dubbio, della responsabilità di interpretare la legge, della riflessione di fronte alle scelte. La chiave è «dark», il mistero che si cela in ogni scena contraddistingue tutta la sua produzione.

È un disegnatore nato, Alessandro Canu. Il tratto agile e fluente, immaginifico il suo repertorio. Disegna da quando era bambino, una necessità espressiva precoce. Che siano bestiami, soggetti classici, ritratti o illustrazioni di scene libresche, colpisce nel segno e va in profondità.

Parmigiano, classe 1988, disegna dall'età di 4 anni.

Si diploma, dopo averlo sempre desiderato, al liceo artistico Paolo Toschi, poi, la passione per la storia dell'arte, lo porta ad iscriversi al corso in Beni artistici e dello spettacolo alla facoltà di Filosofia dell'Università di Parma. Pratica l'attività di illustratore per il mondo underground legato alla musica - vissuto dall'interno come batterista e dall'esterno come disegnatore -, inizia ad organizzare alcune rassegne e concerti di musica indipendente insieme a mostre collettive e monografiche. È tra i fondatori dell'associazione culturale Toro con cui dal 2018 organizza diverse attività: rassegne, mostre e festival legati in particolar modo alla promozione degli artisti under 35 della città di Parma e dell'Emilia-Romagna.

In qualità di presidente dell'associazione svolge dal 2018 il ruolo di curatore, illustratore, grafico e organizzatore della rassegna Abecedario d'artista creata insieme al Comune di Parma e promossa dal 2019 in sinergia con il Gaer (Giovani Artisti Emilia Romagna).

Collabora con enti istituzionali e privati e ha lavorato insieme a Francesco Barilli, a diverse mostre personali dell'artista, e con Stefano Spagnoli alla realizzazione del piccolo libro Ca' Sichel.

Tra le mostre più significative da lui curate «Abecedario», al Palazzo del Governatore, vetrina per numerosi giovani artisti del nord Italia.

Uno dei suoi interventi più recenti è il «corpus» di illustrazioni del libro del dottor Gianfranco Beltrami «La strada per restare giovani» (Canu aveva illustrato anche «La strada del benessere», il primo volume pubblicato dal dottore), manuale di consigli utili per il benessere fisico e psichico pronto all'uso.

Katia Golini

*giornalista della Gazzetta di Parma
responsabile dell'inserto culturale La Domenica*

L'avvocato, l'IA e il terzo invisibile

Dopo averne tanto parlato — almeno dal numero LXXXI di febbraio 2019 — anche le vostre Cronache si sono lanciate.

Nella preparazione di questa edizione XCVII, infatti, alcuni autori, in accordo sperimentale con la Redazione, hanno fatto un uso mirato e critico di sistemi di Intelligenza Artificiale generativa. L'IA è stata utilizzata come supporto nella ricognizione delle fonti normative e giurisprudenziali e nella prima impostazione del lavoro: in particolare, mediante uno strumento specialistico in ambito legale basato su tecnologia RAG (Retrieval - Augmented Generation), affiancato poi da un sistema di IA generalista per l'affinamento stilistico e formale.

Nulla, però, è stato affidato alla macchina in modo automatico. Ogni passaggio è stato diretto, verificato e validato dall'autore. L'analisi critica delle fonti, la selezione dei riferimenti e la stesura finale restano frutto del lavoro intellettuale umano, con piena assunzione di responsabilità scientifica, professionale e autoriale. È, in fondo, il modo più

corretto di intendere i principi di trasparenza, supervisione umana e responsabilità richiamati dal Regolamento UE 2024/1689, il cosiddetto AI Act, e dalla Legge n. 132/2025.

Ma anche l'IA partecipa all'insicurezza dell'evoluzione: uno degli autori chiamati a sperimentarla, dopo l'analisi delle fonti con strumenti specialistici, ha testato anche un sistema di intelligenza artificiale generalista professionale su base documentale, senza risultati ritenuti adeguati per qualità e originalità. Il contributo è stato quindi redatto con metodo tradizionale, nei limiti del tempo disponibile e della qualità espositiva.

Per certo una cosa è la dottrina, o la divulgazione giuridica; altra cosa è la pratica forense quotidiana. Qui l'intelligenza artificiale è ormai entrata con naturalezza: una sintesi, una verifica preliminare, una traccia di ragionamento, una bozza da rivedere. Il punto, allora, non è tanto se usarla, ma come.

Gli interventi più recenti del CNF e l'evoluzione del Codice deontologico richiamano con chiarezza i presidi di sempre: riservatezza, lealtà, trasparenza e responsabilità personale. L'IA può essere uno strumento utile, ma non può diventare il luogo in cui si attenua la responsabilità professionale, che resta un tratto identitario della funzione sociale dell'avvocato.

Il tema diventa concreto quando, anche solo per comodità, facciamo transitare in sistemi esterni frammenti di pratiche, clausole, appunti o dati di contesto. In quel momento introduciamo, di fatto, un terzo nella relazione professionale. E il segreto, come sappiamo, non è una qualità astratta del dato, ma della relazione che lo custodisce.

Il rischio, quindi, non sta soltanto nell'uso improprio o eccezionale della tecnologia, ma nella somma di gesti ordinari: il copia-incolla veloce, la bozza caricata per migliorarne lo stile, la sintesi chiesta in fretta. Operazioni apparentemente neutre, che possono però spostare il perimetro del controllo sull'informazione.

Anche il recente intervento pontificio, su un piano più ampio, richiama una cautela non distante: la tecnologia deve restare strumento, senza sostituire la responsabilità personale. È un'indicazione generale, certo, ma parla anche al nostro modo di lavorare.

In fondo, non è la tecnologia a mettere in crisi la deontologia; è l'uso distratto degli strumenti. La misura resta quella di sempre: in trasparenza e buona relazione, tenere ferma anche nelle scelte più minute la tutela del cliente, la riservatezza delle informazioni e la solidità del rapporto fiduciario.

la Redazione



La prova digitale atipica nel processo civile

Profili sistematici, efficacia probatoria e tutele processuali

Messaggi WhatsApp, e-mail, screenshot, pagine web e, da ultimo, gli output dell'intelligenza artificiale sono ormai elementi istruttori di primo piano. In assenza di una disciplina organica, il sistema ruota attorno all'art. 2712 c.c., al principio del libero convincimento del giudice e al disconoscimento qualificato. Una mappa ragionata dello stato dell'arte, con le coordinate operative per chi deve produrre — o contrastare — la prova digitale nel giudizio civile.

1. Premessa: il vuoto normativo e il ruolo della giurisprudenza

Il legislatore del 1940 non poteva certo prefigurare la pervasività degli strumenti digitali nella vita quotidiana e, di riflesso, nel contenzioso giudiziario. Ne consegue che il sistema delle prove civili, imperniato sull'art. 116 c.p.c., sugli artt. 2699 e 2702 c.c. per le prove precostituite tipiche e sul principio del libero convincimento del giudice, si trova oggi a dover governare una realtà probatoria radicalmente mutata, nella quale messaggi di testo, screenshot di conversazioni WhatsApp, pagine web, estratti di profili social, e-mail e, da ultimo, gli output generati da sistemi di intelligenza artificiale costituiscono elementi istruttori di primaria rilevanza.

La risposta dell'ordinamento a queste novità è avvenuta essenzialmente attraverso l'elaborazione giurisprudenziale del concetto di **prova atipica** e mediante l'adattamento delle categorie codicistiche preesistenti

(in primo luogo quella delle “riproduzioni meccaniche” di cui all'art. 2712 c.c.) alle nuove tipologie di documenti digitali. A ciò si è affiancata una stratificazione normativa che include il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, D.Lgs. n. 82/2005), il Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e, nella prospettiva più recente, il Regolamento (UE) 2024/1689 sull'Intelligenza Artificiale (AI Act).

Il presente contributo si propone di offrire una ricognizione sistematica dello stato dell'arte in materia, con particolare attenzione ai profili processuali di rilievo pratico per il professionista che quotidianamente si misura con la necessità di introdurre — o di contrastare — tali prove nel giudizio civile.

Dal libero convincimento del 1940 agli obblighi di trasparenza dell'AI Act: ottant'anni di sedimentazione delle fonti.

2. Il fondamento sistematico: prove atipiche e libero convincimento

L'ammissibilità della prova digitale nel processo civile trova il suo fondamento dogmatico nella categoria generale delle **prove atipiche**. Come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nel vigente ordinamento manca una norma di chiusura che sancisca la tassatività tipologica dei mezzi di prova. Un tribunale di merito ha di recente sintetizzato l'orientamento consolidato nei seguenti termini:

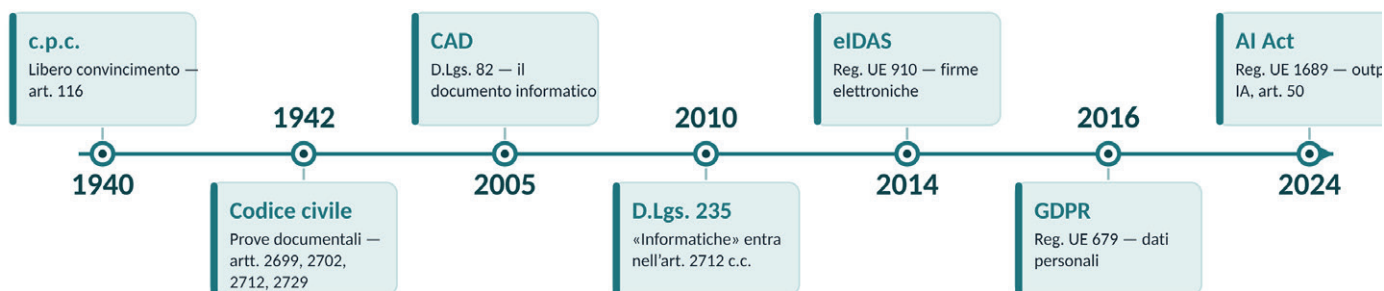


Fig. 1 La stratificazione normativa della prova digitale

“poiché nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie”

— Trib. Potenza, sent. n. 737 del 16 aprile 2025

Il perno normativo di riferimento è l’art. 116 c.p.c., che rimette al giudice la valutazione delle prove “secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”. Tale disposizione costituisce la valvola di sistema che consente l’ingresso delle prove atipiche, le quali, per unanime orientamento, assumono la valenza probatoria tipica delle **presunzioni semplici** ex art. 2729 c.c. ovvero di meri **argomenti di prova**, la cui efficacia concreta è rimessa alla valutazione del giudice nel contesto complessivo delle risultanze istruttorie.

Sul piano comparatistico con il processo penale, è di fondamentale importanza ribadire che la **categoria dell’inutilizzabilità** prevista dall’art. 191 c.p.p. non trova applicazione nel giudizio civile. La Corte di Cassazione, Sez. 3, con la sentenza n. 2438 del 25 gennaio 2024, ha riaffermato che:

“la categoria dell’inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l’accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate”

— Cass. civ., Sez. 3, n. 2438 del 25 gennaio 2024

L’unico limite intrinseco all’utilizzabilità in sede civile della prova digitale, anche laddove acquisita in violazione di norme penali o di privacy, è dunque la diretta lesione di un diritto fondamentale della persona tutelato dalla Costituzione. Tale limite è tuttavia costruito in negativo: non qualunque violazione della normativa sulla privacy comporta l’inutilizzabilità del documento, come si vedrà nel paragrafo dedicato al rapporto con il Codice della Privacy.

Un ulteriore profilo processuale da non trascurare riguarda le **condizioni di ammissibilità formale** delle prove atipiche. La possibilità di utilizzarle implica necessariamente e preventivamente la loro formale acquisizione nel procedimento nel quale le parti intendono che siano vagliate. Il semplice rinvio a prove esistenti in altri fascicoli o la citazione di documenti non prodotti in

atti non è sufficiente: il contraddittorio si instaura solo con la formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per tutte le parti di farne oggetto di esame critico.

3. L’art. 2712 c.c. come norma cardine: le riproduzioni informatiche

Il cuore del regime probatorio della prova digitale nel processo civile è rappresentato dall’**art. 2712 c.c.**, rubricato “Riproduzioni meccaniche”, il cui testo, modificato dall’art. 23-quater del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), introdotto dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 235/2010, recita:

ART. 2712 C.C. — RIPRODUZIONI MECCANICHE

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

L’inserimento del termine “informatiche” ad opera del CAD ha costituito un passaggio sistematico decisivo, colmando il vuoto normativo e riconducendo esplicitamente il documento informatico (tra cui rientrano messaggi di testo, e-mail, file audio e video, screenshot) nell’alveo della norma codicistica. La Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 2607 del 29 gennaio 2024, ha ricostruito con precisione l’evoluzione normativa:

“al documento informatico non sottoscritto, e, di conseguenza, alla pagina web, doveva attribuirsi l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche; esso formava, pertanto, piena prova delle cose e dei fatti rappresentati qualora il soggetto contro il quale veniva prodotto non avesse provveduto a disconoscerlo. La mancanza di sottoscrizione elettronica, infatti, rendeva instabile sia la validazione dei dati, che potrebbero essere modificati in ogni tempo, che la provenienza del documento che li contiene, caratteristiche entrambe che, con diversi gradi di certezza, vengono attestate, invece, dalla apposizione di una firma elettronica, semplice o qualificata.”

— Cass. civ., Sez. 1, n. 2607 del 29 gennaio 2024

Il meccanismo operativo della norma è dunque imperniato su un **sistema binario**: in assenza di disconoscimento da parte del soggetto contro il quale il documento è prodotto, la riproduzione informatica “forma piena prova” dei fatti e delle cose rappresentate; per converso, in presenza di un valido e tempestivo disconoscimento, la prova “degrada” a presunzione semplice, liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Il sistema binario: piena prova in assenza di disconoscimento, degrado a presunzione semplice in caso di disconoscimento qualificato.

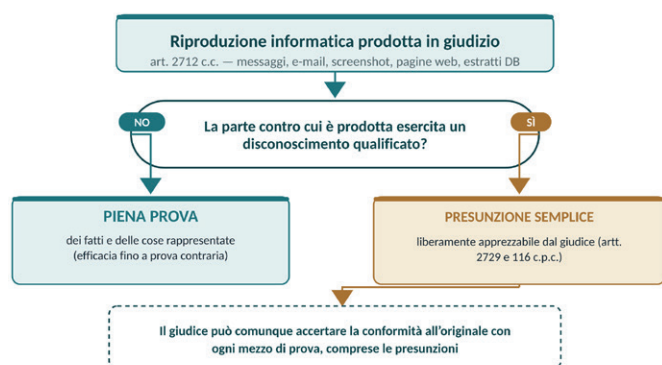


Fig. 2 Il meccanismo dell'art. 2712 c.c.

La distinzione rispetto alle prove legali tipiche (atto pubblico ex art. 2699 c.c. e scrittura privata ex art. 2702 c.c.) è netta: a differenza della scrittura privata, la cui efficacia è pari a quella di una prova legale e il cui disconoscimento attiva il procedimento formale di verifica ex art. 216 c.p.c., il disconoscimento della riproduzione informatica non produce effetti preclusivi assoluti, ma consente al giudice di apprezzarne comunque il valore indiziario e di saggiarne la genuinità mediante altri strumenti. Sul punto è illuminante una recente sentenza di merito:

“anche nel caso di una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che consista cioè nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, il giudice può comunque trarre elementi di convincimento dalla riproduzione contestata, dal momento che tale contestazione non produce gli effetti del disconoscimento di una scrittura privata (a norma dell'art. 215, comma 2, c.p.c.); cosicché, la riproduzione informatica contestata può essere accertata come conforme all'originale dal giudice, anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni”

— Trib. Salerno n. 4696 del 20 novembre 2025

4. Messaggistica istantanea (WhatsApp, SMS, Telegram): il regime consolidato

Il settore applicativo nel quale la giurisprudenza ha prodotto la casistica più ricca è quello dei **messaggi di testo e delle chat di messaggistica istantanea**. L'orientamento è oggi consolidato, sia in sede di legittimità che di merito, e può essere sintetizzato nei punti che seguono.

4.1 L'ammissibilità dello screenshot come prova documentale

I messaggi WhatsApp, SMS, Telegram e simili, conservati nella memoria di un dispositivo mobile, sono qualificati come **documenti elettronici** contenenti la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, riconducibili all'art. 2712 c.c. La Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, ha ribadito con chiarezza che:

“i messaggi ‘whatsapp’ e gli ‘sms’ conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una ‘chat’ di ‘whatsapp’ mediante copia dei relativi ‘screenshot’, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi”

— Cass. civ., Sez. 2, n. 1254 del 18 gennaio 2025

La stessa ordinanza, ha confermato un orientamento già espresso dalle Sezioni Unite circa tali documenti:

“seppure privi di firma, rientra[no] tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, form[ano] piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c.”

— Cass. civ., Sez. U., n. 11197 del 27 aprile 2023

Nella prassi dei Tribunali di merito si registra già la piena applicazione di questi principi. Il Tribunale di Trento, nella sentenza n. 162 dell'11 febbraio 2026, ha confermato

TAV. 1 REGIMI PROBATORI A CONFRONTO

Profilo	Atto pubblico (art. 2699)	Scrittura privata (art. 2702)	Riproduzione informatica (art. 2712)
Efficacia probatoria	Piena prova fino a querela di falso	Piena prova della provenienza (se riconosciuta o verificata)	Piena prova dei fatti rappresentati, salvo disconoscimento
Forma di contestazione	Querela di falso (art. 221 c.p.c.)	Disconoscimento formale (art. 214 c.p.c.) e verifica (art. 216)	Disconoscimento qualificato: chiaro, circostanziato, esplicito, tempestivo
Effetto della contestazione	Sospende l'efficacia fino all'esito	Preclude l'uso probatorio in difetto di verifica	Non preclude: degrada a presunzione semplice
Ruolo del giudice	Vincolato salvo esito del procedimento	Vincolato salvo esito della verifica	Può accertare la conformità con ogni mezzo di prova

il valore probatorio di messaggi WhatsApp prodotti in forma di screenshot per dimostrare la sussistenza di richieste aggiuntive intercorse tra le parti nel corso di un contratto d'opera. Analogamente, il Tribunale di Patti, nella sentenza n. 1202 del 27 novembre 2023, ha ritenuto pienamente utilizzabile la messaggistica WhatsApp prodotta in atti, osservando che le parti oppponenti non avevano contestato che le conversazioni fossero realmente avvenute, e che queste dimostravano la sussistenza del debito per canoni di locazione, contenendo "esprese confessioni del dover pagare i canoni di cui risultavano morosi".

4.2 I requisiti del disconoscimento

La forza probatoria dello screenshot può essere neutralizzata unicamente da un **disconoscimento qualificato**, che si distingue nettamente per struttura e conseguenze dal disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. La Cassazione ha cristallizzato le caratteristiche richieste:

"In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta"

— Cass. civ., Sez. 1, n. 2607 del 29 gennaio 2024

Il difensore che intende disconoscere uno screenshot non può limitarsi a formule di stile del tipo "si contesta la produzione documentale avversaria" o "si eccepisce l'inutilizzabilità per l'assenza del dispositivo originale": tali contestazioni generiche sono destinate ad essere ritenute irrilevanti dal giudice. Come ha chiarito il Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza n. 1 del 2 gennaio 2026, richiamando l'ordinanza Cass. n. 1254/2025, ove il ricorrente abbia contestato "precipuamente l'utilizzabilità processuale del 'documento' in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto", il disconoscimento deve considerarsi privo di effetti.

Il Tribunale di Pescara ha ulteriormente sviluppato la distinzione tra le diverse tipologie di disconoscimento:

"mentre in caso di scrittura privata il disconoscimento è soggetto a precise forme e limiti (artt. 214 e 215 c.p.c.) ed ha l'effetto di precludere l'utilizzazione del documento disconosciuto a fini probatori in difetto di verifica (art. 216 c.p.c.), in caso di e-mail e/o SMS il disconoscimento deve risultare chiaro, circostanziato ed esplicito e comunque non impedisce che il Giudice possa accertare la conformità al vero di e-mail e/o SMS con qualsiasi mezzo di prova (comprese le presunzioni), atto in prima battuta a smascherare l'evanescenza di quel disconoscimento stesso."

— Trib. Pescara, n. 1102 del 1° ottobre 2024

La stessa pronuncia ha chiarito un aspetto di interesse pratico: lo screenshot, in quanto riporta il numero dell'utenza mittente, l'orario di invio e ricezione e l'avvenuta lettura (i cosiddetti "metadati"), può raggiungere — in presenza di un elevato grado di sicurezza, immutabilità e inalterabilità — un valore probatorio assimilabile a quello previsto dall'art. 2702 c.c. per la scrittura privata.

TAV. 2 I QUATTRO REQUISITI DEL DISCONOSCIMENTO QUALIFICATO

Requisito	Che cosa richiede	Esempio di contestazione inefficace
Tempestivo	Sollevato nel rispetto delle preclusioni processuali, alla prima difesa utile	Contestazione tardiva, oltre i termini di preclusione istruttoria
Chiaro	Inequivoco nell'intento di negare la conformità al fatto rappresentato	Formula di stile ambigua, priva di reale presa di posizione
Circostanziato	Indica gli specifici elementi di difformità tra realtà e riproduzione	"Si contesta la produzione documentale avversaria"
Esplicito	Verte sulla natura artefatta del contenuto, non sulla mera utilizzabilità	"Si eccepisce l'inutilizzabilità per assenza del dispositivo originale"

4.3 La trascrizione in file Word e il problema del supporto originale

Un tema dibattuto riguarda l'utilizzabilità della semplice **trascrizione del contenuto di messaggi** su un file di testo (ad es. Word), in assenza del supporto originale. Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1090 del 26 settembre 2024, ha proposto una soluzione equilibrata: il deposito del supporto originale non costituisce condizione necessaria ab initio per l'utilizzabilità della trascrizione, bensì un onere che sorge solo successivamente all'eventuale contestazione della corrispondenza tra il contenuto del documento e l'effettivo accadimento dei fatti. In tale ipotesi, la parte che ha prodotto la trascrizione avrà l'onere di depositare il supporto originale (o una sua copia forense) per consentire al giudice — eventualmente tramite CTU informatica — la verifica della genuinità del documento.

5. E-mail, pagine web e stampe informatiche

5.1 La posta elettronica ordinaria

La posta elettronica ordinaria (PEO) condivide il medesimo regime probatorio della messaggistica istantanea, in quanto documento elettronico privo di firma rientran- te tra le riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c. Il Tri- bunale di Patti (sent. n. 1202 del 27 novembre 2023) ha esteso espressamente il principio del disconosci- mento qualificato anche alla corrispondenza e-mail, e

la Cassazione n. 1254/2025 ha ribadito che “il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) (e così i messaggi whatsapp) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c.”.

5.2 Pagine web, database e stampe di archivi informatici

Un’ipotesi applicativa di grande frequenza nella pratica forense — in particolare nelle controversie bancarie e nei contenziosi contrattuali online — è quella della **stampa di pagine web** o di movimenti estratti da database aziendali. La Corte di Cassazione, Sez. 1, con la già richiamata sentenza n. 2607 del 29 gennaio 2024, ha fornito una disamina sistematica molto utile, qualificando la pagina web come documento informatico non sottoscritto, al quale va attribuita l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., formante piena prova in assenza di specifico disconoscimento.

In ambito bancario, la stessa sentenza ha confermato che la stampa cartacea dei movimenti contabili risultanti a video dagli archivi informatici della banca costituisce una riproduzione informatica, e non un documento tipico ai sensi degli artt. 2699 o 2702 c.c., con la conseguenza che la sua forza probatoria dipende interamente dall’assenza di contestazione da parte del soggetto contro cui è prodotta.

Di particolare interesse è poi il chiarimento relativo alla contestazione della riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet. Come ricordato dalla Cassazione n. 2607/2024, citando il precedente n. 17810/2020:

“La riproduzione cartacea delle risultanze del sito internet può certamente essere oggetto di contestazione, in relazione alla sua effettiva conformità alle risultanze stesse, ai sensi dell’art. 2712 c.c. [...], ma, in presenza di tale contestazione, è sempre consentito al giudice di accertare detta conformità con qualunque altro mezzo di prova”
— Cass. civ., Sez. 1, n. 2607/2024 (richiama Cass. n. 17810/2020)

6. Privacy, utilizzabilità processuale e bilanciamento dei diritti

Uno dei profili più delicati nella gestione pratica della prova digitale riguarda il rapporto con la normativa sulla **protezione dei dati personali** (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR). La questione si pone ogni volta che una parte intenda utilizzare in giudizio messaggi privati, conversazioni su piattaforme social o dati estratti da dispositivi altrui.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il Provvedimento del 21 maggio 2025, ha ribadito che lo scambio di messaggi elettronici (WhatsApp, Messenger, e-mail, SMS) gode della tutela costituzionale dell’art. 15 Cost. (segretezza della corrispondenza), la

quale si estende, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 170 del 27 luglio 2023, “ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale”. La medesima prospettiva è condivisa dalla Corte di Strasburgo quanto all’art. 8 CEDU.

Ciononostante, **nel processo civile la violazione delle norme di privacy non comporta l’automatica inutilizzabilità della prova**. L’art. 160-bis del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003, come sostituito dal D.Lgs. 101/2018) stabilisce che:

ART. 160-BIS D.LGS. 196/2003
La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.

Il contemperamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa è quindi rimesso alla prudente valutazione del giudice nel caso concreto (in tal senso, Trib. Milano, sez. I, sent. n. 9431/2016). La distinzione rilevante, tracciata dalla Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 8459/2020, richiamata da Cass. n. 2438/2024), è tra prove la cui produzione costituisce di per sé una lesione di un diritto fondamentale (inutilizzabili anche in sede civile) e prove acquisite in violazione di norme processuali o di tutela della privacy ma che non ledono in via diretta interessi di rango costituzionale, le quali rimangono liberamente valutabili dal giudice.

7. Firma elettronica e documenti sottoscritti: il sistema eIDAS

Per i documenti informatici provvisti di firma elettronica, il quadro normativo è più articolato e si inserisce nell’architettura del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e del CAD. La distinzione fondamentale corre tra le diverse tipologie di firma, sintetizzate nella tavola che segue.

TAV. 3 LE FIRME ELETTRONICHE E LA LORO EFFICACIA PROBATORIA

Tipo di firma	Base normativa	Efficacia probatoria
Firma elettronica qualificata (FEQ) / firma digitale	Art. 25, par. 2, eIDAS; art. 20, c. 1-bis, CAD	Effetti equivalenti alla firma autografa; efficacia ex art. 2702 c.c.
Firma elettronica avanzata (FEA)	Art. 20, c. 1-bis, CAD	Soddisfa il requisito della forma scritta; efficacia ex art. 2702 c.c.
Firma elettronica semplice	Art. 25, par. 1, eIDAS	Ammissibile come prova; efficacia liberamente valutabile dal giudice

Quanto alla **firma elettronica qualificata**, l'art. 25, par. 2, Reg. eIDAS le attribuisce effetti giuridici equivalenti a quelli della firma autografa. Il CAD, all'art. 20, comma 1-bis, dispone che "il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata". Quanto alla **firma elettronica semplice**, l'art. 25, par. 1, Reg. eIDAS stabilisce che "a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica": la relativa efficacia è liberamente valutabile dal giudice.

Un importante chiarimento è giunto dalla **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** con la sentenza del 29 febbraio 2024, Causa C-466/22 (V.B. Trade), che ha statuito un principio di fondamentale importanza per i giudici nazionali:

"i giudici degli Stati membri, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, punto 12, di tale regolamento, sono tenuti a riconoscere alla firma elettronica qualificata un valore probatorio equivalente a quello della firma autografa nell'ambito di quanto previsto dal sistema giuridico nazionale pertinente per tale firma autografa."

— CGUE, 29 febbraio 2024, C-466/22 (V.B. Trade)

In concreto, se il diritto nazionale prevede la possibilità di contestare l'efficacia probatoria di una firma autografa, tale possibilità deve essere garantita in modo identico anche nei confronti della FEQ: il suo valore probatorio può essere negato nell'ambito del procedimento previsto per la falsificazione di un documento, "a condizione, tuttavia, che tale normativa preveda un procedimento identico per contestare la firma autografa e la firma elettronica qualificata". Nessun privilegio super-qualificato, dunque, ma piena parificazione alla firma autografa, nel bene e nel male.

Sul piano interno, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018, avevano già affermato l'equivalenza e la fungibilità tra le firme digitali di tipo CADES e PAdES, entrambe pienamente ammesse ed efficaci nel processo civile. Tale principio, enunciato in materia di firme apposte alle procure degli atti processuali telematici, ha valenza sistematica e si applica a qualunque documento informatico firmato digitalmente secondo gli standard eIDAS.

8. Social media, screenshot di profili e contenuti pubblicati online

Una categoria autonoma di prova digitale è costituita dagli **screenshot di pagine di social network** (Facebook, Instagram, LinkedIn, X/Twitter) e dai contenuti pubblicati online. Anche in questo caso il riferimento normativo è l'art. 2712 c.c., con il regime del disconoscimento qualificato già descritto. Alcune peculiarità meritano attenzione.

- **Mutabilità del contenuto:** i profili social e le pa-

gine web sono per natura suscettibili di modifica e cancellazione in qualunque momento. Ciò rende critica la questione dell'attendibilità della riproduzione rispetto al dato originale. Cass. n. 2607/2024 ha riconosciuto che "la mancanza di sottoscrizione elettronica rendeva instabile sia la validazione dei dati, che potrebbero essere modificati in ogni tempo, che la provenienza del documento che li contiene".

- **Verifica di autenticità:** al fine di "blindare" la prova, è fortemente raccomandabile procedere all'acquisizione della pagina mediante perizia forense informatica che attesti, con metodologia forense, l'URL, la data di accesso, il contenuto visualizzato e, ove tecnicamente possibile, i metadati della pagina.
- **Data e ora di pubblicazione:** elemento essenziale ai fini probatori è la certezza della data di pubblicazione del contenuto, attestabile tramite servizi di archiviazione certificata (ad es. Wayback Machine, con le cautele del caso) o mediante perizia tecnica.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel Provvedimento del 21 maggio 2025, ha peraltro richiamato l'attenzione sulle cautele che devono presiedere alla raccolta e all'uso di informazioni da profili social, distinguendo tra profili professionali e profili privati e imponendo in ogni caso un rigoroso rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione del trattamento.

9. La nuova frontiera: gli output di Intelligenza Artificiale come prova

La riflessione più prospettica — e per certi versi ancora aperta — riguarda l'utilizzo processuale degli **output generati da sistemi di IA generativa**: testi, trascrizioni, immagini, video sintetici e registrazioni audio prodotti dai modelli (LLM).

9.1 Inquadramento nel sistema delle prove

Anche l'output di un sistema di IA deve, allo stato attuale, essere qualificato come **prova atipica** o, a seconda della natura del documento, come riproduzione informatica ai sensi dell'art. 2712 c.c. Tuttavia, la sua intrinseca generatività — il fatto che il documento non "riproduce" un fatto reale preesistente, ma lo "genera" o "sintetizza" — pone problemi specifici sul piano della genuinità e dell'attendibilità.

Particolarmente rilevanti sono i fenomeni dei **deep fake**: immagini, video e registrazioni audio sintetizzate dall'IA in modo da simulare realisticamente comportamenti o dichiarazioni di persone reali, mai effettivamente accaduti. Il rischio del loro utilizzo come prove false nel processo è una delle ragioni che hanno indotto il legislatore eurounitario a introdurre obblighi specifici nell'AI Act.

9.2 Gli obblighi di trasparenza dell'AI Act (Reg. UE 2024/1689)

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), all'art. 50, introduce obblighi di trasparenza di rilievo diretto per il

ART. 50 REG. UE 2024/1689 (AI ACT)

I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, garantiscono che gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. [...] I deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un “deep fake” rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.

Il considerando 136 dell’AI Act specifica che tali obblighi rilevano anche ai fini dell’attuazione del Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065) e della prevenzione dei rischi di disinformazione, ma la loro ricaduta processuale è immediata: l’assenza di watermark o di marcatura conforme all’art. 50 su un documento prodotto in giudizio e sospettato di essere generato o alterato artificialmente costituirà un rilevante indizio di inattendibilità, utilizzabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

9.3 Profili probatori concreti

Quando una parte produce in giudizio un documento generato o sospettato di essere alterato da IA, il giudice potrà:

- richiedere, su istanza di parte o d’ufficio, una **CTU informatica forense** volta a verificare la genuinità del documento, ad analizzare i metadati, a rilevare anomalie stilistiche o statistiche tipiche dei testi generati artificialmente e l’eventuale presenza di watermark digitali;
- valutare l’assenza di marcatura obbligatoria ai sensi dell’art. 50 AI Act come **elemento indiziario negativo**;
- applicare il principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c. per escludere o ridurre il valore probatorio del documento in assenza di prove di autenticità.

TAV. 4 QUADRO SINOTTICO DELLE TIPOLOGIE DI PROVA DIGITALE

Tipologia	Qualificazione e norma	Regime probatorio	Cautela pratica consigliata
Messaggistica (WhatsApp, SMS, Telegram)	Documento elettronico / riproduzione informatica — art. 2712 c.c.	Piena prova salvo disconoscimento qualificato	Screenshot con metadati + perizia forense
E-mail ordinaria (PEO)	Documento elettronico privo di firma — art. 2712 c.c.	Identico alla messaggistica	Conservazione integrale del messaggio e degli header
Pagine web / estratti di database	Documento informatico non sottoscritto — art. 2712 c.c.	Piena prova salvo contestazione; verifica con ogni mezzo	Acquisizione certificata / constatazione notarile
Social media (profili, post)	Riproduzione informatica — art. 2712 c.c.	Come sopra; elevata mutabilità del contenuto	Perizia forense: URL, data, contenuto, metadati
Documenti con firma elettronica	Sistema eIDAS / CAD (artt. 20-21)	FEQ/FEA ≈ scrittura privata (2702); semplice = libero apprezzamento	Verifica standard CADES/PAdES + certificazione
Output di IA generativa	Prova atipica / riproduzione informatica	Libero convincimento; assenza di marcatura art. 50 AI Act = indizio negativo	CTU informatica forense; verifica watermark e metadati



10. Vademecum operativo per il professionista

Alla luce dell'analisi svolta, è possibile delineare alcune linee guida operative per la gestione della prova digitale nel processo civile.

PER CHI PRODUCE LA PROVA

- Depositare la prova **tempestivamente** nel rispetto delle preclusioni istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., evitando produzioni tardive che potrebbero essere dichiarate inammissibili.
- Per WhatsApp e SMS, privilegiare la produzione di **screenshot con tutti i metadati visibili** (utenza, orario, stato di lettura), accompagnati ove possibile da perizia forense che attesti l'integrità del dispositivo e la conformità degli screenshot alle conversazioni originali.
- Per pagine web e profili social, procedere a una **contestazione notarile** o a un'acquisizione certificata che cristallizzi il contenuto in un momento temporalmente certo e incontrovertibile.
- Per documenti firmati elettronicamente, verificare la **conformità agli standard eIDAS** (CADES o PAdES) e allegare, ove necessario, la certificazione del prestatore di servizi fiduciari qualificato.

PER CHI CONTESTA LA PROVA

- Formulare un disconoscimento **chiaro, tempestivo, circostanziato ed esplicito**, indicando specificamente quali elementi della riproduzione siano difformi dalla realtà e allegando, ove possibile, elementi contrari di pari rilievo.
- Non limitarsi a **contestazioni generiche** sull'utilizzabilità del documento o sulla mancata produzione del supporto originale: come ribadito dalla Cassazione, tali contestazioni sono destinate ad essere ritenute irrilevanti.
- In presenza di sospetti di alterazione o di generazione artificiale, richiedere una **CTU informatica forense** che verifichi l'integrità dei metadati e la genuinità del file.
- Articolare l'eccezione di violazione della privacy (art. 160-bis D.Lgs. 196/2003) **non come strumento di inutilizzabilità automatica**, ma come argomento nel bilanciamento giudiziale tra diritto alla riservatezza e diritto di difesa.

11. Conclusioni

Il panorama della prova digitale nel processo civile italiano è oggi caratterizzato da un corpus giurisprudenziale consolidato e coerente, che ruota attorno all'art. 2712 c.c. come norma di sistema, al principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c. come valvola di governo dell'ammissibilità e dell'efficacia, e al disconoscimento qualificato come strumento di contestazione.

Gli scenari futuri, già all'orizzonte con i deep fake e gli output AI, richiedono che il professionista non si limiti a padroneggiare il diritto delle prove in senso stretto, ma acquisisca anche una competenza di base sulle tecnologie informatiche forensi, per dialogare efficacemente con i consulenti tecnici e orientare correttamente la strategia processuale. L'AI Act, con i suoi obblighi di trasparenza e marcatura, offrirà nei prossimi anni nuovi strumenti argomentativi a chi deve contrastare prove digitali di dubbia genuinità, ma imporrà anche nuove responsabilità a chi le produce.

In questo contesto in rapida evoluzione, la raccomandazione di fondo per l'avvocato rimane invariata: **la qualità della prova digitale si costruisce prima del giudizio**, attraverso una raccolta metodicamente corretta, documentata e, ove necessario, certificata, che riduca al minimo i margini di contestazione e garantisca al giudice gli strumenti per un accertamento quanto più possibile fedele alla realtà storica dei fatti.

Fabrizio Ferri

Riferimenti

Fonti normative. Art. 116 c.p.c.; artt. 2699, 2702, 2712, 2729 c.c.; art. 196-octies disp. att. c.p.c.; D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), artt. 20-21; Reg. (UE) n. 910/2014 (eIDAS), art. 25; D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), art. 160-bis; Reg. (UE) 2016/679 (GDPR); Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 50 e considerando 136; Reg. (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).
Giurisprudenza. Cass., Sez. U., n. 11197/2023; Cass., Sez. U., n. 10266/2018; Cass., Sez. 1, n. 2607/2024; Cass., Sez. 2, ord. n. 1254/2025; Cass., Sez. 3, n. 2438/2024; Cass., Sez. 3, n. 8459/2020; Corte Cost. n. 170/2023; CGUE, 29 febbraio 2024, C-466/22 (V.B. Trade); Trib. Trento, n. 162/2026; Trib. Torre Annunziata, n. 1/2026; Trib. Salerno, n. 4696/2025 e n. 4432/2025; Trib. Potenza, n. 737/2025; Trib. Pescara, n. 1090/2024 e n. 1102/2024; Trib. Patti, n. 1202/2023; Trib. Milano, sez. I, n. 9431/2016; Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, n. 102/2026; Garante per la Protezione dei Dati Personali, provv. 21 maggio 2025.





La prova digitale atipica nel processo penale

1. La questione

La locuzione “prova digitale atipica” è entrata stabilmente nel lessico processualpenalistico, ma la sua apparente immediatezza rischia di occultare un dato sistematico essenziale: nel processo penale italiano il carattere digitale della fonte non ne determina, di per sé, la natura atipica.

L'interrogativo corretto non è se WhatsApp, e-mail, pagine web o contenuti social siano “nuovi” rispetto al catalogo codicistico, ma se e a quali condizioni essi siano già riconducibili a figure probatorie tipiche, in particolare al documento, alla corrispondenza o, in diversa prospettiva, ai risultati di intercettazione.

La tendenza più recente della giurisprudenza conferma, infatti, un progressivo ridimensionamento della categoria dell'atipicità: la prova digitale non costituisce una classe autonoma, ma si colloca all'incrocio tra rappresentazione documentale, tutela costituzionale della corrispondenza e disciplina delle comunicazioni in corso.

In questo quadro, l'art. 189 c.p.p. continua a svolgere una funzione di chiusura del sistema, ma non può essere assunto quale approdo naturale di tutto ciò che è tecnologicamente mediato.

2. L'art. 189 c.p.p. come norma di chiusura e il carattere residuale della prova atipica

L'art. 189 c.p.p. stabilisce che, quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la liber-

tà morale della persona; il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione.

La disposizione esprime con chiarezza il carattere residuale della prova atipica: essa viene in rilievo soltanto quando il mezzo non sia già regolato dal codice.

La Cassazione, decidendo in materia di raccolta ed utilizzabilità delle dichiarazioni assunte nell'ambito di investigazioni difensive, ha ribadito che lo spazio delle prove atipiche è limitato alle ipotesi non disciplinate dalla legge e non può essere utilizzato per ricondurre nell'area residuale mezzi già tipizzati¹.

Nello stesso senso si colloca la più recente elaborazione in tema di videoriprese, ove si afferma che prova documentale ex art. 234 c.p.p. e prova atipica ex art. 189 c.p.p. non sono complementari, ma alternative².

Il principio è di particolare importanza per la materia digitale. Se il contenuto informatico è già suscumbibile nel paradigma del documento o della corrispondenza, non vi è alcuno spazio per ricorrere all'istituto dell'art. 189 c.p.p.

Da ciò ne inferisce che l'atipicità non dipende dall'innovazione tecnica del supporto, ma dall'assenza di una disciplina tipica applicabile.

3. Documento digitale e mezzo di prova: la neutralità tecnologica dell'art. 234 c.p.p.

Il primo approdo interpretativo or-

mai consolidato è la neutralità tecnologica della prova documentale. L'art. 234 c.p.p. consente l'acquisizione di scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo³.

La formula ampia della disposizione impedisce di subordinare la natura documentale del contenuto alla materialità analogica del supporto.

La Cassazione ha affermato espressamente che il regime di acquisizione dei documenti non muta per il fatto che essi siano contenuti in un file memorizzato su supporto informatico o trasmessi via e-mail.

Il punto è decisivo: la digitalizzazione non altera la natura della fonte, ma incide soltanto sulle modalità di conservazione, archiviazione ed estrazione.

La stessa giurisprudenza precisa che la copia tratta da un documento informatico ha, in linea di principio, la stessa valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo allegazione e dimostrazione di una manipolazione.

Anche le Sezioni Unite del 2024⁴, nel ricostruire il tema dell'acquisizione di comunicazioni elettroniche già disponibili all'estero, hanno valorizzato la latitudine della nozione di prova documentale ex art. 234 c.p.p., comprensiva di entità rappresentative di fatti e comunicazioni, pur fermo il problema delle regole speciali applicabili ad alcune sottocategorie.

Il risultato è che file, screenshot, esportazioni di chat, e-mail archiviate, fotografie digitali, video, copie di pagine web, post e commenti social non sono “atipici” in quanto digitali, ma tendono a gravitare nell'area della prova documentale, salvo che la loro natura contenutistica imponga l'applica-

1 Cass. Pen., Sez. 3, N. 33352 del 03-09-2024

2 Cass. Pen., Sez. 1, N. 18932 del 26-05-2026

3 Cass. Pen., Sez. 1, N. 10378 del 12-03-2024

4 Cass. Pen., Sez. U, N. 23755 del 14-06-2024

zione di discipline specifiche.

4. Messaggistica istantanea ed e-mail: dal paradigma del documento a quello della corrispondenza

Il segmento più problematico riguarda la messaggistica elettronica individualizzata: e-mail, SMS, WhatsApp e strumenti analoghi. Su questo terreno si registra un'evoluzione significativa.

Un indirizzo consolidato aveva ricondotto i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria del telefono alla categoria dei documenti, ritenendone legittima l'acquisizione mediante riproduzione fotografica, senza applicazione né della disciplina delle intercettazioni né di quella dell'acquisizione della corrispondenza. Tale impostazione è stata ripresa anche nella giurisprudenza, specie con riferimento all'ambito di applicabilità dell'art. 234 c.p.p..

Tuttavia, la linea più recente appare maggiormente influenzata dalla giurisprudenza costituzionale sulla nozione di corrispondenza.

La Corte costituzionale, anche nella recente pronuncia n.170 del 2023, meglio nota come sentenza sul caso Renzi/Open, ha affermato che lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenta una forma di corrispondenza agli effetti costituzionali, poiché il concetto di corrispondenza abbraccia ogni comunicazione di pensiero tra persone determinate, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato.

In coerenza con tale premessa, la Cassazione ha ritenuto che i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservino natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 c.p.p., salvo che, per decorso del tempo o altra causa, abbiano

perduto ogni carattere di attualità, trasformandosi in un documento "storico"⁵. Secondo la pronuncia in esame, *"sono affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi whatsapp acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante screenshots eseguiti con il consenso dell'indagato, ma in mancanza degli avvisi delle facoltà difensive spettanti per l'apertura della corrispondenza, ivi compresa quella di rifiutare tale collaborazione, nonché del diritto di essere assistito da un difensore. Trattandosi di una causa di inutilizzabilità di un mezzo di prova acquisito con modalità vietate dalla legge, può essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado di giudizio ex art. 191, comma 2, cod. proc.pen."*.

Il dato di maggiore interesse dogmatico è allora il seguente: **non vi è incompatibilità tra la qualificazione del contenuto come "documentale" e l'applicazione di una disciplina speciale fondata sulla sua natura di corrispondenza**. La traiettoria più recente conduce, pertanto, a ritenere che WhatsApp ed e-mail siano normalmente prove documentali sotto il profilo rappresentativo, ma soggette, quando integrano comunicazioni riservate tra soggetti determinati, alla disciplina speciale della corrispondenza.

5. Comunicazione in corso e comunicazione già memorizzata: il discrimine rispetto alle intercettazioni

Il secondo snodo concettuale è la distinzione tra comunicazione in atto e comunicazione già avvenuta e memorizzata. La linea di confine con le intercettazioni non passa, infatti, dal mezzo tecnico utilizzato, ma dal momento e dalle modalità dell'apprensione del contenuto.

La Corte costituzionale, con la già citata sentenza n.170 del 2023, ha chiarito che si ha intercettazione soltanto quando ricorrono due

condizioni: la comunicazione deve essere in corso nel momento della captazione e l'apprensione del messaggio deve avvenire in modo occulto da parte di un soggetto estraneo. Per converso, l'acquisizione del supporto che conserva memoria di una comunicazione già avvenuta resta estranea al paradigma intercettivo.

La giurisprudenza di legittimità sul tema delle piattaforme criptate si muove nello stesso solco.

La Cassazione distingue tra acquisizione di dati informatici che documentano conversazioni già avvenute e accesso a tali dati con strumenti invasivi, sottolineando che la disciplina delle intercettazioni costituisce il paradigma delle comunicazioni in corso, mentre la documentazione di comunicazioni personali già conservate nei dispositivi o nei server pone problemi differenti, anzitutto di corrispondenza e documentazione. Analoga impostazione è stata recepita sulle comunicazioni elettroniche ottenute mediante O.E.I. (Ordine Europeo di Indagine), ove si esclude che la sola natura di comunicazione elettronica ostacoli la qualificazione documentale, fermo il rispetto delle garanzie proprie della corrispondenza⁶.

La conseguenza sistematica è netta: WhatsApp ed e-mail non diventano intercettazioni per il solo fatto di contenere una comunicazione. Lo diventano solo quando l'autorità acquisisce occultamente il flusso comunicativo nel suo svolgersi; se, invece, essa apprende il contenuto già cristallizzato nella memoria del dispositivo o del server, il piano normativo muta e si sposta verso documento e corrispondenza.

6. Pagine internet e social network: acquisizione probatoria dei contenuti online

Per pagine internet, siti web e contenuti dei social network il tema

⁵ Cass. Pen., Sez. 6, N. 6171 del 16-02-2026

⁶ Cass. Pen. Sez. 3, N. 33877 del 06-09-2024

dell'atipicità si pone in termini ancora più deboli. Le Sezioni Unite del 2015⁷, nel ricostruire la natura della stampa telematica e della pagina web, hanno rilevato che i contenuti online sono comunque file materialmente memorizzati su server o computer; il dato informatico, pur essendo fruito in rete, conserva una propria incorporazione fisica in un supporto.

Tale impostazione è coerente con il principio, già richiamato, di neutralità del supporto. Un post, un commento, una fotografia caricata su un social, una schermata di una pagina web o di un profilo online costituiscono contenuti suscettibili di rappresentare fatti, dichiarazioni, rapporti o contesti, e possono quindi essere acquisiti come documenti digitali.

Ciò non esclude, naturalmente, le difficoltà probatorie tipiche di questo materiale: riferibilità soggettiva dell'account, modificabilità del contenuto, volatilità del dato online, corrispondenza tra copia prodotta e originale pubblicato. Ma sono questioni che riguardano la forza dimostrativa e la verificabilità del documento, più che la sua astratta ammissibilità⁸.

In sintesi, la pagina internet e il contenuto social sono, in via di principio, documenti digitali, salvo il caso in cui la modalità acquisitiva o la struttura della fonte impongano l'applicazione di regole diverse.

7. Screenshot, copie, estrazioni e digital forensics: tra utilizzabilità e attendibilità

Se il tema dell'atipicità tende a ridursi, si accresce invece il rilievo del problema tecnico-probatorio: come il dato digitale viene acquisito, duplicato, estratto, selezionato e presentato in giudizio.

La Suprema Corte, in una pronuncia di particolare interesse

sistematico, ha escluso che le irregolarità della digital forensics producano, di per sé, una automatica inutilizzabilità della prova digitale.

La Corte sottolinea la tassatività dei divieti di utilizzazione ex art. 191 c.p.p. e nega che il paradigma speciale delle intercettazioni possa essere esteso analogicamente all'intera materia della prova digitale. Infatti, la violazione di prassi o standard tecnici non determina ex se l'esclusione probatoria, ma impone un controllo concreto sull'affidabilità del dato nel contraddittorio. Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno statuito che *"In tema di mezzi di ricerca della prova, il disposto dell'art. 254, comma 2, cod. proc. pen., che preclude alla polizia giudiziaria di aprire gli oggetti di corrispondenza o di conoscerne il contenuto nel compimento del sequestro, opera solo nella fase di apprensione, ma non impedisce che, dopo la legittima apposizione del vincolo per effetto del decreto del pubblico ministero, l'analisi tecnica del materiale sia svolta da un consulente appositamente incaricato o dalla polizia giudiziaria delegata, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di pertinenza, di proporzionalità, di tracciabilità e d'immodificabilità della copia integrale ed in conformità ai criteri di selezione fissati dall'autorità giudiziaria"*⁹.

Sulla scorta del principio di diritto testè riportato sono stati ritenuti utilizzabili i messaggi "WhatsApp" estrapolati dalla "copia lavoro" integrale del dispositivo elettronico oggetto di sequestro, selezionati ad opera della polizia giudiziaria secondo le direttive del pubblico ministero.

Questo approccio si colloca in continuità con l'idea secondo cui la "catena di custodia" digitale non integra, di regola, un presupposto legale di utilizzabilità, ma un indice di genuinità, integrità e con-

testabilità della fonte.

Come ricordato in precedenza, il quadro, tuttavia, si complica sul versante della messaggistica privata. Le decisioni recenti affermano che, se i messaggi WhatsApp custoditi nel dispositivo mantengono natura di corrispondenza, la loro acquisizione da parte della polizia giudiziaria mediante screenshot effettuati senza il rispetto delle garanzie difensive proprie dell'apertura della corrispondenza è affetta da inutilizzabilità patologica, non recuperabile neppure come prova atipica.

Le due linee non sono necessariamente incompatibili: l'una esclude automatismi espulsivi per la mera violazione di standard tecnici; l'altra ravvisa una inutilizzabilità quando sia violato non uno standard forense, ma **il regime legale di apprensione della corrispondenza**.

La distinzione è centrale e consente di articolare il discorso in termini più rigorosi:

- l'inosservanza di best practices tecniche incide normalmente sul **peso probatorio** e sulla verifica di integrità;
- la violazione di una specifica disciplina legale di acquisizione può invece incidere sulla **utilizzabilità** stessa.

8. Contraddittorio, ammissione della prova e limiti del ricorso all'art. 189 c.p.p.

Il ruolo del contraddittorio è cruciale, ma va correttamente collocato. Il contraddittorio previsto dall'art. 189 c.p.p. riguarda l'assunzione della prova e non la sua ricerca.

Il principio, elaborato dalla giurisprudenza in materia di videoriprese, è trasferibile anche al terreno digitale: l'acquisizione investigativa della fonte e la sua introduzione nel giudizio restano piani distinti.

⁷ Cassazione Penale - Sezioni Unite - n. 31022 del 17 luglio 2015.

⁸ Cass. Pen., Sez. 1, N. 10378 del 12-03-2024

⁹ Cass. Pen., Sez. 3, N. 41055 del 22-12-2025

Nel dibattito, il giudice, sentite le parti, provvede all'ammissione delle prove; prima della decisione, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

Questo assetto conferma che il vero presidio processuale della prova digitale non sta tanto in una presunta "atipicità" del mezzo, quanto nella possibilità di sottoporlo a esame critico, verificandone provenienza, integrità, completezza e capacità rappresentativa. Sotto tale profilo, il ricorso all'art. 189 c.p.p. non può servire a eludere le garanzie predisposte per categorie specifiche di fonti. La giurisprudenza più recente lo afferma in modo esplicito con riferimento ai messaggi WhatsApp: l'acquisizione non garantita non è consentita neppure come prova atipica, motivo per cui l'art. 189 c.p.p. resta una norma di chiusura e non uno strumento di aggiramento.

9. Osservazioni conclusive

La ricostruzione offerta dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza in continua evoluzione, come impone il fenomeno dell'informatizzazione sociale, mostra che la nozione di prova digitale atipica deve essere impiegata con cautela.

Nel processo penale, la prova digitale non costituisce una categoria autonoma e tendenzialmente residuale; al contrario, essa è il luogo in cui le categorie codicistiche tradizionali – documento, corrispondenza, intercettazione – vengono rilette alla luce della trasformazione tecnologica.

In via schematica tre sono le conclusioni cui, ad avviso di chi scrive, possono ritenersi raggiunte.

La prima: il digitale non coincide con l'atipico. La forma informatica del contenuto non basta a sottrarlo alle categorie probatorie tipiche, in particolare a quella del documento.

La seconda: WhatsApp, e-mail e

simili richiedono una distinzione ulteriore, poiché, pur potendo rilevare come prove documentali, integrano spesso comunicazioni riservate tra persone determinate e sono, quindi, attratte nell'orbita della tutela costituzionale della corrispondenza.

La terza: il vero terreno del contenzioso probatorio digitale si sposta dall'astratta ammissibilità alla concreta affidabilità della fonte, salvo i casi in cui la modalità di acquisizione violi direttamente

uno specifico divieto o una disciplina legale di garanzia.

Ne deriva che l'art. 189 c.p.p. conserva un ruolo importante, ma circoscritto: non come categoria generale del nuovo, bensì come strumento residuale per i soli mezzi di prova non altrimenti disciplinati. La modernità del dato, in altri termini, non dissolve la tipicità del sistema; semmai la mette alla prova, imponendo una più fine opera di qualificazione.

Stefano Melcarne



La prova nel procedimento e nel processo tributario nell'era digitale: tra centralità documentale e nuove evidenze informatiche

Le nuove prove digitali, quali prove atipiche, sollevano anche nell'ambito della giurisdizione tributaria un ampio dibattito sulla loro natura e generazione, sulle modalità d'introduzione nel giudizio oltre che sulla rilevanza probatoria.

Tali questioni, tuttavia, richiedono una previa, breve ricognizione delle peculiarità del processo tributario, il quale è innanzitutto un processo di impugnazione d'atti: quelli tassativamente individuati e qualificati come autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario dall'articolo 19 del decreto legislativo 546 del 1992. Tra questi, per quanto qui più interessa, vi sono gli avvisi d'accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate.

In ragione di tale peculiarità processuale, la prova atipica nell'ordinamento tributario non è solo un problema processuale, ma, prima ancora, di prova nel procedimento amministrativo che precede il giudizio stesso e determina la formazione e il sostegno probatorio dell'atto impugnato. E ciò a maggior ragione a seguito delle modifiche apportate all'art. 7 della legge 212 del 2000 (cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente) dall'art. 1, com-

ma 1, lett. f), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

Stabilisce il novellato primo comma dell'art. 7 che (enfasi mia) "gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione".

Rispetto alla versione precedente, il legislatore della riforma ha aggiunto "i mezzi di prova" al corredo motivazionale tipico ed obbligatorio dell'atto impugnabile, stabilendo altresì, al nuovo comma 1-bis dello stesso articolo 7, che "i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze".

L'obbligo d'indicazione anticipata dei mezzi di prova assume (e sempre più assumerà nel futuro) un rilievo ancora maggiore, se opportunamente inquadrato nel contesto del novellato comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs.

546/1992, il quale, richiamando l'Amministrazione (e il giudice tributario) a un necessario rigore nella gestione dell'onere probatorio, stabilisce che: "l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni".

L'obbligatorietà dell'indicazione anticipata dei mezzi di prova all'interno della motivazione dell'atto a pena di annullabilità dello stesso (cfr. anche l'art. 7bis dello Statuto) rende ancor più usuale che l'introduzione delle prove digitali all'interno del processo tributario possa intervenire già attraverso l'atto impugnabile e i suoi allegati. E ciò nonostante la prassi tenda a svalutare la portata dell'art. 7 dello Statuto, e la giurisprudenza di vertice faccia resistenza attiva a una piena applicazione del criterio dell'one-

re della prova sopra evidenziato; entrambi condizionati da una superata e malintesa concezione dell'interesse erariale, che talvolta coincide con un'esigenza perenne di gettito.

La disciplina della prova tributaria (non solo quella atipica digitale) è poi condizionata, oltre che dal descritto rapporto tra procedimento e processo, da quello tra processo tributario e processo civile. Come noto, la norma di rinvio contenuta nell'art. 1, secondo comma, del d.lgs. 546/1992 integra la disciplina processuale tributaria con quella del codice di procedura civile, stabilendo che "i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile".

Ne consegue che anche sotto il profilo della disciplina dell'assunzione, della valutazione e della natura delle prove atipiche digitali, il giudice tributario può, anzi deve, tenere in conto anche i risultati giurisprudenziali processualciviltistici – per l'analisi dei quali è sufficiente un rinvio allo scritto, pure pubblicato in *Cronache*, di Fabrizio Ferri – seppur debitamente adattati alle peculiarità della materia in discorso. Più complesso e mediato è, anche rispetto alla prova digitale, il rapporto tra processo penale e tributario, rilevando le valutazioni sulla assunzione e valutazione delle prove digitali svolte nel primo processo ai fini della trasposizione (limitata) di quelle stesse prove nel secondo giudizio.

Nel contesto descritto, le questioni problematiche attengono anzitutto alle modalità di assunzione della prova digitale, in particolare per quanto riguarda la modalità di estrazione delle copie dei contenuti informatici, sia trasmessi attraverso social network

(Facebook, WhatsApp, ecc.), sia presenti all'interno del "web", o di sistemi "cloud" o, più banalmente, nelle memorie locali di singoli computer.

Le alternative di estrazione dei dati sono note e ormai di comune utilizzo: dalla realizzazione di uno screenshot del telefono o dello schermo del supporto, alla estrazione consentita dal software, per arrivare alla vera e propria perizia forense e fino all'attestazione di conformità del pubblico ufficiale.

È altrettanto noto che ciascuna delle modalità sopra riportate ha un diverso valore probatorio rispetto ai fatti rappresentati. L'estrazione tramite screenshot o quella attraverso il software d'origine contengono un limitato grado di certificazione dell'autenticità, dell'integrità del contenuto riprodotto, d'immodificabilità nel tempo dello stesso e di riferibilità del testo a un determinato soggetto o contesto informatico. Ne consegue che esse fanno piena prova ai sensi dell'art. 2712 del codice civile¹, ma qualora vengano contestate da controparte, perdono il proprio valore probatorio.

Al contrario, le altre modalità di estrazione presentano una maggiore forza probatoria in ragione del fatto che la certificazione della corrispondenza del testo o delle immagini riprodotte con quelle contenute nel supporto è attestata da un soggetto a ciò autorizzato e attraverso modalità che consentano di escludere l'alterazione dei dati. Ciò vale, ad esempio, per la perizia forense o,

ancora, per l'estrazione effettuata con i crismi dell'art. 23 del c.a.d., per arrivare fino alla estrazione tramite pubblico ufficiale ex art. 2719² c.c. (ad esempio, notarile, secondo l'art. 73³ della relativa legge professionale).

Le predette modalità trovano ingresso anche nel processo tributario (sia da parte del contribuente che dell'Amministrazione), ma prima di tutto, all'interno della fase di verifica fiscale e del conseguente processo verbale di constatazione. Quest'ultimo fa piena prova fino a querela di falso dei fatti percepiti o realizzati dai pubblici ufficiali verbalizzanti. Occorre dunque stabilire se, e in che modo, tale qualità soggettiva dei verbalizzanti incida sulla forza probatoria delle estrazioni da questi effettuate e compendiate nel verbale.

Sul punto si ritiene⁴ che le estrazioni attraverso screenshot o download del contenuto informatico (di messaggi WhatsApp, così come di altri elementi testuali di siti internet o di social network) non acquisiscano una diversa forza probatoria (fino a querela di falso) solo per il fatto di essere state effettuate dai verbalizzanti e dunque, se contestate, non possono esprimere un valore probatorio ai fini della decisione giudiziale.

Al contrario, tuttavia, la natura di pubblico ufficiale dei verbalizzanti può consentire agli stessi di effettuare estrazioni di dati

1 "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

2 "Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta".

3 "Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme".

4 Sul tema in discorso si vedano i contributi di A. Vozza, *Rilevanza probatoria degli screenshot dei messaggi WhatsApp nel processo tributario*, in *Fisco*, 2025, 2348 e ss.

certificate fino a querela di falso allorché tale estrazione venga fatta attraverso metodologie che rendano non alterabili i dati di estrazione. È ciò che accade, comunemente, nel caso di estrazione di una copia degli archivi di posta elettronica del soggetto verificato, il cui procedimento i funzionari esplicitano all'interno del processo verbale.

Quanto detto è stato affermato - pur nel contesto della giurisprudenza di Cassazione⁵ che tende ad attribuire alle affermazioni e prove dei verbalizzanti un valore probatorio elevato in ogni caso - da una pronuncia della Corte di giustizia tributaria di Reggio Emilia⁶, la quale ha escluso il valore probatorio di trascrizioni non certificate, richiedendo garanzie di autenticità e integrità, e nella sostanza imponendo un controllo diretto del giudice sul supporto fisico contenente il messaggio di testo estrapolato.

In generale, dunque, il dato rilevante è che la semplice riproduzione testuale, seppur effettuata dai verbalizzanti, se contestata, non fa piena prova fino a querela di falso, essendo necessario dimostrare da parte dell'Amministrazione la corrispondenza con l'originale digitale. Ciò vale a maggior ragione nel contesto propriamente processuale e con riferimento alle prove che non provengono da una verbalizzazione della fase di verifica. In tal caso entrambe le parti, tanto quella pubblica, quanto quella privata, sconteranno la forza probatoria propria della specifica modalità di estrapolazione digita-

le utilizzata.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n.15487/2026) ha meglio chiarito la rilevanza processuale tributaria della prova digitale e le modalità di contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c., valutando le estrapolazioni delle rilevazioni fotografiche di "Google Maps" utilizzate dalla parte pubblica per stabilire le dimensioni e il posizionamento geografico di un'insegna pubblicitaria ai fini dell'imposta relativa.

Afferma l'Ordinanza che *"... le fotografie tratte da internet (anche da siti o applicazioni quali google earth e google street view) non sono prive di efficacia probatoria e devono essere valutate, ovviamente in uno agli altri elementi acquisiti, giacché la fotografia costituisce prova preconstituita della sua conformità alle cose ed ai luoghi rappresentati, per cui chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità (cfr. Cass. n. 8682/09 e, nello stesso senso, Cass. n. 9977/18): è stato affermato, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni di cui all'art. 2712 c.c., che il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradando le a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass. n. 17526/16 e, nello stesso senso, Cass. n. 308/20). Conseguentemente, l'autorità giudiziaria di secondo grado non si sarebbe dovuta limitare ad escludere la valenza probatoria delle immagini de quibus solamente perché tratte da internet, ma avrebbe dovuto valutarne l'ef-*

ficacia, tenendo conto della natura, della tipologia e dell'oggetto delle contestazioni sollevate dalla contribuente, al fine di stabilire quale portata potessero avere, di natura pienamente probatoria, in tutto o in parte, di natura indiziaria o nessuna, da valutare, ovviamente, in uno a tutti gli altri elementi emersi nel corso del giudizio".

Questa svalutazione delle forme d'estrazione (a favore dell'Amministrazione, nel caso), a fronte di un maggior rigore formale per il disconoscimento di cui all'art. 2712 c.c., si comprende considerando la natura tipicamente documentale del processo tributario, in cui la semplicità dell'introduzione nel giudizio dello screenshot o della semplice rappresentazione fotografica del dato digitale estratto - attraverso la loro mera produzione, trattandosi di documenti - contrasta con le complessità dell'assunzione della verifica del supporto fisico o del software da cui origina il dato estratto, che richiede (quale prova costituenda) al giudice - o, in via extra-processuale, a un terzo (pubblico ufficiale o perito forense che sia) - un'attività istruttoria decisamente più complessa e dispendiosa.

In conclusione, ciò che evidenzia la giurisprudenza tributaria in tema di prova digitale atipica è una semplificazione delle forme in favore di una sostanza della rappresentazione, la quale di fatto si presume inalterata e non contraffatta, con il rischio, tuttavia, di una costante incertezza procedurale e di una conseguente difformità di valutazioni giudiziali.

Lorenzo Bianchi

⁵ Cfr. l'Ordinanza della Corte di cassazione n. 3792/2026.

⁶ Il riferimento è alla sentenza n. 105 del 14 aprile 2021 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, Sez. 1, commentata da S. Giorgi, Prove digitali e processo tributario: orientamenti giurisprudenziali sull'utilizzabilità di messaggi istantanei e foto di schermate, in Riv. tel. dir. trib., 2022, 3 e ss.

Antelami
Medioevo

Pentola

Acquario

Asciugatura

Salami

Cucina

Legna

Salsicce

Fuoco

XII Secolo Battistero

SCUOLA FORENSE: EVOLUZIONE DELLA DIDATTICA, NEL PASSAGGIO DALLA TRADIZIONE ALL'INNOVAZIONE

UNO SGUARDO AL PASSATO

Da più di venticinque anni, l'ordine degli Avvocati di Parma -attraverso la Fondazione dell'Avvocatura Parmense, sua diretta emanazione- ha posto al centro del percorso formativo del praticante avvocato la frequenza obbligatoria della Scuola Forense: intesa, *ça va sans dire*, come strumento integrativo della pratica forense, stella polare -quest'ultima- della navigazione del giovane professionista, sotto l'ala del *dominus*, verso l'approdo dell'abilitazione.

Fino a oggi, la didattica della Scuola Forense è sempre stata informata a un criterio teorico-pratico: affinché la frequenza del corso non si riducesse a una replica dell'insegnamento universitario, infatti, il programma percorreva le diverse fasi del processo civile (ordinario, del lavoro, locatizio; procedure esecutive; procedimenti speciali), del processo penale, del processo amministrativo e tributario, con l'innesto di elementi di deontologia forense e, da ultimo, di lezioni specificamente dedicate alle A.D.R. e al P.C.T.: acronimi il cui peso specifico è andato progressivamente aumentando, e ancora aumenterà, nell'esperienza quotidiana del giurista.

Alle lezioni frontali, affidate alla cura degli avvocati del Foro (nonché di qualche collega iscritto ad altri Albi) e dei magistrati locali, si alternavano le esercitazioni pratiche durante le quali ai praticanti

era sottoposta una traccia -sulla falsariga delle tracce distribuite ai candidati all'esame di abilitazione- su cui predisporre un atto giudiziario della medesima tipologia di quella che aveva formato oggetto della precedente lezione.

Su questo collaudato canovaccio interveniva la novella cristallizzata nel D.M. 9 febbraio 2018, n. 17; più volte prorogato, il provvedimento entrava in vigore il 1° aprile 2022, provocando un primo smottamen-

OBBLIGATORIETÀ, VERIFICHE E METODO CASISTICO. NORME INATTUATE E DEVIAZIONI ERETTICHE

Il menzionato D.M. n. 17/2018 dava infatti attuazione all'art. 43 l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Legge Professionale), rubricato **Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato**¹.

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione

In primis, il Decreto Ministeriale sanciva l'obbligatoria frequenza della Scuola Forense in tutto il territorio nazionale: con sorprendente sconcerto di numerosi Ordini circondariali, direttamente constatato da chi scrive nel corso di una concitata riunione in Roma, tenutasi nel maggio del 2022, durante la quale taluni colleghi invocavano addirittura un rinvio dell'entrata in vigore della (già vigente) normativa.

La novità risultava invece innocua per il nostro Foro, già aduso all'obbligatorietà del corso.

La novella imponeva inoltre una durata minima di *'centosessanta ore distribuite in maniera omogenea nei diciotto mesi di tirocinio'*, raggruppate in moduli semestrali con cadenze predefinite da novembre ad aprile e da maggio a ottobre (art. 5), nonché l'inserimento nei programmi didattici di approfondimenti su determinate materie *'allo scopo di sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamen-*

del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza".

to delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense' (art. 3)².

Era altresì previsto un articolato sistema di verifiche intermedie e finali al termine di ciascun semestre: per esservi ammessi, i discenti dovevano avere frequentato almeno l'80% delle ore di lezione; per essere promossi, essi avrebbero dovuto rispondere correttamente ad almeno i due terzi delle trenta domande a risposta multipla che componevano le verifiche intermedie, elevate a quaranta per la verifica finale (art. 8)³.

2 Le materie vi erano puntualmente elencate: "a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;

b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;

c) ordinamento e deontologia forense;

d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;

e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;

f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;

g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;

h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;

i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;

l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario".

3 Si riporta la disposizione nella sua interezza: "al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le scadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

L'accesso alle verifiche è consentito unica-

l'uso del condizionale è d'obbligo, poiché tale sistema di verifica è rimasto completamente inattuato: la 'Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all'articolo 8', che secondo la pomposa disposizione dell'art. 9 avrebbe dovuto essere costituita presso il Ministero della Giustizia con lo specifico compito di elaborare 'le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e [predisporre] la banca dati in modo da [...] fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all'articolo 3 [e] curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi', non è mai venuta ad esistenza.

Sorvolo di proposito sul farraginoso sistema di comunicazione che da ogni singola Scuola Forense dovrebbe far confluire alla Commissione le domande a risposta multipla, alimentando la banca dati dalla quale la Commissione stessa trarrebbe le domande da far rifluire a ogni singola Scuola per l'espletamento delle verifiche; considerando il quale, a ben vedere, non è poi così sorprendente che il Ministro della Giustizia si sia fino a oggi ben guardato dal costituire tale organo.

Il testo del D.M. n. 17/2018 era integrato delle corpose Linee Guida predisposte dal C.N.F. -con il contributo fattivo della Scuola Superiore dell'Avvocatura- e approvate in data 20 luglio 2018, aventi piena dignità regolamentare in forza dell'ultimo comma dell'art. 3

mente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.

L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica".

del Decreto Ministeriale, il quale espressamente disponeva che "al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge professionale, il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense".

Ebbene, proprio all'interno delle Linee Guida si delineava la scelta -cogente, per quanto detto- più rilevante sul piano della didattica: l'elezione del metodo casistico.

In una non risolta tensione tra libertà didattica e uniformità di insegnamento, il Consiglio Nazionale Forense -e la Scuola Superiore dell'Avvocatura- imponevano il metodo, di tradizione anglosassone e nordeuropea, dello studio dei casi concreti; a supporto, adducevano argomentazioni trancianti -ma non irresistibili- per convincere che tale metodo sia il 'più adeguato agli obiettivi fissati dalla normativa' (Linee Guida C.N.F. 20 luglio 2018, par. I.2.1)⁴.

4 Si riporta l'intero paragrafo:

"I.2.1. Il metodo di insegnamento più adeguato agli obiettivi fissati dalla normativa di cui ai considerando è quello casistico.

I.2.2. L'acquisizione dell'abilità di risoluzione di problemi giuridici complessi e la loro capacità di gestione mediante la corretta ed adeguata applicazione di tutte le competenze necessarie, si ottiene impostando la lezione secondo la metodologia che prevede la disamina del caso concreto.

I.2.3. I contenuti essenziali della tecnica di redazione di atti giudiziari e di pareri stragiudiziali e delle teorie di argomentazione e persuasione presuppongono la trattazione di problemi pratici che originano da fatti concreti, ovverosia da casi 1.

I.2.4. Tra i criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato si prevede la dimostrazione da parte del candidato della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Poiché lo scopo della didattica è anche quello di preparare il tirocinante a superare l'esame di abilitazione professionale basato sulla capacità di risolvere casi concreti, anche per questa finalità il metodo casistico si prospetta come quello più adeguato.

I.2.5. Il metodo casistico provoca nell'uditore l'attenzione e la riflessione al caso controverso, che necessariamente induce alla scelta tra opposte alternative; con tale metodo il docente trasforma il proprio insegnamento non

Si impone, qui e ora, l'autodafé: la Scuola Forense di Parma, fino a oggi, dissentiva (dove l'eresia evocata nel titolo).

L'adeguamento al dettato regolamentare e alle Linee Guida si arrestava sulla soglia del metodo casistico: il programma veniva infatti articolato in tre semestri e integrato con tutte le materie elencate dall'**art. 3** ma, al contempo, si prendeva la non troppo sofferta decisione di mantenere la struttura classica delle lezioni frontali alternate ad esercitazioni pratiche, pur con l'espressa raccomandazione ai singoli docenti di integrare la trattazione dell'argomento assegnato mediante l'illustrazione e la discussione di un caso pratico.

Per compensare l'afflato irredentista, la Scuola Forense si attrezzava senza indugio allo svolgimento delle nuove verifiche intermedie e finali; invano, per quanto sopra si è detto, ma non del tutto.

Con D.L. 10 maggio 2023, n. 51 il Governo disponeva infatti che, sino all'istituzione della summenzionata Commissione nazionale di cui all'articolo 9 D.M. n. 17/2018, le verifiche intermedie non vengano svolte e la verifica finale -alla quale accede chi abbia frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione- sia *'costituita da una prova scritta*

in una semplice esposizione concettuale, ma in una riflessione che implica un movimento dell'intelligenza per affrontare la problematicità del diritto.

I.2.6. È appunto la natura interattiva del metodo didattico casistico, che presuppone il coinvolgimento agonistico dell'uditorio nella discussione della questione controversa, a realizzare il trasferimento di un sapere partecipato, stabilendo un legame tra docente e discente.

I.2.7. La lezione forense così impostata diventa intreccio di parola, testo e azione dialogante, coniugando la descrizione del fatto con la lettura della regola e con l'interpretazione del giudizio, mediando il problema controverso nel dibattito tra opposte soluzioni e incentivando in tal modo l'apprendimento attivo del sapere giuridico nel suo duplice e contestuale aspetto teorico e pratico, nel presupposto necessario del comportamento deontologicamente corretto".

consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione': prontamente, nell'autunno dello stesso anno 2023 (e dei successivi) la Scuola Forense di Parma costituiva una commissione d'esame interna formata da avvocati, da un magistrato e da un docente universitario, la quale provvedeva a predisporre le tracce, sottoporle ai candidati e correggerne gli elaborati secondo il suo prudente apprezzamento, a fronte della sconcertante -ma non involontaria- vaghezza del testo legislativo.

E' notizia certa a chi scrive che diverse altre Scuole Forensi abbiano ignorato il comando legislativo: ci verrà dunque perdonata l'eresia metodologica, espiata dalla fatica dell'esame!

LE NUOVE LINEE GUIDA: RED-DE RATIONEM.

A meno di quattro anni di distanza dall'entrata in vigore del D.M. n. 17/2018, il C.N.F. -e la S.S.A- sentivano il bisogno di intervenire a portare ordine nella Babele didattica: ne risultavano le nuove Linee Guida per le Scuole Forensi e il programma minimo uniforme comune per le Scuole Forensi approvati con delibera n. 942 del 12 dicembre 2025, con il dichiarato obiettivo di aggiornare e al contempo semplificare le precedenti Linee Guida e l'obiettivo implicito di uniformare la didattica, spegnendo le tentazioni centrifughe.

Era così confermata la non più eludibile preferenza per il metodo casistico, seppur edulcorata nei toni dell'imperio regolamentare: alla premessa secondo cui *"in ogni modulo didattico è necessario dare prevalenza al contenuto pratico limitando il contenuto teorico alla strumentalità e funzionalità della parte pratica"* (**art. 2.2**), seguivano infatti indicazioni involute ma inequivocabili secondo le quali *"il corso potrà essere strutturato in modo da dedicare quantomeno il 50%*

del tempo alla didattica casistica e il rimanente dovrà essere ripartito tra tecniche di redazione degli atti e pareri ed approfondimenti degli istituti giuridici" (**art. 4.3**) e *"l'insegnamento deve essere improntato all'approccio prevalentemente casistico con conseguente strutturazione della lezione secondo la metodologia che prevede la necessaria ed obbligatoria disamina di un caso concreto"* (**art. 5.2**).

In soldoni: la lezione deve incentrarsi sulla disamina di un caso concreto, che occupa il 50% del tempo della didattica; il restante 50% ha per oggetto tecniche redazionali (di atti o pareri) e approfondimenti teorici meramente funzionali alla disamina del caso.

Il tempo dell'eresia è finito: la chiesa autocefala di Parma (*si parva licet*) chiude i battenti e si adegua al comando centrale.

In queste stesse settimane è in corso di riformulazione il programma del I semestre novembre 2026 - aprile 2027, che sarà interamente informato al metodo casistico e strutturato sulla falsariga del I modulo del programma minimo uniforme approvato dal C.N.F. unitamente alle Linee Guida.

Rispetto alla successione degli argomenti di lezione, che nel programma tradizionale del I semestre della Scuola Forense di Parma seguiva il dipanarsi del giudizio civile, ora le diverse materie si alternano: nello stesso semestre i discenti affronteranno argomenti di diritto civile, penale, costituzionale e amministrativo nonché tecniche di argomentazione forense, di ricerca delle fonti e di redazione di atti e pareri.

Tale impostazione, estranea all'esperienza locale, ha se non altro il pregio di esonerare gli eventuali ripetenti dal reiterarsi degli stessi argomenti di lezione, nei semestri di recupero.

DECRETI LEGGE E DECRETI DELEGATI. UNO SGUARDO AL

FUTURO.

Con un silenzio eloquente, le nuove Linee Guida tacciono delle verifiche intermedie e finali, ma non temete: il Governo vigila.

L'art. 1 comma 13 D.L. 12 giugno 2026, n. 100, appena pubblicato in G.U.⁵, conferma invero il dettato testuale del D.L. n. 51/2023 dando continuità -secondo italico costume- alla soluzione provvisoria di quell'anno; e se a qualcuno interessa l'opinione di chi scrive, l'opinione di chi scrive è che tale soluzione provvisoria diventerà prima o poi definitiva.

Non è finita qui, poiché il veleno -insegna il detto- è nella coda: nelle pieghe del disegno di legge delega di riforma della Legge Professionale Forense, allo studio delle Camere, si materializzava un emendamento (all'**art. 2, comma 1, lett. aa, num. 2**) che prevede -*incredibile dictu*- la riduzione della durata della Scuola Forense da diciotto a dodici mesi.

Suscitando la sorpresa della platea, la notizia era comunicata dai rappresentanti del C.N.F. e della S.S.A. ai direttori delle Scuole Forensi convenuti nella magnifica cornice dell'isola di Ortigia, in quel di Siracusa, alla Conferenza Nazio-

5 Si riporta la disposizione nella sua interezza: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale e' costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed e' effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018".

nale del giorno 8 maggio u.s.

Ai mormorii degli astanti, i relatori opponevano (*excusatio non petita*) la provenienza squisitamente politica dell'emendamento, attribuito a un partito di opposizione e finalizzato ad allargare il più possibile la base parlamentare di consenso alla legge delega.

De iure condendo, ove la proposta di modifica si cristallizzasse in norma (e, a discendere, in Decreto Delegato), toccherà rifare le Linee Guida; non è il cronista che parla, bensì i suddetti relatori: con il tono più noncurante possibile, a nascondere l'inevitabile imbarazzo.

Lontana dai palazzi romani, ormai rassegnata alla sottomissione, la Scuola Forense di Parma si appronta all'imminente rivoluzione già sapendo che forse, nel giro di un anno, gliene toccherà un'altra: ma saremo pronti.

E chissà che, nella temperie giacobina, i nostri regolatori approfittino della schizofrenia del Legislatore per sanare la più macroscopica aporia del programma minimo uniforme comune alle Scuole Forensi: il quale prevede (**Il modulo, lezione 13**) l'insegnamento del codice deontologico dei magistrati (*sic!*), ma non menziona mai -ripeto: mai, neppure in premessa- l'intelligenza artificiale (*sic!!!*).

Tra gli alti marosi continua la navigazione: la Scuola Forense tiene saldo il timone per adempiere alla propria missione formativa, nell'interesse dei praticanti del Foro e dei loro domini; e dell'intera Avvocatura parmense.

Michele Megha

postilla redazionale:

Questo bel contributo di Michele Megha è tutto frutto d'intelligenza, preparazione, informazione e formazione sue, senza alcun intervento d'Intelligenza Artificiale.

Per proseguire nel test pratico, la redazione ha sottoposto queste riflessioni al severo esame di Copilot pro (che è sembrata piuttosto informata al proposito, essenzialmente per l'accesso alle fonti ufficiali CNF).

Un esame superato alla grande:

6. Valutazione complessiva

- Coerenza: alta
- Completezza: buona (anche se migliorabile sul piano critico-propositivo)
- Attendibilità: elevata (fonti corrette e ben integrate)
- Originalità: significativa
- Giudizio sintetico:

Articolo solido, autorevole e ben scritto, che si distingue per prospettiva interna e consapevolezza delle aporie del sistema

per un titolo alternativo e un "abstract" così proposto:

La Scuola Forense tra tradizione e metodo casistico
Dall'esperienza parmense una riflessione sulle nuove Linee Guida del C.N.F., sulle aporie applicative della formazione obbligatoria e sulle competenze che attendono l'Avvocatura del futuro.

Il contributo ricostruisce, con taglio tecnico ma vivace, il percorso di trasformazione della Scuola Forense dal modello tradizionale alla didattica casistica, valorizzando l'esperienza parmense come osservatorio delle tensioni tra autonomia locale, uniformità nazionale e incertezze regolatorie. Ne deriva una riflessione critica e attuale sul futuro della formazione forense, chiamata a misurarsi non solo con le riforme ordinamentali, ma anche con le nuove competenze richieste dall'evoluzione della professione, inclusa l'intelligenza artificiale.



ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Dal 3 dicembre 2025 al 23 giugno 2026 il Consiglio si è riunito venticinque volte.

Elenco delle presenze dei Consiglieri alle adunanze:

avv. Francesco Mattioli	n. 23
avv. Matteo de Sensi	n. 23
avv. Maria Rosaria Nicoletti	n. 24
avv. Vittorio Anelli	n. 20
avv. Simona Cocconcelli	n. 23
avv. Angelica Cocconi	n. 10
avv. Giuseppe Cornetti	n. 20
avv. Daria Fanti	n. 24
avv. Filippo Federico	n. 22
avv. Michele Megha	n. 19
avv. Alessandra Mezzadri	n. 22
avv. Maria Pia Pellegrino	n. 23
avv. Alberto Spaggiari	n. 22
avv. Stefano Squarcina	n. 18
avv. Werner Stricker	n. 19

PARERI DI CONGRUITÀ

Dal 3 dicembre 2025 al 23 giugno 2026 l'apposita commissione consiliare (ovvero il Consiglio) ha espresso quarantasette pareri di congruità ed ha svolto sei tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 13 L. 247/2012, due dei quali riusciti.

ESPOSTI

Dal 3 dicembre 2025 al 23 giugno 2026 dal registro dei reclami nei confronti degli iscritti: sono pervenuti quarantacinque esposti; 41 trasmessi al CDD di Bologna, altri ai COA di Milano, Agrigento, Pescara e Nola.

RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Decisioni delle delibere consiliari dal 3 dicembre 2025 al 23 giugno 2026:
Ammesse: 103
Rinunciate: 3
Inammissibili: 16

AGGIORNAMENTO ALBI

ISCRIZIONI

- Gaetano PIRILLO, dal COA di Crotone, delibera 8 gennaio 2026;
- Felicia Anna AMBROSIO, delibera 15 gennaio 2026;
- Noemi Margherita CICCOTTO, delibera 27 gennaio 2026;
- Helena LUCCHINI, delibera 3 febbraio 2026;
- Maria Giulia CORAZZA, delibera 17 febbraio 2026;
- Matteo BORRINI, delibera 24 febbraio 2026;
- Federico DENTI, delibera 12 maggio 2026 (all'Elenco speciale);
- Federica TRAINITO, delibera 16 giugno 2026;
- Maria Vittoria DETULLIO, delibera 16 giugno 2026.

CANCELLAZIONI

- Carlandrea CREMONINI, delibera 10 dicembre 2025;
- Simona ONESTI, delibera 10 dicembre 2025;
- Anna Maria PIAZZA, delibera 10 dicembre 2025;
- Rossella TAIBAH, delibera 10 dicembre 2025;
- Laura VILLATA, delibera 10 dicembre 2025;
- Fabrizio BIANCHINI, delibera 8 gennaio 2026 e decorrenza 17 dicembre 2025;
- Andrea REGOLISTI, delibera 8 gennaio 2026 e decorrenza 17 dicembre 2025;
- Giuseppina CARAMUTA, al COA di Vallo della Lucania, delibera 8 gennaio 2026 e decorrenza 19 dicembre 2025;
- Virginia PAPOTTI, al COA di Reggio Emilia, delibera 27 gennaio 2026 e decorrenza 12 gennaio 2026;
- Giulio DE MARCHI, delibera 24 marzo 2026;
- Chiara Angela Rebecca CASTELLI, delibera 5 maggio 2026 e decorrenza 30 aprile 2026;
- Lisa NORDIO, al COA di Treviso, delibera 5 maggio 2026 e decorrenza 30 marzo 2026.
- Enrico BORDI, delibera 3 giugno 2026
- Luigia CASTIGLIEGO, delibera 3 giugno 2026
- Andrea Banzola, delibera 23 giugno 2026
- Francesca PONGHELLINI, delibera 23 giugno 2026

PRATICANTI SEMPLICI

Iscritti: 11
Cancellati: 16

PRATICANTI LAUREANDI

Iscritti: 4

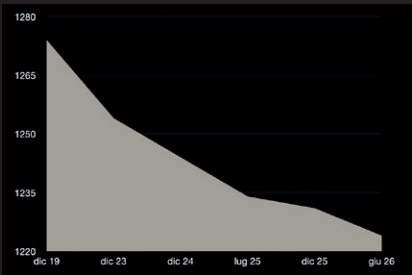
PRATICANTI ABILITATI

AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Iscritti: 6
Cancellati: 2

al 23 giugno 2026 gli iscritti all'albo erano **milleduecentoventiquattro**

dic 19	1274
dic 23	1254
dic 24	1244
lug 25	1234
dic 25	1231
giu 26	1224



Avvocati alla prova dell'equo compenso.

La doppia anima: “avvocato-impresa” e “avvocato-consumatore”

Sono trascorsi tre anni dalle mie prime considerazioni in materia di “equo compenso”, oggetto dell’articolo *“Le tante ombre della disciplina dell’equo compenso: mero “specchietto per le allodole”?”*. pubblicato nel n. 2/2023 di questa rivista.

All’epoca, peraltro, non era stata ancora adottata, dal CNF, la specifica disposizione del codice deontologico che costituisce l’occasione delle presenti riflessioni.

Riflessioni che concerneranno anche una significativa *querelle* che ha contrapposto l’Autorità *antitrust* al CNF e che ha visto il nostro organismo rappresentativo sostanzialmente soccombere rispetto alle contestazioni che l’Autorità garante gli aveva rivolto circa il contenuto dell’art. 25 bis del codice deontologico, rubricato *“violazione delle disposizioni in materia di equo compenso”*; ciò, in quanto, nella prospettazione dell’Autorità stessa, il CNF avrebbe accreditato l’idea di una operatività omnivalente dell’equo compenso, anziché mera ipotesi derogatoria rispetto al principio sancito dall’art. 13, comma 3, l. n. 247/2012 (e ripreso dall’art. 25, comma 1 del codice deontologico): **“la pattuizione dei compensi è libera”**.

Pattuizione che – lo ricordo incidentalmente – richiede la forma scritta *ad substantiam*.

A tal riguardo, va, infatti, evidenziato che, sebbene l’art. 13, comma 2, della l. n. 247/2012, sancisca: *“Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”*, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tal modo, non

sia stato svolto alcun intervento derogatorio a discapito dell’art. 2233, u.c., cod. civ., secondo cui, invece: *“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”*.

Ad avviso della Cassazione, la nostra legge professionale, lungi dall’innovare la forma del patto, *“che resta quella scritta a pena di nullità”*, avrebbe solo disposto circa il *“momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell’incarico professionale”* (cfr., ad es., Cass 8.6.2025, n. 15270).

Tutti conosciamo la parabola (discendente o ascendente, è valutazione che rimetto a ciascuno di voi) che ha caratterizzato la posizione degli Avvocati, oggetto di una significativa rivisitazione, sotto la spinta, soprattutto, dell’ordinamento euro-unitario che, progressivamente, ha smantellato il tabù della qualificazione dell’attività professionale in termini di impresa, nella particolare declinazione della esigenza di regolamentazione della concorrenza e, quindi, del *mercato dei professionisti*; ciò, in combinato disposto con l’emersione della qualificazione del cliente/assistito come *consumatore*. Le tappe di questo percorso di cambiamento, che ha interessato il sistema tariffario, sono note.

Si parte dal “decreto Bersani”, n. 223/2006 che eliminò il principio della inderogabilità dei minimi, per giungere all’art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, con cui fu disposta l’abrogazione delle

«tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» ed introdotto, per il caso di liquidazione giudiziale dei compensi, il riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministero.

La nuova normativa fu motivata con la necessità di aprire la professione alla concorrenza ed avvantaggiare così i giovani ed i consumatori.

L’Avvocato avrebbe assunto, per tale via, la qualità di “para imprenditore”.

Lo ha affermato a chiare lettere anche l’*Antitrust* nella specifica vicenda che ha interessato la disposizione deontologica in materia di equo compenso: *«Gli avvocati, in quanto prestano i propri servizi professionali a titolo oneroso, in forma indipendente e assumono, quindi, i rischi finanziari relativi allo svolgimento di tali servizi, svolgono attività economica e possono, pertanto, essere qualificati come imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, senza che la circostanza che l’esercizio della professione sia regolamentato possa far pervenire a conclusioni diverse. È ormai, infatti, acquisito che anche le professioni regolamentate sono soggette al diritto antitrust»*

E se gli avvocati sono “imprese”, *«conseguentemente, il relativo Ordine professionale - nella fattispecie il CNF - può essere qualificato alla stregua di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, in quanto ente rappresentativo di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, che agisce con l’obiettivo di “regolare e orientare l’attività degli iscritti nell’offerta delle proprie*

prestazioni professionali incidendo sugli aspetti economici della medesima» » (Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvedimento n. 31515 – adunanza 25.3.2025).

E cosa dice l'art. 101 TFU?

“1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione...”

Questa, in sintesi, la regola: l'Avvocato deve operare sul mercato in qualità di impresa, senza “cartelli” e “tariffari” che condizionerebbero la concorrenza. Da qui, il principio della **pattuizione libera dei compensi**.

Senonché, privato l'ordinamento delle garanzie insite nel sistema delle tariffe e dell'inderogabilità dei relativi minimi, con l'acuirsi di molteplici fattori (crisi economica; accesso non contingentato alla professione; lusinghe di modelli di studi strutturati come imprese, talvolta anche multinazionali) si è proposta l'altra faccia della medaglia: l'Avvocato è entrato nel novero dei soggetti potenzialmente interessati dalla vulnerabilità economica.

Alla figura dell'“Avvocato-impresa” si è, così, aggiunta quella dell'“Avvocato-consumatore” nella declinazione di “parte debole del rapporto negoziale”.

La stessa asimmetria che, ad esempio, caratterizza, quantomeno per definizione, la posizione del lavoratore dipendente rispetto al datore di lavoro che, in quella relazione negoziale, riveste il ruolo di “parte forte”. Ed è così che, come per i prestatori di lavoro viene in gioco il concetto sancito dall'art. 36 Cost. in materia di

“equa retribuzione”, ai professionisti l'ordinamento ha riservato l'“equo compenso”.

“Equo compenso” che, si badi bene, opera come una sorta di paracadute, destinato ad aprirsi **solo** allorché l'“Avvocato-impresa” perda quella qualità soggettiva, assumendo, invece, la posizione di “Avvocato-consumatore”.

Tanto il prestatore di lavoro, quanto il consumatore, rivestono, a tutti gli effetti ed in termini, per così dire, sistematici, lo status di “parte debole del rapporto”.

Non così anche l'Avvocato.

Quest'ultimo si trasformerà in “parte debole” esclusivamente in determinate situazioni: nelle occasioni di rapporti con un *numerus clausus* di committenti, aventi lo status di “parte forte”.

CHI SONO I CONTRAENTI FORTI?

L'elenco si ricava dall'art. 2 della legge 21.4.2023, n. 49:

1. imprese bancarie e assicurative, loro controllate e loro mandatarie;
2. P.A. e società a partecipazione pubblica;
3. imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato più di 50 dipendenti o presentati ricavi superiori a 10 milioni di euro (sono esclusi: società di cartolarizzazione e agenti della riscossione; questi ultimi debbono, comunque, garantire “**compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta**”⁽¹⁾).

COSA SI INTENDE PER “EQUO COMPENSO”?

La legge indica una definizione, per così dire, “portante” ed altre “di spe-

1 “Adeguatezza all'importanza dell'opera” pare esser più che altro una enunciazione di principio: quando può dirsi “adeguato” un compenso; come si fa a misurarlo rispetto all'importanza dell'opera? “Adeguatezza” del compenso, comunque, non coincide con “equo compenso”, altrimenti la deroga non avrebbe ragion d'essere.

cificazione”.

L'art. 1, comma 1, precisa: *Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato (i) alla quantità e (ii) alla qualità del lavoro svolto, (iii) al contenuto e (iv) alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali contenenti i cosiddetti parametri.*

Correlativamente:

l'art. 3, comma 1, sancisce la nullità di clausole che non prevedono “*un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tal fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera*”.

La disposizione introduce, poi, una presunzione di nullità, allorché si tratti di “*compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi*”, fissati dai decreti ministeriali per le varie categorie di professionisti;

l'art. 3, comma 2, sancisce, del pari, la nullità per pattuizioni che “*comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso*”.

La definizione consta, a ben vedere, di due parti.

Il compenso del professionista:

a) deve esser **proporzionato** rispetto a una serie di elementi di raffronto:

- (i) quantità del lavoro svolto;
- (ii) qualità del lavoro svolto;
- (iii) contenuto della prestazione professionale;
- (iv) caratteristiche della prestazione professionale.

b) deve esser, altresì, **conforme ai compensi previsti dai decreti**.

In precedenza ⁽²⁾, avevo paventato il rischio che la giurisprudenza, anziché riempire di contenuto la definizione, si sarebbe appiattita sulla seconda parte della previsione; sulla parte, cioè, ove si prescrive che l'e-

2 Il richiamo è ancora all'articolo pubblicato su “Cronache” n. 2/2023,

quità debba misurarsi con i parametri ministeriali.

In realtà è successo ... di peggio!

Cass. 11.7.2025, n. 19049- tramite *obiter dictum*, invero - ritiene che il legislatore abbia espresso *“la evidente volontà” “di assimilare i parametri minimi fissati dall’apposito decreto alla misura dell’equo compenso”*.

Aggiunge che si tratterebbe di *“esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell’art. 35, e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell’esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione”*.

Ora, è pur vero che i parametri minimi, per definizione, scongiurano l’effetto di mortificare la professionalità dell’Avvocato, perché: a) non sono meramente simbolici; b) non pregiudicano il decoro della professione.

Ma la *ratio* della legge sull’equo compenso ha un respiro ben più ampio e va al di là dell’esclusione di onorari simbolici e indecorosi.

Il compenso dev’esser, infatti, ispirato al criterio di **proporzionalità** con i vari elementi dell’apporto (quantità, qualità, ecc.)

Diversamente opinando, il legislatore, anziché optare per l’enfasi definitoria che coinvolge il criterio della proporzionalità, ben avrebbe potuto rinviare, *per relationem*, ai meri valori minimi dei parametri.

Così non è stato:

- l’art. 1 parla di conformità *“ai compensi previsti ... a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”* (cui rinvia anche dall’art. 3, comma 5);

- l’art.3, comma 1, considera *“nulle” “le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi...”*;

- l’art. 3, comma 6, impone, al

giudice investito della rideterminazione dei compensi non equi, di attenersi ai **“parametri previsti dai decreti ministeriali...”**;

- l’art. 5, comma 3, ha imposto agli ordini di adottare disposizioni deontologiche per sanzionare i professionisti che violassero l’obbligo di convenire o preventivare l’equo compenso **“determinato in applicazione dei pertinenti decreti ministeriali”**. Insomma, con buona pace di quel che pare emerga in giurisprudenza, di richiamo ai cosiddetti “minimi” nella legge non v’è traccia!

Aggiungasi che di “minimi” nemmeno si parla nei decreti ministeriali.

Vengono, infatti, indicati dei valori **medi** che costituiscono il **compenso di riferimento**; questo compenso di riferimento potrà esser, a seconda dei casi, in sede di liquidazione giudiziale, aumentato o diminuito fino (di norma) al 50%, tenuto conto, come precisa l’art. 4, comma 1, d.m. 55/2014, *“delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate....”*

Criteri di vera e propria **personalizzazione che, in tema di equo compenso, sono espressamente ricondotti alla proporzionalità rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione professionale**.

Elementi di cui la “pattuizione” dovrà dare motivatamente conto, soprattutto allorché indichi valori inferiori a quelli, per così dire, ordinari, ossia i valori medi, dei parametri ministeriali. Valori che, in ogni caso, debbono esser **integrati col rimborso delle spese generali forfetarie** in misura fissa e obbligatoria, in ragione delle previsioni del d.m. 147/2022, pari al 15% (cfr. parere CNF 38/2024; al-

trisi, Cass. 15985/2020).

QUID PER LE CONSULENZE?

Resta, però, anche da dipanare il nodo delle consulenze - continuative e non - posto che il decreto ministeriale dei parametri per gli Avvocati non pare disciplinare direttamente tale attività.

Escludo che si possa assimilare la consulenza alla assistenza stragiudiziale ed utilizzare, così, i relativi parametri.

A mio parere, infatti, trattasi di attività profondamente diverse tra loro, in quanto l’assistenza stragiudiziale dovrebbe esser caratterizzata da un *quid pluris* rispetto a quella consulenziale: nell’assistenza deve ricorrere una interlocuzione con un soggetto ulteriore, un “avversario”, col quale si rapporterà il professionista, in rappresentanza dell’assistito per addivenire, ad esempio, ad una conciliazione.

Elementi che non ricorrono nella consulenza.

Come individuare l’equo compenso in siffatta fattispecie, quindi?

La legge n. 49/2023, come visto, individua, nei parametri ministeriali, il criterio imprescindibile che andrà, poi, personalizzato in ragione delle caratteristiche e della qualità della prestazione professionale.

La legge professionale, n. 247/2012, all’art. 13, comma 3, prevede che avvocato e cliente possano pattuire un compenso orario (*“La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione tempo ...”*).

Com’è noto, il d.m. n. 147/2022 ha attuato tale disposizione e, nel prevedere il compenso orario, lo ha quantificato in un importo compreso tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 500,00, per ogni ora o frazione di ora.

In realtà, l’inserimento di tale specificazione nel decreto dei parametri può suscitare qualche perplessità, per così dire, operativa.

I parametri, com’è noto - a prescindere dalla loro rilevanza ai fini dell’equo compenso - sono stati introdotti nell’ordinamento con una funzione

suppletiva, in vista della determinazione giudiziale del compenso spettante al professionista. Sicchè l'intervento giudiziale potrà interessare l'applicazione del compenso orario solo se ed in quanto le parti abbiano pattuito un compenso a tempo e ... singolarmente abbiano trascurato di quantificarne l'ammontare!

Ad ogni buon conto, per quel che concerne il nostro tema, nell'attuale assetto ordinamentale, fino a quando non interverrà, auspicabilmente, una disciplina *ad hoc* per la prestazione professionale squisitamente consulenziale, non paiono esservi alternative rispetto alla utilizzazione, per la determinazione dell'equo compenso, dei parametri per il compenso orario previsti nella disciplina regolamentare; ciò, anche nella misura minima posta che, a differenza degli altri parametri, non è prevista una "tariffa" media, suscettibile di riduzione o incremento.

EQUO COMPENSO E DOVERI DEONTOLOGICI

Tutti noi, agli inizi di aprile di quest'anno, abbiamo ricevuto, dal CNF, una mail, concernente l'entrata in vigore della modifica dell'art. 25 bis del codice deontologico forense in materia di equo compenso.

Cosa era successo?

La legge sull'equo compenso, all'art. 5, comma 5, ha fatto obbligo, agli ordini ed ai collegi professionali, di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, di due obblighi:

- 1) "di convenire o di prevenire un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei pertinenti decreti ministeriali";
- 2) "di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professiona-

le deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge".

IL CNF con delibera 275 del 23.2.2024, ha aggiunto, nel codice, l'art. 25 bis- "**Violazione delle disposizioni in materia di equo compenso**".

Questa la disposizione deontologica entrata in vigore il 2.7.2024:

1. *L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.*

2. *Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.*

3. *La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento."*

Nella relazione di accompagnamento si legge che: "...La tenuità delle misure delle sanzioni tiene conto del dibattito emerso durante i lavori preparatori della legge n. 49, laddove è stato evidenziato che il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo una vittima di un cliente "forte", e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi e/o sanzioni. Per altri versi – ed è questa la ragione per cui è prevalsa alla fine la previsione legale degli illeciti deontologici – non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe

rischiato di minare la effettiva precettività delle norme. Ed inoltre, l'argomento del rilievo disciplinare ben può essere utilizzato, dall'avvocato, nelle trattative con i clienti "forti", per sottrarsi alle pressioni più spinte, ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose".

Sennonché, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il 25.3.2025, con provvedimento n. 31515, ⁽³⁾ ha avviato, nei confronti del CNF, un procedimento per abuso di posizione dominante, ex art. 101 TFUE.

L'Antitrust ha ravvisato, nella formulazione dell'art. 25 bis del codice deontologico, una "valenza generale", in quanto preposto a "vieta(re) a qualsiasi professionista di chiedere compensi inferiori ai parametri forensi", in quanto tale "suscettibile di essere applicata in ogni rapporto professionale, anche intercorrente tra l'avvocato e clienti diversi dai c.d. grandi clienti individuati dall'articolo 2, comma 1, della L. n. 49/2023 e, quindi, anche a prescindere dalle effettive possibilità di negoziazione del compenso da parte del professionista e dalla verifica in concreto della circostanza che quest'ultimo potesse essere o meno parte debole del rapporto".

Perfino la surriportata relazione è stata ritenuta, dall'Autorità, emblematica dell'intenzione, del CNF, di veicolare, tramite quella previsione, l'obbligo indistinto, disciplinarmente sanzionato, di applicazione dei parametri, in luogo della pattuizione libera dei compensi.

Lettura estensiva che avrebbe, addirittura, inficiato un parere reso, dal CNF, al COA di Torino.⁽⁴⁾

Cosicché, tramite questo coacervo di (a mio parere) suggestioni, il CNF,

³ <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2025/14-25.pdf>

⁴ Trattasi del parere n. 38 del 26 giugno 2024: <https://codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-torino-pone-il-seguente-quesito-se-sia-possibile-in-sede-di-accordo-contrattuale-2233-c-c-e-o-di-partecipazione-ad-un-bando-pubblico-operare-una-riduzione-degli-esposti-forfet/>

ad avviso dell'Antitrust, avrebbe “*veicolato agli iscritti il chiaro messaggio circa l'importanza di attenersi alle regole deontologiche in materia di compensi*”, travisando, sostanzialmente, i limiti derogatori della disciplina dell'equo compenso, mediante “*azioni idonee a orientare e a incidere sul comportamento economico dei professionisti vigilati, dissuadendoli dal pattuire compensi inferiori ai parametri forensi per non essere attenzionati dal CNF stesso ed incorrere in tali rilievi*”...

Questa è la **svilente considerazione** che l'Autorità garante ha, evidentemente, degli Avvocati, dimenticando che è categoria ben avvezza a confrontarsi quotidianamente con disposizioni normative d'ogni tipo!

L'istruttoria dell'Antitrust ha comportato una serie di reazioni, anche da parte dell'UNCC- Unione nazionale delle camere civili, che ha lamentato l'ingravescente equiparazione dell'Avvocatura ad un'attività economica ordinaria, a discapito del ruolo pubblico e costituzionale della professione forense.

Fatto sta che il CNF ha optato per una linea di particolare accondiscendenza all'iniziativa dell'Antitrust.

“*Con il massimo spirito collaborativo ... senza alcun ammissione di responsabilità quanto al presunto illecito concorrenziale*”, il CNF, il 15.7.2025, si è impegnato ad integrare la disposizione deontologica, “*al fine di chiarire espressamente che la norma si applica esclusivamente ai rapporti tra il professionista ed i clienti di cui all'art. 2 della legge n. 4972023, e che non amplia la portata applicativa delle disposizioni dell'equo compenso*”.

Al contempo, si è impegnato a darne massima diffusione agli iscritti, con ogni strumento di comunicazione disponibile, inclusi i canali social e ad organizzare, ogni anno, per tre anni consecutivi, un convegno /incontro formativo di dimensione nazionale sul tema della disposizione deontolo-

gica in materia di equo compenso.⁽⁵⁾

Su tali basi, l'Autorità Antitrust, ritenutasi ... soddisfatta, ha chiuso il procedimento, con provvedimento 31724 del 12.11.2025,⁽⁶⁾ “*senza accertare l'infrazione*”, obbligando, il CNF, a trasmetterle relazioni semestrali sulla esecuzione degli impegni e “*annuali per gli anni successivi*” (per quanti, in realtà, non è stato precisato...!).

Questa, quindi, la norma vigente, con le integrazioni in grassetto oggetto degli “impegni” assunti con l'Antitrust:

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l'avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore: a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate, e delle loro mandatarie; b) delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veico-

5 cfr gli “impegni” allegati al provvedimento n. 31637 dell'AGCM, in <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2025/30-25.pdf> (pagg. 21 e ss)

6 In <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2025/46-25.pdf> (pagg. 7 e ss.)

lo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti **di cui al comma 1**, siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. **Il divieto di cui al primo comma e l'obbligo di cui al secondo comma non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo.**

4. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Quali vincoli derivano per l'Avvocato?

Il primo: l'Avvocato non può concordare, con i clienti forti, un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti

Il secondo: se è l'Avvocato a predisporre l'accordo da sottoporre ai clienti forti, ha l'obbligo di avvertirli, per iscritto, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

La dicotomia di comportamenti appare singolare: il primo, all'evidenza, assorbe e contiene anche il secondo. A meno di non voler paradossalmente ipotizzare che, assolto, ma inutilmente, l'obbligo di avvertimento, il professionista possa, a quel punto, ugualmente dar corso alla pattuizione di compensi non equi, entrando in

rotta di collisione col primo obbligo. Quindi, potrebbe verificarsi il caso che:

- a) l'Avvocato formuli, per iscritto, l'avvertimento al cliente della riconduzione della sua attività sotto l'egida dell'equo compenso;
- b) il cliente... opponga resistenza e controproponga un compenso sotto soglia;
- c) a quel punto l'Avvocato si troverebbe di fronte ad un bivio: rifiutare l'incarico; oppure formalizzare l'accordo alle condizioni peggiorative controproposte dal cliente, così esponendosi – verosimilmente -alla violazione del comma 1 dell'art. 25 bis del codice deontologico!

Ma il compenso sotto soglia integra clausola nulla (nullità di protezione) e l'Avvocato potrebbe chiedere l'intervento del giudice ex art. 3, comma 5 l. n. 49/2023, per *“la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata”* e, se del caso, ottenere anche, ex art. 4, c. 1, la condanna del *“cliente al pagamento di un indennizzo ... fino al doppio della differenza, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno”*;

Sicché si avrebbe che, in linea astratta, questa tutela possa esser chiesta da un professionista che, a rigor di logica, abbia accettato – magari anche suo malgrado - un incarico senza il riconoscimento dell'equo compenso e, quindi, sia incappato in una violazione disciplinare!

A complicare ulteriormente le cose sta il fatto che, come visto, non si può, a mio parere, automaticamente ritenere rispettato il principio dell'equo compenso con la mera applicazione dei “minimi” dei parametri.

La forbice, in riduzione od in aumento, dei compensi medi di riferimento, è questione che va valutata in relazione alla proporzionalità, utilizzando i criteri di **personalizzazione del**

compenso professionale, sempre con l'aggiunta delle irrinunciabili spese generali forfetarie in misura corrispondente al 15% del compenso. In altre parole, il compenso “minimo” potrebbe non esser adeguato/proporzionato rispetto all'attività richiesta all'Avvocato.⁷⁾

I “MODELLI STANDARD DI CONVENZIONE” E L'OSSERVATORIO

La legge, all'art. 6, prevede la facoltà, per i clienti “forti”, di adottare, d'intesa con i Consigli nazionali degli ordini, modelli *standard* di convenzione. I compensi ivi previsti *“si presumono equi fino a prova contraria”* Trattasi di soluzione che, all'evidenza, prescinderebbe da un'adeguata personalizzazione dei parametri, non essendo certo possibile ipotizzare, in una convenzione *standard*, ad esempio, la “qualità del lavoro svolto”.

A tal proposito, il componente CNF dell' “Osservatorio nazionale sull'equo compenso” ex art. 10, l. n. 49/2023, nella relazione per l'anno 2025 (prot. Min giustizia 2.2.2026, n. 4185)⁸⁾ da inoltrare alle Camere, ha dichiarato che *“non sono stati adottati modelli standard di convenzione”* La relazione riferisce, peraltro, di osservazioni svolte dal CNF a proposito del risalente *“schema tipo di convenzione diramato dal Ministero del lavoro agli istituti di patronato il 29.6.2008”* (in realtà è del 29.5.2008) con cui è stata evidenziata *“la necessità di una revisione finalizzata ad aggiornare l'importo dei compensi alla quantità e qualità del lavoro svolto, sia pur nel rispetto del principio solidaristico che governa la materia”* Inoltre, si apprende che *“sul versante deontologico, allo stato non sono pendenti procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale Forense, né si ha notizia che ve ne siano dinanzi ai Consigli Distrettuali di di-*

sciplina”.

CONCLUSIONI

La legge e la normativa deontologica impongono, all'Avvocato, ogni qualvolta dovesse entrare in contatto con clienti “forti” (e solo con costoro) il dovere di farsi parte attiva per evidenziare la necessità di concordare un compenso equo.

In tale prospettiva, i minimi dei parametri non sono la panacea: l'indicazione dovrebbe prendere le mosse dai compensi medi e solo allorché le ipotizzabili personalizzazioni lo consentano (in ragione della valutazione di proporzionalità tramite i criteri inerenti quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione dedotta in incarico) variare il compenso, anche in ribasso, giammai, però, sotto i minimi.

Quale sia il valore utilizzato, occorre rammentare che la maggiorazione del 15% è elemento essenziale, che concorre a formare l'equo compenso.

Tale processo di confronto, a ben vedere, richiede che la parte debole del rapporto negoziale, ossia l'Avvocato – consumatore, metta in campo una serie di iniziative che travalichino la posizione individuale, per la tutela degli interessi della categoria e, segnatamente, del decoro della professione.

Quest'ulteriore ruolo, proattivo, appunto, è attestato dalla rilevanza deontologica di eventuali inerzie del professionista.

Sicché, la sua posizione di parte debole è del tutto peculiare, avendo, viceversa, il dovere di persuadere la controparte al rispetto della disciplina normativa, nella consapevolezza, altrimenti, di esporsi al rischio di incorrere in violazioni deontologiche.

Angelo Di Monte

7 Per l'applicazione dell'equo compenso anche al professionista chiamato a svolgere le funzioni di sindaco in una società, cfr., ad esempio, T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, 16.10.2019, n. 761

8 reperibile all'indirizzo: https://fnovi.it/sites/default/files/4185u_compressed.pdf

Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. “AI ACT”) e Legge 23 settembre 2025, n. 132 (c.d. “legge italiana sull’AI”) - elenco adempimenti in ordine cronologico

C’è una domanda che, da qualche tempo, ricorre con una certa insistenza negli studi legali: da quando si applica, esattamente, l’AI Act?

Fino a pochi giorni fa la risposta era già articolata — “dipende”, appunto, da soggetto, sistema e livello di rischio.

Ora lo è ancora di più: dopo l’approvazione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026 e il via libera definitivo del Consiglio dell’Unione europea del 29 giugno 2026, il pacchetto “Digital Omnibus” è entrato nella fase conclusiva dell’iter. Alla data del 1° luglio 2026 resta da attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e la conseguente entrata in vigore formale, prevista secondo le regole generali il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Capire in quale fase ci si trovi oggi, dunque, non è più un esercizio stabile: è un terreno che si muove come quello della tecnologia alla quale facciamo riferimento, e che richiede di distinguere con precisione tra norme già vigenti, modifiche europee approvate ma in attesa di pubblicazione e decreti nazionali ancora in corso di adozione.

Il punto più rilevante per chi lavora sul campo riguarda proprio i sistemi di IA ad alto rischio, che dovevano originariamente diventare pienamente operativi dal 2 agosto 2026.

I co-legislatori hanno scelto di dare priorità a questa parte del pacchetto, concordando un’applicazione

differita e scaglionata: le nuove disposizioni si applicheranno dal 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio stand-alone o indipendenti, e dal 2 agosto 2028 per quelli integrati in prodotti già regolati dalla normativa settoriale dell’Unione.

Non tutto, però, va nella direzione di un allentamento.

Sul fronte dei contenuti sessuali generati artificialmente la linea si è fatta anzi più severa: il testo approvato introduce un divieto specifico per le pratiche di IA legate alla generazione di contenuti sessuali o intimi non consensuali e di mate-

riale pedopornografico.

Dal 2 dicembre 2026 saranno vietati i sistemi capaci di generare immagini di nudo di persone reali o di alterare fotografie esistenti per rivelare parti intime, salva la verifica del testo definitivo pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si muovono anche altre scadenze minori, ma non per questo trascurabili nella pratica di chi deve organizzarsi per tempo.

L’istituzione, da parte delle autorità nazionali, delle sandbox regola-



mentari dedicate all'IA slitta al 2 dicembre 2027. Il periodo di grazia concesso ai fornitori per adeguarsi agli obblighi di marcatura dei contenuti generati artificialmente si accorcia, invece, da sei a tre mesi, con nuova scadenza al 2 dicembre 2026 per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026.

Il pacchetto interviene poi su alcuni nodi più tecnici, ma di interesse diretto per chi fa consulenza: chiarisce le competenze dell'Ufficio per l'IA nella supervisione dei sistemi basati su modelli generici quando modello e sistema condividono lo stesso fornitore, elencando le eccezioni — forze dell'ordine, gestione delle frontiere, autorità giudiziarie, istituti finanziari — per cui restano competenti le autorità nazionali.

Introduce, anche, un meccanismo, attivabile tramite atti di esecuzione, per evitare sovrapposizioni tra i requisiti orizzontali dell'AI Act e quelli già previsti da normative settoriali analoghe: i prodotti coperti dal regolamento sui macchinari, per esempio, restano fuori dall'applicazione diretta della legge sull'IA, anche se la Commissione potrà comunque introdurre, per quella via, requisiti specifici di salute e sicurezza sui sistemi ad alto rischio.

Resta da verificare il passaggio formale della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea: fino a quel momento il testo va richiamato come Digital Omnibus approvato dai co-legislatori, ma non ancora pubblicato né formalmente entrato in vigore.

Un primo equivoco da sgombrare, in ogni caso, resta valido a prescindere dallo slittamento delle date: pensare che questa disciplina riguardi solo chi produce tecnologia.

Non è così. L'AI Act parla a chi sviluppa sistemi di intelligenza artificiale, ma anche a chi li immette sul mercato, a chi li mette in servizio, a chi semplicemente li utilizza nella propria attività professionale — avvocati, datori di lavoro, committenti, pubbliche amministrazioni, e in particolare chi opera in settori dove l'impatto sui diritti delle persone è più diretto: sanità, lavoro, giustizia.

Proprio per questo, oggi più che mai, avere sotto mano una mappa aggiornata delle scadenze significa poter trasformare una normativa vasta, frammentata e ora anche in parziale movimento in uno strumento di lavoro concreto — utilizzabile sia in fase di consulenza sia nella gestione interna dello studio.

La legge italiana n. 132/2025, dal canto suo, non si discosta da questo impianto: riconosce il primato del regolamento europeo, ne accompagna l'attuazione nel contesto nazionale, e riafferma principi come trasparenza, responsabilità, centralità della persona, spiegabilità, sicurezza, controllo umano e protezione

dei dati personali. La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025, costituisce oggi la base nazionale vigente; i decreti legislativi attuativi sono invece ancora in corso di adozione.

Normativa italiana in corso di attuazione

Sul fronte nazionale occorre segnalare un ulteriore sviluppo, distinto dal Digital Omnibus europeo. Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, due schemi di decreto legislativo attuativi della legge 23 settembre 2025, n. 132, volti ad adeguare l'ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689.

Il primo schema riguarda, tra l'altro, i poteri delle autorità nazionali per l'IA, la governance interna, il regime sanzionatorio, lo spazio di sperimentazione regolamentare, la formazione, il lavoro, le professioni intellettuali, la sanità e la pubblica amministrazione. In tale quadro AgID e ACN assumono un ruolo centrale, rispettivamente sul versante della notifica e su quello della vigilanza del mercato e del punto di contatto unico, ferme le competenze delle autorità settoriali.

Il secondo schema interviene invece sull'impiego dei sistemi di IA nelle attività di polizia e sui profili di responsabilità civile e penale, inclusi i limiti all'identificazione biometrica remota e il raccordo con le garanzie previste dall'AI Act.

Si tratta tuttavia di testi ancora non definitivi: gli schemi sono stati approvati solo in via preliminare e devono completare il relativo iter, con i pareri delle Commissioni parlamentari e delle autorità competenti, prima dell'eventuale approvazione finale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per questa ragione, allo stato, essi non modificano ancora l'elenco degli adempimenti vigenti, ma impongono di segnalare che la disciplina nazionale di dettaglio è in fase avanzata di attuazione e potrà richiedere un ulteriore aggiornamento dello schema.

Quello che ne esce è meno un trattato e più una bussola: serve a orientarsi, a capire cosa è già obbligatorio oggi e cosa lo diventerà tra qualche mese, senza promettere di esaurire la materia.

Del resto, di fronte a una normativa così nuova e in continua evoluzione applicativa, forse la cosa più utile che si possa offrire a chi fa questo mestiere è proprio uno schema chiaro a cui appoggiarsi — sapendo che andrà aggiornato al momento della pubblicazione del Digital Omnibus nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e della pubblicazione dei decreti legislativi italiani definitivi.

Buona consultazione.

Alberto Magnani

P.S. = “Nel linguaggio operativo, l’espressione “Fascicolo GPAI” può essere usata per indicare l’insieme della documentazione tecnica che il fornitore di un modello di intelligenza artificiale per finalità generali è tenuto a predisporre e mantenere aggiornata ai sensi dell’AI Act. Il Regolamento, in realtà, non adopera questa formula come denominazione autonoma, ma disciplina un vero e proprio obbligo documentale: il fornitore deve redigere e aggiornare la documentazione tecnica del modello, comprensiva del processo di addestramento e di prova e dei relativi risultati di valutazione, secondo i contenuti minimi previsti dall’Allegato XI. A questa si affianca un ulteriore set informativo, destinato ai fornitori a valle che integrano il modello nei propri sistemi, con i contenuti minimi indicati nell’Allegato XII. In questo senso, il cosiddetto “Fascicolo GPAI” può essere descritto, in termini pratici, come il dossier tecnico del modello: serve a rendere verificabili struttura, sviluppo, capacità, limiti, logiche di addestramento e condizioni di integrazione del modello stesso, assolvendo a una funzione di compliance, trasparenza e vigilanza nei confronti delle autorità competenti e, per quanto rileva, degli operatori downstream. La base normativa di riferimento è data dall’art. 53 del Regolamento (UE) 2024/1689, in combinato disposto con gli Allegati XI e XII.”

Nota metodologica. Lo schema che segue è il risultato di una lavorazione automatizzata effettuata mediante ChatGPT Enterprise, sulla base di istruzioni, selezione delle fonti e controllo finale a cura dell'autore. L'impiego dell'IA ha avuto funzione di supporto redazionale e di sistematizzazione e non sostituisce il giudizio professionale dell'autore, né esclude in astratto il rischio di errori o omissioni. In termini strettamente normativi, il dovere di controllo non è formulato come verifica dell’"output" di uno specifico sistema, ma si ricava, per le professioni intellettuali, dal combinato disposto dell’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 – che consente l’uso dell’IA solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale e informativa chiara al cliente – e dell’art. 3, comma 3, della stessa legge, che richiede autonomia decisionale dell'uomo, sorveglianza e intervento umano; nello stesso senso si colloca anche l’art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 sull’alfabetizzazione in materia di IA. Nel caso specifico non sono stati utilizzati dati personali. Qualora, invece, elaborazioni di questo tipo comportino l’uso di dati personali mediante servizi di IA operanti in cloud, sarebbe necessario verificare la conformità al GDPR, in particolare quanto al rapporto con il responsabile del trattamento (art. 28), alle misure di sicurezza (art. 32), all’eventuale valutazione d’impatto in presenza di nuove tecnologie e rischio elevato (art. 35) e, se del caso, ai trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali (art. 44 e ss.).

2 febbraio 2025
1. [UE] Alfabetizzazione minima in materia di IA

Data obbligo	2 febbraio 2025
Soggetti obbligati	Provider e deployer di sistemi di IA; in pratica, imprese, studi, enti e professionisti che sviluppano o usano sistemi di IA.

Adempimento / impegno	Adottare misure, per quanto possibile, per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del personale e di chi usa i sistemi per conto dell’organizzazione, tenendo conto di ruolo, esperienza, istruzione, formazione, contesto d’uso e persone interessate.
Esemplificazione / format	Registro AI literacy: sistemi usati; ruoli coinvolti; formazione base; istruzioni su limiti, supervisione umana, dati, bias, sicurezza; aggiornamenti periodici e tracciabilità delle presenze.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 4 e art. 113.

2. [UE] Pratiche di IA vietate

Data obbligo	2 febbraio 2025
Soggetti obbligati	Chiunque immetta sul mercato, metta in servizio o usi sistemi rientranti nelle pratiche vietate.
Adempimento / impegno	È vietato immettere sul mercato, mettere in servizio o usare sistemi che ricadono nei divieti dell’art. 5, tra cui: tecniche subliminali o manipolative con danno significativo; sfruttamento di vulnerabilità; social scoring; talune pratiche biometriche e predittive; emotion recognition in lavoro e istruzione; scraping indiscriminato di immagini facciali per database di riconoscimento.
Esemplificazione / format	Policy di esclusione: è vietato acquistare, sviluppare o usare sistemi di IA rientranti nei divieti dell’art. 5; ogni progetto IA è sottoposto a check preliminare di liceità con esito scritto.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 5 e art. 113.

2 agosto 2025
3. [UE] Autorità di notifica e organismi notificati per l’IA ad alto rischio

Data obbligo	2 agosto 2025
Soggetti obbligati	Autorità di notifica degli Stati membri e organismi di valutazione della conformità / organismi notificati.

Adempimento / impegno	Notificare solo organismi conformi ai requisiti; gestire domande, accreditamento, modifiche e contestazioni; gli organismi notificati devono verificare la conformità dei sistemi high-risk, cooperare con autorità e mettere a disposizione la documentazione richiesta.
Esemplificazione / format	Fascicolo di notifica/accreditamento con domanda, certificati, ambito di competenza, obblighi operativi e flussi di cooperazione con la Commissione e le autorità nazionali.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, artt. 28-39 e art. 113.

4. [UE] Autorità nazionali competenti e punto di contatto unico

Data obbligo	2 agosto 2025
Soggetti obbligati	Stati membri.
Adempimento / impegno	Istituire o designare almeno un'autorità di notifica e almeno un'autorità di vigilanza del mercato; rendere pubblici i contatti elettronici; designare e notificare alla Commissione un punto di contatto unico; assicurare risorse adeguate e misure di cybersicurezza; riferire periodicamente sulle risorse disponibili.
Esemplificazione / format	Atto nazionale di designazione con compiti, contatti pubblici, risorse, presidio di cybersicurezza e notifica alla Commissione.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 70 e art. 113.

5. [UE] Obblighi generali per i fornitori di modelli di IA per finalità generali (GPAI)

Data obbligo	2 agosto 2025
Soggetti obbligati	Fornitori di modelli di IA per finalità generali.

Adempimento / impegno	Redigere e aggiornare la documentazione tecnica del modello; mettere a disposizione dei fornitori a valle informazioni e documentazione utili per l'integrazione conforme; attuare una policy di rispetto del diritto d'autore e delle riserve di diritti; pubblicare una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti usati per l'addestramento; cooperare con Commissione e autorità competenti.
Esemplificazione / format	Fascicolo GPAI: scheda del modello; training/testing; capacità e limiti; policy copyright; sintesi pubblica dei dati di training; package informativo per integratori.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 53 e art. 113.

6. [UE] Obblighi rafforzati per GPAI con rischio sistemico

Data obbligo	2 agosto 2025
Soggetti obbligati	Fornitori di modelli GPAI con rischio sistemico o che superano le soglie rilevanti.
Adempimento / impegno	Informare la Commissione senza ritardo e comunque entro due settimane quando ricorrono le condizioni di rischio sistemico; effettuare valutazioni del modello e test avversariali; valutare e attenuare i rischi sistemici; tracciare e segnalare incidenti gravi e misure correttive; garantire adeguata cybersicurezza del modello e dell'infrastruttura.
Esemplificazione / format	Piano rischio sistemico GPAI: notifica alla Commissione; adversarial testing; registro rischi/mitigazioni; procedura incidenti; controlli di cybersicurezza; dossier di conformità.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, artt. 52, 55 e 113.

7. [UE] Rappresentante autorizzato UE per fornitori GPAI extra-UE

Data obbligo	2 agosto 2025
Soggetti obbligati	Fornitori di modelli GPAI stabiliti in paesi terzi.

Adempimento / impegno	Prima dell'immissione sul mercato dell'Unione, nominare con mandato scritto un rappresentante autorizzato stabilito nell'UE e metterlo in condizione di svolgere i compiti previsti dal regolamento.
Esemplificazione / format	Mandato scritto al rappresentante autorizzato UE con compiti di verifica documentale, conservazione atti, interlocuzione con l'AI Office e cooperazione con le autorità.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 54 e art. 113.

8. [UE] Riservatezza nelle attività di enforcement

Data obbligo	2 agosto 2025
Soggetti obbligati	Commissione, autorità di vigilanza del mercato, organismi notificati e altri soggetti che applicano l'AI Act.
Adempimento / impegno	Garantire la riservatezza di informazioni e dati ottenuti nell'applicazione del regolamento, tutelando segreti commerciali, proprietà intellettuale, interessi pubblici, procedimenti e informazioni classificate; richiedere solo i dati strettamente necessari e proteggerli con misure di cybersicurezza adeguate.
Esemplificazione / format	Protocollo di riservatezza e minimizzazione dati per ispezioni, richieste documentali, audit e vigilanza.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 78 e art. 113.

10 ottobre 2025

9. [IT] Attività giudiziaria: decisione riservata al magistrato e autorizzazione ministeriale alla sperimentazione

Data obbligo	10 ottobre 2025
Soggetti obbligati	Magistrati, Ministero della giustizia e uffici giudiziari ordinari.

Adempimento / impegno	Ogni decisione su interpretazione e applicazione della legge, valutazione dei fatti e delle prove e adozione dei provvedimenti resta al magistrato; il Ministero disciplina gli impieghi organizzativi e amministrativi; fino alla compiuta attuazione dell'AI Act UE, la sperimentazione e l'impiego negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero, sentite le autorità nazionali; il Ministro promuove formazione specifica.
Esemplificazione / format	Protocollo giudiziario IA: uso solo organizzativo o di supporto; autorizzazione ministeriale preventiva alla sperimentazione; piano formativo per magistrati e personale amministrativo.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 15.

10. [IT] Autorità nazionali italiane per l'IA

Data obbligo	10 ottobre 2025
Soggetti obbligati	AgID, ACN, Presidenza del Consiglio; per i profili di vigilanza del mercato anche Banca d'Italia, CONSOB e IVASS.
Adempimento / impegno	AgID e ACN sono designate quali autorità nazionali per l'IA; AgID cura innovazione, notifica, valutazione, accreditamento e promozione, mentre ACN presidia i profili di cybersicurezza e vigilanza secondo la disciplina vigente. Gli schemi di decreto legislativo approvati in esame preliminarmente il 10 giugno 2026 precisano ulteriormente poteri, coordinamento, ruolo del punto di contatto unico e raccordo con le autorità settoriali, ma non sono ancora disciplina definitiva.
Esemplificazione / format	Atto di designazione e protocollo di coordinamento AgID-ACN con riparto di competenze, flussi informativi e raccordo con Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Garante Privacy; aggiornare dopo la pubblicazione dei decreti legislativi definitivi.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 20.

11. [IT] Diritto d'autore e text/data mining con l'ausilio dell'IA

Data obbligo	10 ottobre 2025
---------------------	------------------------

Soggetti obbligati	Autori che usano strumenti di IA e soggetti che effettuano estrazioni di testo e dati per modelli o sistemi di IA.
Adempimento / impegno	L'opera resta tutelata se, anche con l'ausilio di IA, costituisce risultato del lavoro intellettuale umano dell'autore; le riproduzioni e le estrazioni di testo e dati da opere o materiali accessibili legittimamente sono consentite solo nei limiti e secondo le regole richiamate dalla legge sul diritto d'autore.
Esemplificazione / format	Nota copyright: l'output è verificato e rielaborato dall'autore umano; prima del training o del text and data mining si verifica accesso legittimo e regime dei diritti applicabile.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 25.

12. [IT] Informazioni su dati personali, rischi e diritto di opposizione; regole per i minori

Data obbligo	10 ottobre 2025
Soggetti obbligati	Chi usa sistemi di IA con trattamento di dati personali; utenti e gestori di servizi IA rivolti a minori.
Adempimento / impegno	Rendere le informazioni e le comunicazioni sul trattamento dei dati con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire conoscibilità dei rischi e diritto di opposizione ai trattamenti autorizzati; per gli under 14 è richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale; tra 14 e 18 anni il minore può consentire se le informazioni sono accessibili e comprensibili.
Esemplificazione / format	Informativa breve IA-dati: finalità, rischi, opposizione, contatti privacy; se utente minore, modulo di consenso genitoriale o procedura di verifica età e comprensibilità.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 4.

13. [IT] Lavoro: informativa al lavoratore sull'uso di IA

Data obbligo	10 ottobre 2025
Soggetti obbligati	Datori di lavoro e committenti che usano IA nell'organizzazione o gestione del rapporto di lavoro.

Adempimento / impegno	L'uso dell'IA deve essere sicuro, affidabile e trasparente, senza contrasto con dignità umana e riservatezza; il datore di lavoro o committente informa il lavoratore nei casi e con le modalità previste dalla disciplina applicabile. Gli schemi attuativi del 10 giugno 2026 annunciano ulteriori regole su decisioni automatizzate, motivazione intelligibile e intervento umano, da trattare come normativa in itinere fino alla pubblicazione definitiva.
Esemplificazione / format	Informativa al lavoratore: finalità del sistema, ambiti incisi, logica generale di funzionamento, misure di controllo umano, canali di contestazione e tracciabilità; aggiornare la procedura dopo l'entrata in vigore dei decreti attuativi.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 11.

14. [IT] Piattaforma IA sanitaria: decreti ministeriali e provvedimenti AGENAS

Data obbligo	10 ottobre 2025
Soggetti obbligati	Ministero della salute, AGENAS e autorità consultive indicate dalla legge.
Adempimento / impegno	Disciplinare con uno o più decreti le soluzioni di IA di supporto alle finalità del fascicolo sanitario elettronico; AGENAS progetta, realizza, mette in servizio e gestisce la piattaforma, definisce i servizi di supporto e, previo parere delle autorità indicate, specifica tipi di dati, operazioni e misure tecniche e organizzative di sicurezza.
Esemplificazione / format	Decreto e provvedimento attuativo: finalità, servizi, soggetti abilitati, dati trattati, misure di sicurezza, tutela dei diritti dell'interessato.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 10.

15. [IT] Principi generali per sviluppo, adozione e uso di IA e GPAI

Data obbligo	10 ottobre 2025
Soggetti obbligati	Soggetti che ricercano, sviluppano, adottano, applicano o usano sistemi e modelli di IA per finalità generali.

Adempimento / impegno	Operare nel rispetto di diritti fondamentali, trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità; garantire correttezza, attendibilità, qualità e trasparenza di dati e processi; assicurare autonomia decisionale umana, spiegabilità, sorveglianza umana e cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita.
Esemplificazione / format	Policy generale IA dell'organizzazione: principi applicati; ruoli umani; controlli su dati e cybersecurity; regole di verifica, sorveglianza e responsabilità interna.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, artt. 1-3.

16. [IT] Professioni intellettuali: uso solo strumentale e informativa al cliente

Data obbligo	10 ottobre 2025
Soggetti obbligati	Professionisti delle professioni intellettuali.
Adempimento / impegno	L'uso di sistemi di IA è ammesso solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione; il professionista deve informare il cliente in modo chiaro, semplice ed esaustivo. Gli schemi attuativi annunciano possibili integrazioni su responsabilità professionale, formazione ordinistica ed equo compenso, ma sono ancora testi non definitivi.
Esemplificazione / format	Clausola professionale: l'IA è usata solo per attività preparatorie o di supporto; la valutazione professionale resta umana; informativa al cliente e registro degli strumenti utilizzati. Monitorare l'adeguamento dei regolamenti ordinistici e dei parametri professionali quando i decreti saranno pubblicati.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 13.

17. [IT] Pubblica amministrazione: conoscibilità, tracciabilità e responsabilità umana

Data obbligo	10 ottobre 2025
---------------------	------------------------

Soggetti obbligati	Pubbliche amministrazioni.
Adempimento / impegno	Usare l'IA per efficienza, tempi e qualità dei servizi assicurando conoscibilità del funzionamento e tracciabilità dell'uso; impiegare l'IA solo in funzione strumentale e di supporto; la persona resta unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti; adottare misure tecniche, organizzative e formative per un uso responsabile.
Esemplificazione / format	Atto organizzativo IA della PA: descrizione del sistema, tracciabilità, presidio umano finale, ruoli responsabili, formazione degli utilizzatori.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 14.

18. [IT] Ricerca sanitaria: uso secondario dei dati, anonimizzazione e comunicazione al Garante

Data obbligo	10 ottobre 2025
Soggetti obbligati	Soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, IRCCS e soggetti privati del settore sanitario nei casi previsti dall'art. 8.
Adempimento / impegno	Assolvere l'informativa anche tramite informativa generale sul sito; usare secondariamente dati personali privi di identificativi diretti nei casi consentiti; trattare dati per anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione previa informativa; comunicare i trattamenti al Garante con le informazioni richieste e attendere 30 giorni se non interviene un blocco.
Esemplificazione / format	Fascicolo di ricerca IA sanitaria: informativa generale; dataset de-identificato; comunicazione al Garante; data di avvio dopo il decorso del termine; registro delle tecniche di anonimizzazione o pseudonimizzazione.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 8.

19. [IT] Sanità: informazione all'interessato, non discriminazione e supervisione medica

Data obbligo	10 ottobre 2025
Soggetti obbligati	Strutture sanitarie, professionisti sanitari e soggetti che usano IA in ambito sanitario.

Adempimento / impegno	L'IA non può selezionare o condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie con criteri discriminatori; l'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie IA; i sistemi costituiscono solo supporto e la decisione resta agli esercenti la professione medica; sistemi e dati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati.
Esemplicazione / format	Informativa sanitaria IA; procedura clinica con validazione umana finale; calendario di verifica periodica del sistema e dei dati impiegati.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 7.

31 dicembre 2025

20. [IT] **Strategia nazionale per l’IA e monitoraggio annuale**

Data obbligo	31 dicembre 2025
Soggetti obbligati	Presidenza del Consiglio - struttura competente per innovazione/transizione digitale; CITD; autorità nazionali IA.
Adempimento / impegno	Predisporre e aggiornare la strategia nazionale per l’IA, approvata almeno ogni due anni dal CITD; coordinare e monitorare l’attuazione della strategia; trasmettere annualmente alle Camere i risultati del monitoraggio.
Esemplicazione / format	Documento strategico biennale con obiettivi, coordinamento, misure e report annuale di attuazione.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 19 (in vigore dal 31 dicembre 2025).

8 gennaio 2026

21. [IT] **Decreto ministeriale sull’Osservatorio lavoro-IA**

Data obbligo	8 gennaio 2026
Soggetti obbligati	Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Adempimento / impegno	Adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il decreto che stabilisce componenti, modalità di funzionamento, ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro.

Esemplicazione / format	Schema di decreto istitutivo con governance, monitoraggio degli impatti sul mercato del lavoro e attività di promozione della formazione.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 12, comma 2.

7 febbraio 2026

22. [IT] **Decreto salute su ricerca e sperimentazione con dati personali e IA**

Data obbligo	7 febbraio 2026
Soggetti obbligati	Ministro della salute, sentiti Garante, enti di ricerca, presidi sanitari, autorità e operatori del settore.
Adempimento / impegno	Adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il decreto che disciplina il trattamento dei dati personali, anche particolari, per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di IA e machine learning.
Esemplicazione / format	Decreto attuativo con basi di trattamento, modalità semplificate, uso secondario dei dati, requisiti dei progetti e regole di sperimentazione.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 9.

2 agosto 2026

Nota di lettura Digital Omnibus: le schede originariamente collocate al 2 agosto 2026 restano utili per individuare la categoria di obbligo, ma i termini relativi ai sistemi di IA ad alto rischio sono stati aggiornati nel singolo riquadro secondo il calendario approvato dal Digital Omnibus, in attesa della pubblicazione in GUUE. Restano distinti gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 e le regole nazionali su sanzioni ed enforcement, per le quali sono segnate le specifiche cautele applicative.

23. [UE] **Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali**

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Deployer dei sistemi high-risk dell’allegato III, salvo eccezioni.

Adempimento / impegno	Se una persona è destinataria di una decisione basata sull'output di un sistema high-risk che produce effetti giuridici o analogamente significativi e negativi, il deployer deve fornire spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema e sui principali elementi della decisione. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.
Esempificazione / format	Riscontro all'interessato: ruolo del sistema, elementi principali considerati, supervisione umana, motivazione della decisione finale e indicazione dei rimedi.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 86 e art. 113.

24. [UE] Identificazione biometrica remota a posteriori: autorizzazione e limiti

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Deployer di sistemi high-risk di identificazione biometrica remota a posteriori a fini di contrasto.
Adempimento / impegno	Chiedere autorizzazione giudiziaria o amministrativa ex ante o, nei casi ammessi, entro 48 ore; limitare l'uso al caso strettamente necessario; interrompere l'uso e cancellare i dati se l'autorizzazione è respinta; non adottare decisioni negative basate solo sull'output; documentare l'uso e presentare relazioni annuali. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.
Esempificazione / format	Istanza di autorizzazione con indicazione del reato e della necessità; registro d'uso; procedura di cancellazione dati e report annuale alle autorità competenti.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 26, par. 10, e art. 113.

25. [UE] Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Fornitori di sistemi di IA ad alto rischio.
Adempimento / impegno	Istituire e documentare un sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato proporzionato ai rischi del sistema; raccogliere, documentare e analizzare dati sulle prestazioni durante tutto il ciclo di vita; basare il monitoraggio su un piano dedicato. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.
Esempificazione / format	Piano post-market: fonti dati dai deployer, indicatori di performance e rischio, periodicità di analisi, responsabili e misure correttive.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 72 e art. 113.

26. [UE] Obblighi degli importatori di sistemi di IA ad alto rischio

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Importatori.
Adempimento / impegno	Verificare conformità, documentazione tecnica, CE, dichiarazione UE, istruzioni e rappresentante autorizzato; non immettere sul mercato sistemi non conformi o rischiosi; indicare i propri dati sul sistema o nei documenti; conservare la documentazione rilevante per 10 anni; cooperare con le autorità. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.

Esemplificazione / format	Check di ingresso importatore con blocco dell'immissione sul mercato se mancano valutazione di conformità, documenti o marcatura.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 23 e art. 113.

27. [UE] Obblighi dei distributori di sistemi di IA ad alto rischio

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Distributori.
Adempimento / impegno	Verificare marcatura CE, dichiarazione UE, istruzioni e adempimenti di provider/importer; non mettere a disposizione sistemi non conformi; adottare o far adottare misure correttive, ritiro o richiamo; informare autorità e cooperare. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.
Esemplificazione / format	Checklist distributore con verifica documentale, blocco della messa a disposizione, procedura di ritiro/richiamo e notifica di non conformità.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 24 e art. 113.

28. [UE] Obblighi del deployer di sistemi di IA ad alto rischio

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Deployer di sistemi di IA ad alto rischio; con regole specifiche per datori di lavoro, autorità pubbliche e soggetti di contrasto.

Adempimento / impegno	Usare il sistema secondo le istruzioni; affidare la sorveglianza umana a persone competenti; garantire pertinenza e rappresentatività dei dati di input sotto il proprio controllo; monitorare il funzionamento; informare provider e autorità in caso di rischio o incidente grave; conservare log almeno sei mesi; informare rappresentanti dei lavoratori e lavoratori prima dell'uso sul luogo di lavoro; informare le persone quando sono soggette a sistemi high-risk dell'allegato III che prendono o assistono decisioni. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.
Esemplificazione / format	Procedura deployer: nomina supervisor umani; verifica input; monitoraggio continuo; registro log; flusso di escalation rischi/incidente; informativa a lavoratori e persone interessate.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 26 e art. 113.

29. [UE] Obblighi operativi del fornitore di sistemi di IA ad alto rischio

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Fornitori di sistemi di IA ad alto rischio.
Adempimento / impegno	Istituire un sistema di gestione della qualità; conservare documenti e log; svolgere la valutazione di conformità; redigere la dichiarazione di conformità UE; apporre la marcatura CE; registrare il sistema; adottare misure correttive; cooperare con le autorità; garantire accessibilità del sistema. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.

Esemplificazione / format	Checklist provider: QMS; fascicolo conservazione; procedura di conformità; dichiarazione UE; CE; registrazione; piano correttivo e canale di cooperazione con le autorità.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, artt. 16-21, 43, 47-49 e art. 113.

30. [UE] Prove in condizioni reali fuori dai sandbox

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Fornitori o potenziali fornitori di sistemi high-risk dell'allegato III.
Adempimento / impegno	Effettuare test reali solo con piano di prova, approvazione dell'autorità o silenzio-assenso dove ammesso, registrazione della prova, assetto UE idoneo, durata limitata, protezione dei soggetti vulnerabili, accordi con i deployer, consenso informato salvo i casi specifici di contrasto, supervisione effettiva e possibilità di ignorare l'output; segnalare incidenti e notificare sospensione o cessazione delle prove. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.
Esemplificazione / format	Piano di test reale: obiettivi, autorità competente, registrazione UE, consenso informato, durata, supervisione, clausole con il deployer, gestione incidenti e report finale.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, artt. 60-61 e art. 113.

31. [UE] Qualificazione come sistema ad alto rischio e documentazione del “non high-risk”

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Fornitori di sistemi di IA che ricadono nei casi dell'art. 6 e dell'allegato III.

Adempimento / impegno	Verificare se il sistema rientra nelle categorie ad alto rischio; se il fornitore conclude che un sistema dell'allegato III non è ad alto rischio, deve documentare tale valutazione prima della commercializzazione o messa in servizio e registrare il sistema nella banca dati UE. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.
Esemplificazione / format	Scheda di classificazione: categoria di rischio, settore d'uso, motivi dell'eventuale esclusione dall'alto rischio, obbligo di registrazione e fascicolo a disposizione dell'autorità.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 6, paragrafi 2-4; artt. 49 e 71; art. 113.

32. [UE] Rappresentante autorizzato UE per sistemi di IA ad alto rischio extra-UE

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Fornitori extra-UE di sistemi di IA ad alto rischio.
Adempimento / impegno	Nominare un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione con mandato scritto; consentirgli di verificare dichiarazione UE e documentazione tecnica, conservare gli atti per 10 anni, fornire documenti alle autorità e cooperare. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.
Esemplificazione / format	Mandato UE con verifica documentale, conservazione decennale e flussi di risposta alle richieste delle autorità competenti.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 22 e art. 113.

33. [UE] Registrazione nella banca dati UE

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Fornitori, rappresentanti autorizzati e deployer pubblici, nei casi previsti dal regolamento.
Adempimento / impegno	Registrare i sistemi high-risk e, per i deployer pubblici, registrare l'uso nella banca dati UE prima della commercializzazione, messa in servizio o utilizzo; i deployer pubblici non usano il sistema se accertano che non è stato registrato. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.
Esemplificazione / format	Registro banca dati UE: numero identificativo, finalità prevista, stato del sistema, provider/deployer, eventuale sintesi di FRIA e DPIA.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, artt. 49, 71 e 26, par. 8; art. 113.

34. [UE] Regole nazionali su sanzioni e misure di esecuzione

Data obbligo	2 agosto 2026
Soggetti obbligati	Stati membri.
Adempimento / impegno	Stabilire norme su sanzioni e altre misure di esecuzione, effettive, proporzionate e dissuasive, applicabili alle violazioni dell'AI Act. Alla data del 1° luglio 2026 il Governo ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo che contiene anche il regime nazionale di vigilanza e sanzioni; il testo va considerato in itinere fino all'approvazione definitiva.
Esemplificazione / format	Atto nazionale sanzionatorio con autorità competente, procedimento, misure non pecuniarie e fasce sanzionatorie; monitoraggio dell'iter degli schemi di decreto legislativo attuativi della L. 132/2025.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 99.

35. [UE] Requisiti tecnici sostanziali per i sistemi di IA ad alto rischio

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Fornitori di sistemi di IA ad alto rischio.
Adempimento / impegno	I sistemi devono rispettare i requisiti di gestione dei rischi, dati e governance dei dati, documentazione tecnica, logging, trasparenza verso i deployer, sorveglianza umana, accuratezza, robustezza e cybersicurezza. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.
Esemplificazione / format	Dossier tecnico unico: risk management continuo; dataset governance e bias checks; documentazione tecnica; logging; istruzioni d'uso; human oversight; metriche di accuratezza, robustezza e cybersicurezza.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, artt. 8-15 e art. 113.

36. [UE] Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Importatori, distributori, deployer e altri terzi che modificano sistemi; provider iniziali; terzi fornitori di strumenti, servizi, componenti o processi.
Adempimento / impegno	Chi appone il proprio nome o marchio, modifica sostanzialmente un sistema high-risk o ne cambia la finalità rendendolo high-risk diventa fornitore ai fini del regolamento; lungo la filiera devono essere previsti accordi scritti che assicurino informazioni, accesso tecnico e assistenza necessari alla conformità. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.

Esemplificazione / format	Clausola contrattuale di filiera: chi diventa provider, quali documenti consegnare, accesso tecnico, assistenza e riparto delle responsabilità.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 25 e art. 113.

37. [UE] Segnalazione di incidenti gravi

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Fornitori di sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato UE.
Adempimento / impegno	Segnalare gli incidenti gravi alle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato nei termini previsti dal regolamento; svolgere senza indugio le indagini necessarie, valutare il rischio e adottare misure correttive in cooperazione con le autorità. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.
Esemplificazione / format	Procedura incident response: qualificazione dell’evento, termini di notifica, relazione iniziale e completa, indagine tecnica e misure correttive.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 73 e art. 113.

38. [UE] Spazi di sperimentazione normativa per l’IA

Data obbligo	2 dicembre 2027 (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Stati membri e autorità competenti.

Adempimento / impegno	Assicurare almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l’IA operativo a livello nazionale entro il nuovo termine del 2 dicembre 2027 previsto dal Digital Omnibus; gli schemi attuativi italiani del 10 giugno 2026 prevedono lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA, gestito congiuntamente da AgID e ACN, ma il testo è ancora non definitivo.
Esemplificazione / format	Provvedimento istitutivo del sandbox con governance, criteri di accesso, supervisione, cooperazione con autorità dati e mercato; aggiornare alla pubblicazione del Digital Omnibus e del decreto legislativo italiano definitivo.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 57 e art. 113.

39. [UE] Trasparenza verso persone fisiche e pubblico

Data obbligo	2 agosto 2026
Soggetti obbligati	Fornitori e deployer dei sistemi indicati dall’art. 50.
Adempimento / impegno	Informare le persone quando interagiscono con un sistema di IA, salvo evidenza; marcare in formato leggibile meccanicamente gli output artificialmente generati o manipolati nei casi previsti. Il Digital Omnibus prevede, per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, un termine di adeguamento al 2 dicembre 2026 per le soluzioni di marcatura dei contenuti generati artificialmente.
Esemplificazione / format	Set minimo di trasparenza: avviso di interazione con IA; watermark o metadata sugli output sintetici; notice per emotion recognition/biometric categorisation; disclosure per deepfake e testi informativi; piano di adeguamento al 2 dicembre 2026 per i sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 50 e art. 113.

40. [UE] Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA)

Data obbligo	2 dicembre 2027 per sistemi high-risk stand-alone; 2 agosto 2028 per sistemi high-risk integrati in prodotti (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Deployer pubblici o privati che forniscono servizi pubblici e deployer dei sistemi indicati dall’art. 27.
Adempimento / impegno	Prima del primo uso, effettuare una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali con descrizione dei processi, tempi, categorie di persone interessate, rischi specifici, misure di sorveglianza umana, governance interna e meccanismi di reclamo; aggiornare la valutazione se cambiano gli elementi rilevanti; notificare i risultati all’autorità di vigilanza del mercato. Termine aggiornato dal Digital Omnibus: applicazione differita al 2 dicembre 2027 per i sistemi stand-alone e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti, salva verifica del testo pubblicato in GUUE.
Esemplificazione / format	FRIA con mappa del processo, categorie interessate, rischi, misure di attenuazione, human oversight, canali di reclamo e notifica all’autorità.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 27 e art. 113.

10 ottobre 2026

41. [IT] Decreti legislativi di adeguamento nazionale all’AI Act e sugli illeciti IA

Data obbligo	10 ottobre 2026
Soggetti obbligati	Governo.
Adempimento / impegno	Adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale all’AI Act. Aggiornamento al 1° luglio 2026: il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, il 10 giugno 2026, uno schema di decreto su poteri delle autorità nazionali, vigilanza, sanzioni, sandbox, formazione, lavoro, professioni, sanità e pubblica amministrazione, nonché uno schema su attività di polizia e responsabilità civile e penale. I testi non sono ancora definitivi.

Esemplificazione / format	Monitoraggio iter attuativo: pareri parlamentari e delle autorità competenti; verifica testo finale in Gazzetta Ufficiale; aggiornamento di ruoli AgID/ACN, regime sanzionatorio, sandbox, lavoro, professioni, PA, polizia, biometria e responsabilità.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 24.

42. [IT] Decreti legislativi su dati, algoritmi e metodi di addestramento

Data obbligo	10 ottobre 2026
Soggetti obbligati	Governo.
Adempimento / impegno	Adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica su dati, algoritmi e metodi di addestramento dei sistemi di IA, inclusi profili di tutela civile e responsabilità. Alla data del 1° luglio 2026 la materia è collegata agli schemi attuativi approvati in esame preliminare il 10 giugno 2026, da considerare non definitivi fino alla pubblicazione.
Esemplificazione / format	Schema di decreto legislativo su training data, diritti e obblighi, tutela inibitoria e risarcitoria e apparato sanzionatorio; aggiornare solo dopo il testo definitivo.
Fonte normativa	L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 16.

2 agosto 2027

43. [UE] AI come componente di sicurezza di prodotti regolati

Data obbligo	2 agosto 2028 (secondo Digital Omnibus, in attesa di pubblicazione in GUUE)
Soggetti obbligati	Operatori e fornitori dei sistemi di IA che rientrano nell’art. 6, par. 1, e nella normativa di armonizzazione dell’Unione indicata nell’allegato I.

Adempimento / impegno	Applicare da questa data l’art. 6, par. 1, e i corrispondenti obblighi del regolamento ai sistemi di IA che sono componenti di sicurezza di prodotti o sono essi stessi prodotti disciplinati dalla normativa settoriale dell’Unione. Il Digital Omnibus sposta tale termine al 2 agosto 2028 e prevede un raccordo più stretto con le discipline settoriali.
Esemplificazione / format	Matrice prodotto-IA con atto settoriale applicabile, percorso di valutazione di terza parte, documentazione tecnica integrata e obblighi AI Act correlati.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 6, par. 1, e art. 113.

44. [UE] GPAI già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025

Data obbligo	2 agosto 2027
Soggetti obbligati	Fornitori di modelli GPAI già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025.
Adempimento / impegno	Adottare entro questa data le misure necessarie per conformarsi agli obblighi del regolamento relativi ai modelli di IA per finalità generali.
Esemplificazione / format	Gap analysis GPAI preesistenti con piano di adeguamento documentale, copyright, sintesi training data e presidi di rischio.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 111, par. 3.

2 agosto 2030
45. [UE] Sistemi high-risk già in uso presso autorità pubbliche

Data obbligo	2 agosto 2030
Soggetti obbligati	Fornitori e deployer di sistemi high-risk destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche e già immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026.
Adempimento / impegno	Adottare entro questa data le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi del regolamento.

Esemplificazione / format	Piano di adeguamento transitorio per sistemi preesistenti: gap analysis, priorità di conformità, aggiornamenti tecnici e organizzativi, verifiche finali.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 111, par. 2.

31 dicembre 2030
46. [UE] Conformità dei sistemi IT su larga scala preesistenti

Data obbligo	31 dicembre 2030
Soggetti obbligati	Operatori dei sistemi di IA componenti di sistemi IT su larga scala istituiti dagli atti elencati nell’allegato X e immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2027.
Adempimento / impegno	Rendere conformi i sistemi entro il 31 dicembre 2030, tenendo conto dei requisiti del regolamento anche nelle valutazioni previste dagli atti istitutivi dei singoli sistemi.
Esemplificazione / format	Roadmap di conformità del sistema IT su larga scala con verifiche periodiche, aggiornamenti e documentazione di adeguamento.
Fonte normativa	Reg. (UE) 2024/1689, art. 111, par. 1.

anche una semplice avventura del pensiero

Credo che le motivazioni per le quali si cominci a scrivere poesie siano in genere le più diverse e, ovviamente, le più soggettive, ma accomunate sempre da un'impellente necessità di mettere nero su bianco ciò che si prova in quel momento, in forma di epigramma, di frammento o di riflessione intima, prima che prevalga la vera passione per la scrittura e che germogli una forma poetica che possa definirsi tale, attraverso liriche sempre più organiche e curate.

Il mio caso non fa eccezione e, se ricordo bene, eravamo tra il '94 e il '95. L'approccio era cartaceo (non avevo il computer a casa) e la cattedra era spesso colma di palline di carta, versi che non mi andavano bene e che accartocciavo. Giravo con una Moleskine per prendere appunti su tutto quello che avrebbe potuto catturarmi e trasformarsi in uno spunto, anche se non sono mai stato un gran viaggiatore. Ho scoperto in quei primi anni che la poesia poteva essere anche una semplice avventura del pensiero.

Da allora non mi sono più fermato, cercando di dare alla mia scrittura i caratteri di una simbologia insistente che oscilla tra il desiderio di fissare immagini e ricordi e il bisogno di superarli per trascenderli in un messaggio universale, accompagnando la mia attività letteraria con la lettura di centinaia di poesie e decine di poeti, per lo più del '900, arrangiandomi, in quanto non credo che esista una vera e propria scuola di poesia.

Le tematiche sono marcatamente intimiste, ma in diverse situazioni mi sono permesso di camminare *"in punta di piedi"* a braccetto con quella che viene definita la poesia sociale o civile, cercando di evitare il rischio più comune, ossia quello di scadere in retorica.

Altre volte i miei testi si fanno più descrittivi o *"impressionisti"* e la scena è spesso autunnale, riferita ai luoghi della bassa parmense, dove sono cresciuto, oppure della Versilia o della Liguria e, allora, il contesto è quasi sempre estivo.

La mia non è certo una poesia epifanica, ma, catturata un'immagine o trovato uno spunto, costruisco la lirica nel tempo, anche a distanza di giorni, praticando quasi sempre una rielaborazione di ciò che mi ha mosso ed ispirato, enfatizzando a volte la realtà e facendo, così, perno sulla semplice autenticità dell'ispirazione stessa.

La professione che svolgo, peraltro, è stata a volte occasione di poesia, in quanto, ad esempio, il continuo e ridondante ripetersi dei *bis*, *ter*, *quater*, etc, negli articoli dei codici di diritto sostanziale o di rito, hanno, sicuramente, influenzato il titolo della mia prima raccolta di versi *"Bis e ter no"* pubblicata nel 2001, anche se poi le stanze del libro esulano da un contesto giuridico.

Dilungarmi sarebbe, tuttavia, un po' stucchevole (difficile riassumere più di 30 anni di attività) e preferisco che la poesia parli per me, invitando alla lettura di tanti poeti, magari cimentandosi anche in quella che io ritengo la più alta forma di comunicazione che l'uomo abbia mai inventato.

Vi ringrazio per l'ospitalità concessami e buona poesia a tutti!

Stefano Piva

Ozono

II

Hanno consegnato
le nuove caverne
e il pacco
è sulla tua porta
di casa.

Sono già ben scavate
e il buio lo puoi
regolare,

per caso sai anche
montarle? Farle stare
in giardino
senza sbriciolare
la roccia? Come
sistemi l'aria
una volta là dentro?

Sai, le stanno
distribuendo
per ricominciare
da capo

e insistono
che non sapevamo
la storia, che non
avevamo capito.

Fame d'aria

II

Il vento
ti ha tolto
anche il fiato,

ti ha detto
che dove esiste
non può esser
toccato

e che viene
da un luogo
in cui le mani
non prendono,

un posto dove
levitano i cieli
e il pensiero,

dove il peso
lo si fa
misurando
il respiro.

la sfida della nozione di reddito nel patrocínio a spese dello Stato

Con sentenza n. 86 del 26 gennaio 2026 il Presidente del Tribunale di Parma, dott. Paolo Corder, in accoglimento di un ricorso avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che respingeva l'istanza di ammissione al patrocínio a spese dello Stato *“per insufficienza dei requisiti reddituali”*, ha stabilito che ai fini dell'ammissione al gratuito patrocínio, dal novero dei redditi rilevanti ex art. 76 D.P.R. n. 115/2002, va escluso l'assegno di mantenimento versato dal genitore non collocatario in favore dei figli, ma non l'assegno unico.

La delibera oggetto dell'opposizione si fondava sul cumulo del reddito da lavoro dipendente percepito dalla ricorrente, pari ad euro 7.924,00 annui, con l'assegno unico universale per euro 225,00 mensili e l'assegno di mantenimento versato dal padre per i figli, per un ammontare di euro 400,00 mensili per ciascun figlio e, pertanto, per un totale annuo di euro 9.600,00, che, sommati al reddito da lavoro dipendente, comportava il superamento della soglia determinata dal D.P.R. 115/2002 ai fini dell'ammissione al beneficio.

Le condizioni per l'ammissione al patrocínio a spese dello Stato sono stabilite dal già citato art. 76 D.P.R. n. 115/2002 - T.U. Spese di giustizia. In particolare, per quanto riguarda più specificamente quanto statuito nella sentenza in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 di detta norma.

Secondo il comma 1 *“Può essere ammesso al patrocínio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'im-*

posta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64”.

Il comma 3 precisa che *“Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”*.

Il quesito che si pone il Giudicante, nel decidere sul predetto ricorso, è *“se, effettivamente, ai fini della determinazione del reddito imponibile rilevante ex art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002 per l'ammissione al beneficio del PSS, debba tenersi conto o meno degli emolumenti percepiti dai genitori, quali, nello specifico, l'assegno unico universale e l'assegno di mantenimento per i figli minori o maggiorenni non autosufficienti, destinati al mantenimento dei figli e aventi quindi funzione di sostegno alla genitorialità”*.

La soluzione cui giunge il provvedimento in esame per le due citate misure è diametralmente opposta.

Considerata la natura di detti emolumenti, è evidente che la norma di riferimento non può che essere quella del sopra riportato terzo comma dell'art. 76 D.P.R. 115/2002, ovvero, quella relativa ai redditi esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Nulla quaestio per quanto riguarda la ratio della norma appena citata, che il Giudicante condivide totalmente, citando puntualmente la giurisprudenza costante in materia e, in particolare quella della Suprema Corte, secondo cui *“ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'am-*

missione al patrocínio, si deve tener conto, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocínio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo d'imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile”. Questo, in quanto *“lo scopo dell'istituto del patrocínio a spese dello Stato è quello di consentire l'accesso alla giustizia a chi non è in condizioni economiche idonee a sostenere il relativo costo, Sicché, ai fini della verifica di siffatta condizione di minorazione, non può non venire in considerazione ogni componente di reddito, imponibile o meno, siccome espressivo di capacità economica”*. Così: Cass. Civ., ord. n. 24378 del 30/09/2019, che richiama Cass., Sez. IV pen., n. 23223/2016, ove si rammenta che in tal senso si è espressa, sia pure con riferimento agli artt. 3 e 4 della L. 30/07/1990, n. 217, la Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 1992.

Allo stesso modo, la sentenza in esame non manca di citare la giurisprudenza della Corte Costituzionale, anch'essa pronunciata ripetutamente nel senso di ritenere rilevanti, ai fini dell'ammissione al PSS, *“anche redditi non assoggettati ad imposta, sia perché non rientranti nella base imponibile, sia perché esenti, sia perché non risultanti di fatto soggetti ad*

alcuna imposizione, dovendosi perciò tenere conto anche dei redditi da attività illecite (ordinanza n. 386 del 1998), ovvero dei redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale (ordinanza n. 244 del 1998), nonché di risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga, tra le quali anche gli aiuti economici (significativi e non saltuari) in qualsiasi forma a lui prestati da familiari o terzi (sentenza n. 382 del 1995) (ordinanza C. Cost. n. 153/2016).

La puntuale disamina della giurisprudenza appena citata induce il Giudicante a riconoscere che il principio del computo di ogni forma di reddito dell'istante, sancito dall'art. 76 D.P.R. 115 del 2002, muove da una corretta genesi dell'impianto normativo in considerazione.

Ma per la sentenza in esame **il problema nasce nel momento in cui si ritiene applicabile detto principio anche all'assegno di mantenimento dei figli, in quanto tale emolumento non potrebbe in alcun modo essere qualificato quale fonte di reddito.** Ciò poichè, secondo la medesima pronuncia, *“costituisce.....un contributo dovuto, che trova fonte direttamente nella legge, in quanto connesso all'adempimento imprescindibile degli obblighi genitoriali”* e, per questo motivo, *“non dà luogo in alcun modo ad un incremento delle sostanze del percipiente, in quanto è destinato ad esaurire la sua funzione nel soddisfacimento dei bisogni essenziali del soggetto cui è realmente destinato....”*.

In sintesi, si tratterebbe, a parere del Giudicante, di *“un peculio con una sorta di vincolo di scopo”*, in quanto tale, non qualificabile in alcun modo come reddito, sia pure esente o soggetto a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva e, dunque, non rientrante nella previsione dell'art. 76 DPR 115, considerata la totale mancanza di natura reddituale.

Di qui, il motivo fondamentale per cui, al contrario, il provvedimento in esame ritiene corretto che l'assegno

unico venga computato ai fini del reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di un sostegno economico di cui i figli costituiscono il presupposto per l'erogazione e non i reali destinatari come per gli assegni di mantenimento.

A sostegno del proprio assunto, il Giudicante richiama la nozione di reddito elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza tributaria, sulla base dell'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, e del richiamato art. 6 del medesimo D.P.R., che contiene l'elenco tassativo delle categorie di reddito. Secondo tale nozione, afferma la sentenza in esame, per reddito deve intendersi una ricchezza “dinamica”, che contrapponendosi al patrimonio, quale ricchezza statica, implicherebbe un flusso di ricchezza produttivo di *“un valore aggiunto, che, come tale, costituisce espressione della capacità economica e quindi della capacità contributiva del soggetto”*.

Ulteriore dimostrazione della natura non reddituale dell'assegno di mantenimento per i figli si ricaverebbe, poi, dall'opposto trattamento tributario e fiscale degli assegni corrisposti per il mantenimento del coniuge, i quali, invece, all'art. 50, comma 1, lett. i, del TUIR, vengono assimilati ai redditi da lavoro dipendente.

E la motivazione fondamentale di questo diverso trattamento dovrebbe rinvenirsi nell'origine dei due diversi emolumenti: l'uno, l'assegno per i figli, trova la sua fonte direttamente nella legge, ovvero nell'obbligo sancito dagli artt. 147 e 148 c.c. di mantenere, istruire, educare e d assistere moralmente i figli, l'altro, l'assegno per il coniuge, in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Si afferma, inoltre, che la natura reddituale dell'assegno per i figli sarebbe espressamente esclusa dalla stessa normativa fiscale e, più precisamente, dall'art. 3, comma 4, lett.

b) TUIR, secondo cui *“Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile.....b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale.....”*.

A questo proposito, però, occorre considerare che l'esclusione dalla base imponibile non determina di per sé l'irrilevanza ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tanto che la medesima norma alla lett. a) menziona *“i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”*; alla lett. d) *“gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché,..... gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati....”* e alla lett. d-bis) *“la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici....”*, tutti introiti pacificamente da considerarsi ai fini del calcolo della soglia di reddito di cui all'art. 76 DPR 115.

A conferma di ciò, va rilevato che **la giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale, sono totalmente concordi nel ritenere che ai fini della determinazione del reddito da valutare per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, viene in rilievo un concetto diverso rispetto a quello proprio del diritto tributario.**

In questo senso, la recente pronuncia della Cassazione penale n. 28810/2023, secondo cui, richiamati i numerosi precedenti della medesima Corte e le sopra citate decisioni della Corte Costituzionale, l'interpretazione dell'art. 76 DPR 115/2002 non può avvenire secondo le categorie del diritto tributario. Secondo i medesimi Giudici *“l'accertamento della condizione di “non abbiente” deve attingere, giocoforza, a categorie per cui rilevi l'accertamento degli introiti effettivi del richiedente, tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di giudizio”*. Conseguentemente: *“Il concetto di “reddito imponibile ai fini dell'im-*

posta personale sul reddito", non va dunque inquadrato nel concetto tecnico proprio del sistema del diritto tributario, ma deve essere letto alla luce della differente ratio che governa l'intervento dello stato nell'assicurare il patrocinio ai non abbienti". Tutta la più recente giurisprudenza ha fatto proprio il principio espresso dalla già sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 144/1992 di totale mancanza di automatismo tra accertamento del reddito ai fini fiscali ed accertamento del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto *"le condizioni di spettanza del beneficio devono essere coerenti con il presupposto della non abbienza e tali non sarebbero se l'accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri"*. Infatti, secondo la medesima pronuncia, l'obiettivo della verifica dell'ufficio finanziario non è l'accertamento dei presupposti della pretesa fiscale dell'amministrazione finanziaria, *"bensì di un dato di fatto rilevatore dello stato di abbienza dell'istante"*.

A questo punto, considerato che il principio su cui si regge la pronuncia in esame consiste nell'affermare la natura non reddituale dell'assegno di mantenimento per i figli, è evidente che la condivisione da parte del Giudicante del costante orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, per cui il legislatore, ai fini dell'ammissione o meno al patrocinio a spese dello Stato, ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi effettivamente percepiti, si arresta laddove tale giurisprudenza ritiene di dover includere tra questi ultimi anche l'assegno di mantenimento per i figli. Quindi: da un lato la giurisprudenza conforme di Cassazione e Corte Costituzionale, secondo cui tra i redditi menzionati nel comma 3 dell'art. 76 DPR 115/2002 deve farsi rientrare anche l'assegno di mantenimento che il genitore collocatario perce-

pisce per il mantenimento dei figli, dall'altro, l'opinione del Presidente del nostro Tribunale, che, al contrario, ritiene che tale emolumento non solo non possa essere ricompreso tra i redditi di cui alla norma appena citata, ma, più in generale, non debba proprio considerarsi reddito, trattandosi di somme che, in realtà non risultano nella piena disponibilità dell'istante.

Oltre a ciò, secondo la pronuncia in esame, sarebbe anche da considerare la disparità di trattamento che si viene a creare tra l'istante separando o divorziando: lo stesso soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la causa di separazione potrebbe non averne più diritto per la causa di divorzio, proprio per il cumulo del reddito precedente con quanto percepito a titolo di assegni per i figli, potendo, così, venirsi a creare situazioni per cui gli assegni vengano utilizzati per il pagamento delle spese legali, anziché per i bisogni dei figli. E questo in netto contrasto con il principio su cui si fonda l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, che è quello di consentire l'accesso alla giustizia a chi non è in condizione di sostenerne i costi, principio, sottolinea il Giudicante, unanimemente invocato anche dalla sopra citata costante giurisprudenza che considera, invece, gli assegni per il mantenimento dei figli reddito ai fini dell'ammissione a detto beneficio.

A parere di chi scrive, non v'è dubbio che da un punto di vista sostanziale il principio espresso dalla sentenza in esame e le motivazioni su cui si regge, siano ampiamente condivisibili: vero è che l'assegno di mantenimento per i figli nasce con una destinazione specifica, che è quella che gli deriva dagli artt. 147 e 148 c.c.; vero è che, pertanto, tale emolumento non è nella piena disponibilità di chi lo percepisce; vero è che in questo modo si viene a creare un'ingiustificata disparità

di trattamento tra la situazione del medesimo istante separando o divorziando.

Ma per affrontare la questione in termini pratici, vale a dire, dal punto di vista del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, chiamato a decidere in merito all'ammissione, sia pure in via provvisoria, delle istanze volte ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato, di fronte a questa profonda contrapposizione, a chi scrive appare molto difficile discostarsi dal grintoso orientamento giurisprudenziale. E' evidente che nel caso di specie, essendo la sentenza passata in giudicato, in quanto non impugnata dall'Agenzia delle Entrate, la ricorrente è stata definitivamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a meno che, ovviamente, non vengano a mutare, nel corso del giudizio, le condizioni reddituali sulla base delle quali ha ottenuto l'ammissione.

In ogni altro caso, proprio a causa della profonda divergenza con la consolidata giurisprudenza in materia, l'applicazione del principio sancito dalla pronuncia in esame, e la conseguente ammissione al beneficio di un soggetto il cui reddito, in forza del percepimento di assegni per il mantenimento dei figli, superi la soglia prevista dalla legge, potrebbe comportare la revoca dell'ammissione al beneficio, anche su richiesta dell'ufficio finanziario competente, con conseguente recupero da parte dell'Erario, nei confronti del cittadino, di quanto già corrisposto al difensore.

Se poi l'istante, avvalendosi del sistema della dichiarazione sostitutiva di certificazione ammesso dal DPR 115/2002, ritenesse di non dover dichiarare di percepire l'emolumento in questione, potrebbe incorrere nelle ben più gravi sanzioni di natura penale, comminate dall'art. 125 del medesimo DPR.

Premesso che, comunque, ai sensi dell'art. 126, 3° comma, DPR 115/2002, se il Consiglio dell'Ord-

ne respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può sempre essere riproposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto, per evitare tutto ciò, oltre ad una decisa inversione di rotta dell'orientamento giurisprudenziale, attraverso decisioni che recepiscano il principio su cui si fonda la pronuncia in esame e, cioè, il carattere non reddituale degli assegni di mantenimento per i figli, occorrerà anche una chiara presa di posizione dell'amministrazione finanziaria sul punto, che sarebbe fondamentale per uniformare le opinioni dei magistrati in materia.

Non v'è dubbio che il divario tra i principi enunciati nella giurisprudenza sopra diffusamente richiamata e quanto sostenuto nella sentenza in esame appaia veramente molto pronunciato, in quanto l'idea per cui l'assegno di mantenimento per i figli non costituirebbe reddito, si scontra con quella che reputa il concetto di reddito ai fini del patrocinio a spese dello Stato totalmente diverso da

quello abitualmente riconosciuto ai fini tributari, quasi si trattasse di una nozione di reddito elaborata *ad hoc* per realizzare lo scopo del patrocinio a spese dello Stato e, cioè, di individuare i soggetti che abbiano effettivamente diritto ad essere ammessi al beneficio.

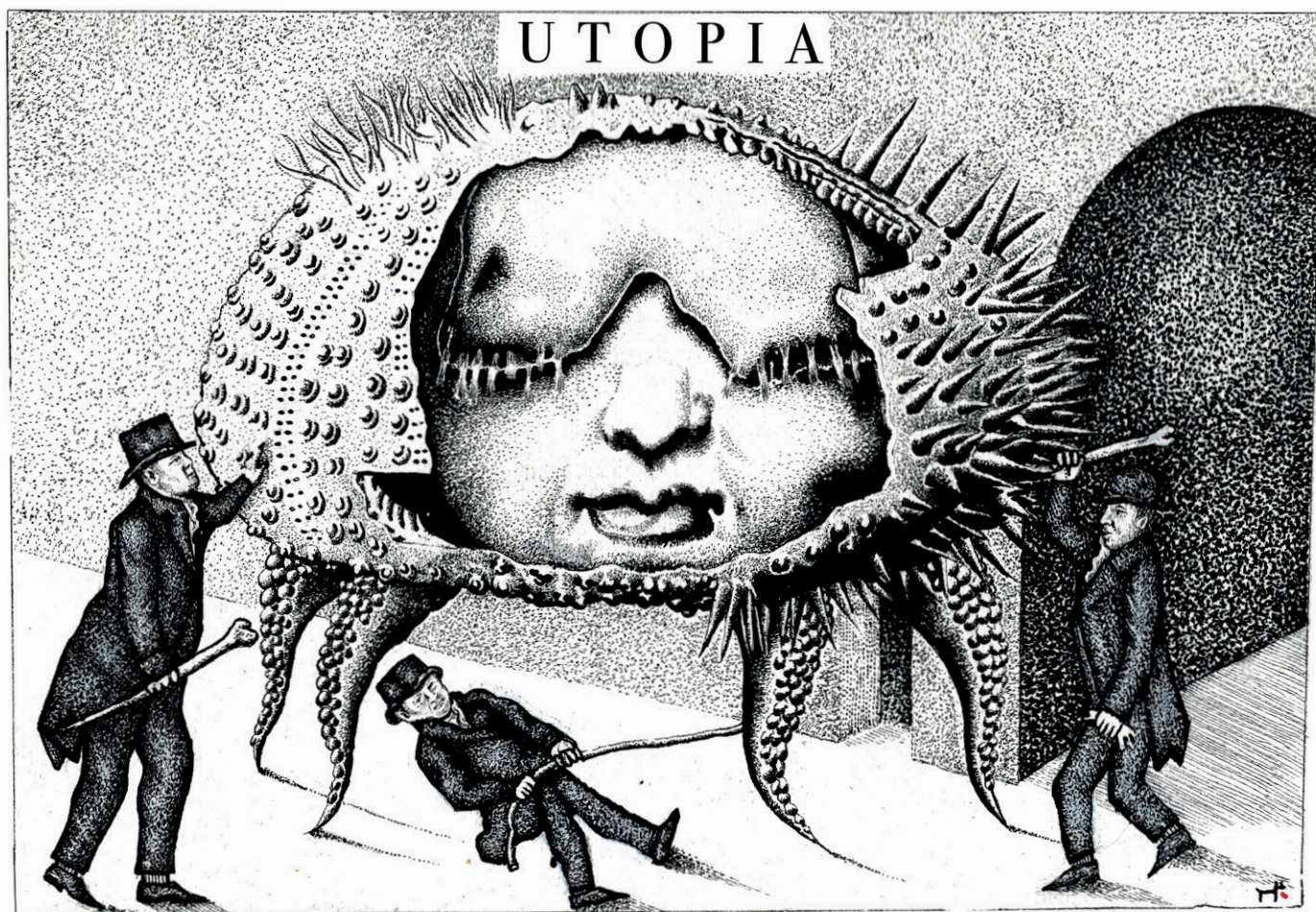
In ogni caso, allo stato attuale, chi è chiamato a decidere in merito all'ammissione o meno di un soggetto al patrocinio a spese dello Stato ben difficilmente potrà ignorare l'orientamento unanime della giurisprudenza sul punto, secondo cui gli importi percepiti dal genitore collocatario per il mantenimento dei figli devono sempre essere considerati ai fini della valutazione del rispetto della soglia di reddito determinata dall'art. 76, comma 1, DPR 115/2002.

Daria Fanti

postilla con l'*abstract* dell'IA
(corretto dall'Autrice):

La sentenza del Tribunale di Parma del 26 gennaio 2026 introduce un significativo elemento di frattura nel sistema del patrocinio a spese dello Stato, escludendo dal computo del reddito l'assegno di mantenimento per i figli sulla base della sua pretesa natura non reddituale, in quanto vincolato al soddisfacimento delle esigenze dei minori. L'impostazione, ancorata a una nozione tributaria di reddito quale incremento patrimoniale, si pone tuttavia in tensione con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, che valorizza una nozione ampia e sostanziale di capacità economica, comprensiva di ogni utilità effettivamente disponibile.

L'opzione interpretativa accolta dalla pronuncia, pur suggestiva sul piano teorico, risulta difficilmente sostenibile sul piano applicativo, esponendo gli operatori a rilevanti incertezze e a concreti rischi di revoca del beneficio in presenza del diritto vivente contrario.



Controluce

G pagò alla cassa, prese con la mano sinistra il piattino con il caffè macchiato, con la mano destra l'altro piattino con il panino al prosciutto e si avviò con molta circospezione al suo tavolo fuori, in galleria.

Aveva ormai affinato una tecnica che gli permetteva di tenere anche, stretta sotto l'ascella, la *pochette* di pelle nera contenente i quaderni, le penne, le chiavette usb. I due gradini appena a destra del bancone erano l'ostacolo che temeva di più. Lo spazio era angusto, sarebbe bastato un minimo movimento imprevisto di chi lo precedeva per far volare la tazzina con all'interno il liquido che a ogni passo ondeggiava pericolosamente.

Nelle giornate fredde la porta che dava in galleria era chiusa e ciò costituiva un altro ostacolo di non poco conto. Le due mani erano impegnate e anche il braccio sinistro era semi-immobilizzato per via della *pochette* sotto l'ascella. I movimenti dovevano per forza di cose essere lenti e controllati, quindi la pressione sulla maniglia della porta in quelle condizioni era altamente sconsigliata. Se il tavolo accanto alla porta era libero, il problema si risolveva facilmente usandolo come appoggio. Se, invece, quel tavolo era occupato, G si trovava obbligato a poggiare il piattino col caffè un paio di metri prima, andare ad aprire la porta, tornare a prendere il piattino col caffè, dirigersi al suo tavolo, liberare le mani, tornare a chiudere la porta e finalmente sedersi.

In galleria c'era il suo tavolo. Lo trovava sempre libero. Era il meno ambito perché non aveva nulla di accattivante. Tra tutti i tavolini in galleria, il suo era di sicuro il meno illuminato, ma G amava la penombra. E così la scena si ripeteva ogni giorno, quasi sempre uguale. Stesso orario, stessa colazione, stessi movimenti, anche le due parole scambiate con Vito al bancone erano pressoché identiche ogni mattina.

«Buongiorno, Vito».

«Avvocato carissimo...le preparo il solito?»

«Sì, grazie, il tuo solito ottimo caffè, mi

raccomando».

«Stia tranquillo, lei sta in mano all'arte! Ecco qui il suo scioppettino d'acqua».

«Questo è il tocco di classe, Vito, in una città in cui l'acqua per il caffè la devi chiedere».

Solo un paio di volte aveva trovato il tavolo occupato. Aveva cambiato tavolo, ma sapeva già che non sarebbe riuscito a scrivere nulla. E infatti era andata così in entrambe le occasioni.

Quelli erano i quaranta minuti della sua giornata dedicati alla scrittura a penna. Solo dopo sarebbe iniziata la giornata di lavoro.

G aveva ripreso a scrivere a penna ormai da diversi anni, quando si era reso conto che la sua bella calligrafia non esisteva più, che era diventata una fatica indicibile fissare su carta una frase, un pensiero, una parola. Era tornato ai movimenti lenti e controllati per dare alla "o" la giusta dimensione circolare, alla "r" la giusta coda per poterla legare alla lettera successiva, alla "i" le giuste snellezza e altezza per darle eleganza e alterigia. Aveva ricreato il legame con le lettere dell'alfabeto che era nato tra i banchi della scuola elementare, con gli interminabili esercizi di bella calligrafia.

Con l'avvento dei *computers*, G aveva in un primo momento trovato lo strumento adatto alla frenesia che lo aveva sempre accompagnato nella scrittura. I suoi temi a scuola erano scritti di getto, con pochissime cancellature e abrasioni, non passava mai per la brutta copia. Questa abitudine se la portò anche più avanti, da adulto, una idiosincrasia congenita a rileggere e riscrivere. Per tanti anni questo fu motivo di vanto per G, che da bambino sognava di diventare un grande scrittore e da adulto pensava di esserlo, anche se incompreso. Ci volle tanto tempo prima che si rendesse conto che quello che riteneva un pregio era invece un grave difetto, incancrenitosi al punto da renderlo difficilmente correggibile.

Il *computer* gli permetteva di avere finalmente la bella copia perfetta, gli errori venivano corretti senza lasciare traccia. La scrittura su carta, invece, richiedeva una se-

conda trascrizione sul dispositivo, i tempi si dilatavano enormemente, non era la strada più indicata per un aspirante scrittore di sessantatré anni che non aveva ancora pubblicato nulla. Ma non c'era nulla da fare: la soddisfazione che gli dava lo scivolamento della sfera della penna sul foglio di carta bianco non riusciva a provarla quando batteva i tasti della macchina.

E così aveva trovato un compromesso con sé stesso: le idee, nel momento della loro nascita, le avrebbe fissate su carta, mentre al *computer* avrebbe destinato le storie, le situazioni già elaborate, insomma i prodotti quasi finiti.

G amava dire che stava preparando una lasagna al forno. Quando scriveva a penna stendeva il letto di sugo su cui adagiare la lasagna e quando batteva i tasti al *computer* si dedicava al pasticcio vero e proprio.

Con l'età aveva compreso che non esistevano prodotti finiti, a ogni rilettura c'era sempre qualcosa che non andava o che doveva essere modificata. Il bambino che consegnava i temi in bella copia senza cancellature era diventato un adulto che non riusciva più a trovare un punto fermo, la parola fine a racconti e romanzi che stavano lì nei cassette, pieni di polvere, monchi, incompleti, rimpianti di una vita di indecisioni.

Ormai anche la convinzione di essere un grande scrittore si era frantumata contro la consapevolezza di una mediocrità di fondo troppo a lungo misconosciuta. Era solo l'ultima delle disillusioni che, una dopo l'altra e in poco tempo, avevano fatto *tabula rasa* della vita di G, tolto ogni sapore, ogni colore, ogni speranza.

Nello stesso tempo era venuta meno anche la necessità di fare in fretta, recuperare il tempo perduto del grande scrittore che doveva pubblicare il più possibile e in fretta. Non ci sarebbe stata nessuna pubblicazione, ormai era chiaro, quindi G poteva prendersela comoda e continuare a scrivere a penna.

Lei arrivò in un mattino di fine agosto, alle otto e sette minuti.

G era già seduto al suo tavolo. Nel momento stesso in cui la vide entrare in galleria si rese conto che era di un'eleganza superiore. I movimenti erano sinuosi, controllati, ma inesorabilmente femminili. Non era alta, in linea ma non magra, capelli

lunghe e lisce, G li immaginò neri come la notte, spalle larghe che esaltavano le proporzioni perfette. G pensò potesse trattarsi di un'atleta.

Il viso non era possibile vederlo. La luce brillante del giorno arrivava in galleria soltanto dal lato opposto a quello in cui era seduto G. Davanti a lui si creava quindi una sorta di schermo gigante inondato di un chiarore quasi abbagliante, davanti al quale gli avventori del bar si muovevano come ombre cinesi. G dalla sua posizione vedeva solo i contorni delle cose e delle persone. In fondo, aveva scelto quel posto e quel tavolo proprio per l'effetto di controluce, che gli lasciava la libertà di immaginare la realtà senza subirla.

Anche la nuova arrivata era solo un'ombra. Si sedette al tavolo più lontano da G, rivolta verso di lui. La distanza tra i due era notevole, la porta del bar in mezzo, più vicina a lui che a lei.

G seguì tutti i movimenti di lei fino a che non fu seduta. Provò a immaginare dove stesse guardando, i lineamenti del viso, il taglio degli occhi, la forma delle labbra. Lei sembrava immobile, la posizione della testa era quella di chi guarda dritto davanti a sé: che stesse fissando lui? Un veloce movimento della testa laterale lasciò intuire un naso importante, che nulla toglieva al suo fascino, l'imperfezione che certificava l'assoluta bellezza.

Distolse lo sguardo, provando a concentrarsi sulla pagina n. 17 del sessantaquattresimo quaderno. Numerava le pagine man mano che scriveva, così un giorno avrebbe riletto tutto. Ma non era ancora quel giorno. E numerava anche i quaderni. L'eccellenza è un'abitudine, diceva Aristotele, una grande verità che però non valeva al contrario, altrimenti lui sarebbe stato il più grande romanziere della storia dell'umanità.

Scrisse. L'idea per un racconto gli era venuta in sogno quella notte. Raramente gli era successo che un sogno restasse così vivido al risveglio, quando in genere i dettagli si frantumavano e restava solo una sensazione o frammenti di immagini indecifrabili.

Scrisse. Si rese conto solo quando controllò l'orologio che era trascorsa un'ora e mezza. Era la prima volta che gli capitava. Avrebbe fatto terribilmente tardi al lavoro, ma non gli importava, anche al lavoro

ormai era invisibile. La slavin che aveva investito la sua vita non aveva lasciato un briciolo di alcunché.

Aveva scritto un racconto, così, di getto. Era abbastanza lungo per le sue abitudini e lo aveva scritto in uno stato come di *trance*, non ricordava nulla, cosa avesse scritto, da dove fossero venute fuori le idee, le parole, come si fossero connesse tra di loro, come avesse scelto gli avverbi, gli aggettivi e perché.

Decise che avrebbe letto il racconto quella sera a casa, dopo il lavoro. Era curioso di sapere cosa aveva partorito la sua mente malata. Solo allora si ricordò di lei. Alzò lo sguardo al suo tavolo, ma non c'era più. Non ricordava nemmeno quando fosse andata via. Raccolse le sue cose e scappò via.

Quella sera si era già messo a letto e stava quasi per spegnere la luce per la notte, quando gli sovvenne il racconto. Tra le mille cose della giornata lo aveva dimenticato, ma la curiosità lo prese, aprì il quaderno e lesse.

La lettura durò qualche minuto. Al termine, G alzò lo sguardo, il quaderno ancora aperto tra le mani, e fissò un punto indistinto fuori dalla finestra. Il racconto era bello! Aveva un qualcosa che lo colpiva, per certi versi non sembrava nemmeno scritto da lui. Mentre tutto quello che aveva scritto prima sembrava invisibile come lui, questo racconto no, non era invisibile, aveva sostanza, concretezza, ti prendeva e non ti lasciava andare fino all'ultima parola. Era il primo racconto finito che scriveva a penna, ma il risultato era davvero buono.

Rialzò la foto di sua madre nell'antica cornice d'argento con il retro di velluto rosso, che aveva ripiegata e capovolta da almeno venti anni e lasciata lì, sul comodino, in attesa del coraggio di rimuoverla definitivamente. Il sorriso era quello di una mamma orgogliosa del suo bambino.

Si addormentò soddisfatto, come non si sentiva da ormai tanto, troppo tempo. Quella notte sognò molto e, cosa strana, riuscì di nuovo a ricordare la struttura del sogno al risveglio. Decise che su quella struttura avrebbe scritto un altro racconto. I preparativi mattutini furono più lenti del solito, quasi frenetici: non vedeva l'ora di sedersi al suo tavolino del bar del centro a scrivere. Chissà perché, ormai riusciva a scrivere

soltanto in quell'angolino della galleria, nella penombra a volte umida, pur avendo a disposizione la sua casa, il suo studiolo, la sua scrivania e la finestra con una bella vista sui tetti della città.

Si era appena seduto e aveva tirato fuori dalla *pochette* quaderno e penna, quando arrivò lei. G controllò l'ora: erano le otto e sette minuti. La donna si sedette allo stesso tavolo del giorno prima, stessa scena, stessa postura, pareva fissarlo.

Anche G la fissava, cercando di rubare il minimo movimento o indizio che potesse fargli capire qualcosa di lei, un appiglio che potesse svelargli chi era, qual era la sua vita, cosa desiderava, che sogni aveva. Il richiamo della penna però era forte. Distolse lo sguardo e scrisse. Stavolta scrisse solo per pochi minuti. Il racconto era un brevissimo, stava in mezza pagina. Come il giorno prima non ricordava cosa avesse scritto. Lo lesse d'un fiato e sbottò in una risata. Era divertente, veloce, una saetta. Lo trovò geniale. Ma l'aveva scritto lui?

Alzò lo sguardo dal foglio. Lei non c'era più. Era andata via e lui non se n'era accorto, come il giorno prima.

Per la seconda sera consecutiva rincasò soddisfatto e positivo, come non gli accadeva da tempo. E di nuovo nella notte sognò. Un sogno nitido, chiaro, che al mattino non evaporò soffocato dalla consistenza della realtà. Un'altra idea per un racconto. Di nuovo, con frenesia, al risveglio si preparò per andare a fermare quell'idea sul foglio di carta.

Scrisse al suo tavolino del bar del centro, sotto gli occhi (almeno così gli pareva) della donna misteriosa, che alla fine del racconto però non c'era più.

Andò avanti così per novanta giorni. Lo stesso copione, ma racconti diversi. Novanta racconti, uno al giorno, usciti di getto dalla penna di G che aveva riacquisito la fiducia in sé stesso, nel suo talento di scrittore. La qualità degli scritti era buona e ormai poteva anche tentare di ottenerne la pubblicazione in una o due antologie.

Ma, scritto il novantesimo racconto qualcosa cambiò. La notte fu senza sogni. G ebbe un sonno travagliato, frammentato, con continui risvegli seguiti da faticosi tentativi di riaddormentarsi. Al mattino si svegliò stanco, spossato, non ricordava nulla dei sogni notturni, se mai li aveva fatti.

Prepararsi per uscire fu una sofferenza. Era come se il suo corpo si rifiutasse di fare ciò che ormai faceva da decenni.

Arrivò al bar a fatica, quasi trascinava le gambe.

«Avvocato carissimo».

«Ciao, Vito».

Vito notò subito che qualcosa non andava e osservò G con più attenzione.

«Dormito male stanotte?»

«Beh, sì... forse... non mi sento granché in forma».

«Potrebbe essere l'influenza che c'è in giro, sa?»

«Sarà sicuramente così» disse G. Pagò, prese la sua colazione e si diresse al suo tavolino.

Provò in tutti i modi a buttare giù una frase, un pensiero, una parola. Niente. Il foglio restava inesorabilmente bianco.

Alzò lo sguardo verso la donna misteriosa, ma lei non c'era.

Restò mezz'ora a fissare la pagina bianca, poi si arrese, si alzò e andò via. In strada si radunavano i primi manifestanti per il corteo, era la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. G passò in mezzo a un gruppetto di giovani, incrociò i loro sguardi e sorrise, riscaldato dalla passione che leggeva in quegli occhi pieni di speranza. Non ricordava di aver provato mai qualcosa di simile, chiuso nel suo mondo di porcellana.

Mezz'ora dopo, l'assembramento davanti al bar si era infittito. Il volume del chiacchiericcio era arrivato a livelli fastidiosi, Vito faceva fatica a sentire le ordinazioni dei clienti. Il raduno aveva però portato anche un incremento delle consumazioni, inaspettato e, tutto sommato, benedetto. Vito e i suoi colleghi si guardavano bene dal protestare.

«Su un tavolino fuori ho trovato questo...» gridò uno dei clienti, tenendo nella mano destra alta sopra le teste un quaderno con la copertina marrone.

Vito si voltò in direzione della voce e riconobbe uno dei quaderni dell'avvocato.

«Grazie, lo lasci qui, ci penso io» rispose, anche lui ad alta voce, proprio mentre una sirena di passaggio a tutto volume copriva le sue parole.

Prese il quaderno e lo rigirò tra le mani. Aveva un adesivo bianco, sull'angolo in alto a destra della copertina, con su scritto a penna il numero 69. Lo ripose nel cassetto sotto il registratore di cassa e continuò a servire la massa di clienti che non accennava a diminuire. Si profilava una giornata campale, ma Vito era ben contento del lavoro extra.

Trascorsero un paio di settimane. Era una mattina tranquilla, fredda ma piena di sole. Natale era ormai vicino, luci intermittenti, fili dorati e palle multicolori addobavano già i marciapiedi e gli interni dei negozi e dei locali.

Fu un caso che Vito aprisse il cassetto, era solo alla ricerca di un blocchetto di ricevute. E lo vide. Il quaderno 69 era ancora lì. In quel momento si rese conto che non vedeva l'avvocato da circa un mese. Davvero strano per un cliente così assiduo. Doveva rintracciarlo e capire cosa fosse successo, ma non aveva il numero di telefono e, ad onor del vero, non sapeva nemmeno come si chiamasse. Avrebbe atteso un'altra avvocatata che frequentava spesso il bar per chiederle se riusciva a restituirgli il quaderno.

L'avvocata passò due giorni dopo, ma neanche lei sapeva come si chiamasse il collega del quaderno. Sì, lo aveva visto più volte seduto sempre al solito tavolino, intento a scrivere chissà che, e lo conosceva di vista perché si erano incrociati qualche volta in tribunale, ma di lui non sapeva altro. Si scusava, ma non riusciva a essere utile.

Quella sera, alla chiusura, Vito decise di portare il quaderno con sé a casa. Dopo cena, mentre sua moglie era di là coi bambini, lo sfogliò con fare distratto e lo aprì all'ultima pagina scritta. La scrittura non era di facile decrittazione, consonanti e vocali appena accennate rendevano la lettura faticosa, lenta. Per poter interpretare il senso di una frase occorreva tempo e pazienza, ma quando riuscì a individuare il criterio tutto cominciò a scorrere in maniera più veloce. Dopo la prima ora, Vito aveva ben individuato i tratti distintivi di ogni lettera ed era pronto ad affrontare una lettura più attenta e profonda.

Partì proprio dall'ultimo racconto e poi andò a ritroso. Quella sera ne lesse cinque e ne fu entusiasta. Erano racconti ironici, profondi, emozionanti. O almeno lo erano

per lui, che era un semplice lettore, non certo un critico letterario. Ma adesso sapeva a chi si sarebbe rivolto l'indomani.

Passò in realtà qualche giorno, prima che Stefania, la proprietaria della piccola casa editrice di Piazzale San Biagio, si facesse viva al bar.

«Ho qualcosa da farti leggere, Stefania» disse Vito.

Era un momento di stanca della giornata, non c'erano altri clienti e Vito poté parlare a Stefania dei racconti e del quaderno.

«Ti ringrazio di aver pensato a me, lo leggerò con molta curiosità... magari fotocopio qualche pagina e ti restituisco il quaderno. Ti faccio sapere» disse Stefania congedandosi.

Vito se la rivide davanti quella stessa sera, alla chiusura.

«Ho preferito venire adesso per poter parlare con calma» Stefania era visibilmente eccitata, gli occhi le brillavano, le parole uscivano a raffica, senza un ordine preciso. «Questo quaderno è una miniera d'oro... questi racconti sono... novità assoluta... potrebbe essere il caso letterario dell'anno... ma non posso certo sfruttare il materiale così... a sua insaputa... devo assolutamente rintracciare l'avvocato».

Vito le ricordò che non sapeva nulla di lui, se non che ogni mattina, fino a poco tempo prima, veniva al bar a consumare la sua colazione e scrivere.

«Devo assolutamente trovarlo... ho fotocopiato i racconti, ti lascio il quaderno nel caso si facesse vivo. Conservalo gelosamente e non farne nulla senza prima avvertirmi, d'accordo?» «D'accordo» rispose Vito.

Passarono i giorni, le settimane, i mesi. Quando Stefania passava da Vito per la colazione chiedeva sempre notizie dell'avvocato, ma non riusciva ad andare avanti nella sua ricerca. Neanche Vito era riuscito a sapere nulla. E il quaderno era sempre lì, nel cassetto sotto la cassa del bar. Finché una mattina Stefania entrò al bar con una luce diversa negli occhi.

«L'abbiamo trovato, Vito» disse ad alta voce, ma con espressione seria.

C'era parecchia gente al bancone, Vito non riuscì a liberarsi subito. Stefania ordinò la sua colazione e l'attese fuori, seduta al ta-

volino dell'avvocato. Dopo circa mezz'ora Vito la raggiunse. Stefania era visibilmente eccitata, si vedeva che aveva dormito poco, un sorriso soddisfatto le illuminava il viso.

«Siediti! Non puoi immaginare la storia che c'è dietro quel quaderno!»

E Stefania raccontò di essere stata contattata da un amico agente immobiliare, che aveva l'incarico di liberare un appartamento del centro di tutti gli effetti personali dell'ultimo inquilino, deceduto improvvisamente sei mesi prima senza lasciare eredi. L'agente aveva ricevuto il mandato dal proprietario dell'appartamento, il quale aveva fretta di rimettere a reddito l'immobile. Nel piccolo studio all'interno dell'appartamento, con una splendida vista sui tetti di Parma, l'agente aveva trovato una biblioteca ben fornita, ma soprattutto una collezione di quaderni numerati da 1 a 68, che lo avevano spinto a informare subito la sua amica editrice, che magari avrebbe potuto trarre materiale interessante. Era bastato quel dettaglio dei quaderni numerati per far comprendere a Stefania che aveva finalmente trovato il suo scrittore.

Un'ora dopo la telefonata, Stefania era nello studio dell'avvocato e, alla sinistra della finestra, su due ripiani della libreria, li vide, ordinati, dalle copertine variopinte, numerati da 1 a 68 sull'angolo alto a destra della copertina, un arcobaleno di storie, un tesoro inestimabile. Si accordò col suo amico per lo sgombero e fece portare alla casa editrice tutto ciò che si trovava nello studio, anche il computer portatile sulla scrivania.

I due giorni seguenti non mise il naso fuori dalla porta, non tornò nemmeno a casa per dormire, il materiale che aveva sotto mano era troppo intrigante. C'erano titoli rari, anche misconosciuti, moderni, antichi, di pregio e dozzinali, con prevalenza di testi relativi alla mitologia greca.

Con l'aiuto di un amico esperto di informatica riuscì anche ad accedere al portatile, ma trovò soltanto centinaia di *files* nominati con date, ma assolutamente vuoti. Il pc, in pratica, non era stato mai usato.

Lasciò i quaderni per ultimi. Voleva assaporarli uno a uno. Numerati e ordinati in maniera maniacale, si era prefissa di leggerli dal primo all'ultimo, ma ciò che scoprì la spiazzò. I primi sessantatré quaderni erano completamente vuoti. O meglio, le pagine erano maniacalmente numerate a penna,

ma per il resto erano bianche, intonse. I racconti iniziavano alla pagina diciassette del sessantaquattresimo quaderno e ciascuno portava la data di stesura. Il primo racconto era del 27 agosto. Li lesse tutti d'un fiato, ognuno più bello e coinvolgente del precedente. E, finito il sessantottesimo quaderno, Stefania rilesse i racconti del quaderno 69, quelli che aveva fotocopiato.

Finì il novantesimo, il racconto del 24 novembre, alle cinque di mattina. Era stravolta, ma felice, sicura di aver scoperto una grande penna. I racconti parlavano di solitudine e inadeguatezza, ma sempre con una vena di ottimismo. In molti aleggiava una figura misteriosa, una bellissima *squaw* del mistero dai capelli lunghi di seta nera. La produzione limitatissima non poteva che essere un valore aggiunto.

«Sarà la scoperta dell'anno, credimi!» disse Stefania.

Vito era senza parole. Gli occhi lucidi, rivide per un attimo l'avvocato seduto lì, dove ora era seduta lei, chino sul suo quaderno, la penna in mano.

«Se ne è andato lo stesso giorno in cui ha dimenticato il quaderno, pochi minuti dopo essere uscito da qui» continuò Stefania. «Un infarto l'ha colto a pochi metri dal suo studio. Il quaderno 69 si interrompe il 25 novembre, giorno del decesso, ma quella mattina scrisse solo la data, poi di nuovo pagine vuote. Come se avesse avuto novanta giorni di illuminazione! Prima e dopo, il vuoto assoluto».

Vito si alzò, ringraziò e salutò l'amica, sbarazzò il tavolo e ritornò al lavoro.

Gaetano (Toni) Ciancio





principio di specificità dell'addebito e principio di correlazione tra contestazione e decisione

La citazione a giudizio disciplinare dell'incolpato deve contenere "l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate" (art. 59 co. 1 lett. d n. 2 L. n. 247/2012). Tuttavia, ai fini della contestazione dell'accusa ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non già l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, giacché il requisito in parola ha la funzione di informare l'incolpato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Peraltro, in relazione al capo di imputazione generico, nel corso del giudizio l'oggetto dell'accusa può essere specificato fisiologicamente (ad es. per chiarimenti istruttori): se ciò avviene senza trasformare il nucleo storico del fatto, non si pone un problema di violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione disciplinare giacché si tratta di specificazione lecita, con controllo in concreto sul pregiudizio difensivo. Se, invece, la decisione introduce per la prima volta circostanze essenziali (modi dell'azione, regole cautelari, tempi/luoghi decisivi) che modificano gli elementi identificativi del fatto e sorprendono la difesa, allora si configura mutamento del fatto e violazione del principio di correlazione. Il vaglio, quindi, resta concreto: occorre verificare se l'incolpato abbia avuto concrete possibilità di difendersi su tali profili nel corso del processo.

Al procedimento disciplinare a carico degli avvocati, si applica, in quanto compatibile (art. 59 co. 1 lett. n L. n. 247/2012, art. 10 co. 4 Reg. CNF n. 2/2014), il principio di correlazione tra contestazione e decisione (art. 521 c.p.p.), la cui violazione comporta la nullità della decisione stessa (art. 522 c.p.p.). Tuttavia, tale fattispecie, che riguarda il caso in cui l'incolpato sia condannato per un fatto diverso da quello contestatogli e rispetto al quale non abbia quindi potuto esplicitare difesa (1), è affatto diversa da quella prevista dall'art. 59 co. 1 lett. d) n. 2 L. n. 247/2012, secondo cui la citazione a giudizio dell'incolpato deve contenere "l'e-

nunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate" (art. 59 co. 2 lett. d n. 2 L. n. 247/2012). Infatti, la genericità della contestazione disciplinare è un vizio dell'atto per carenza di "chiarezza e precisione" nella descrizione del fatto (tempo, luogo, modalità, circostanze e norme violate) che si traduce in nullità a regime intermedio da far valere tempestivamente (art. 181, co. 3, c.p.p.), restando altrimenti sanata; la correlazione tra contestazione e decisione attiene, invece, al rapporto tra accusa cristallizzata e decisione ed è rilevabile anche d'ufficio pure in sede di gravame. Diverso è, dunque, il regime delle rispettive nullità.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 26232 del 26 settembre 2025

NOTE

In senso conforme, per tutte, Cass. SSUU n. 21311/2023.

coscienza e volontà

In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all'art. 4 cdf consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, sicché vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico dell'incolpato. L'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense.

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 26270 del 26 settembre 2025

NOTA

In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024.

restituzione

Al fine di adempiere l'obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato (art. 33 cdf) non è sufficiente

lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione se, di fatto, ne sia impedita la materiale apprensione.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 27072 del 9 ottobre 2025

NOTA:

In senso conforme, da ultimo, CNF n. 394/2024, CNF n. 171/2021, CNF n. 103/2021.

sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze del CNF

La sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze del CNF (art. 36, comma 7, della L. n. 247 del 2012) postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel “merito”, la valutazione della ricorrenza sia della sussistenza del *fumus boni iuris*, sia della sussistenza del c.d. *periculum in mora*, cioè l'esistenza, non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari, di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell'esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità(1). Conseguentemente, il ricorso cautelare avverso le sentenze del CNF è inammissibile qualora non contenga l'indicazione dei concreti elementi, alla cui stregua dall'esecuzione della sentenza impugnata dovrebbe “derivare grave ed irreparabile danno”, dovendo parimenti escludersi che tale lacunosità del ricorso possa utilmente colmarsi con la memoria depositata in prossimità della discussione della causa, atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti ini-

ziali del giudizio di cassazione(2). In ogni caso, la natura (ontologicamente) afflittiva delle sanzioni disciplinari non può essere invocata al fine di sottravesene, sicché il requisito del *periculum*, necessario per la sospensione della sentenza del CNF, non è integrato dalla considerazione che la sanzione disciplinare nuocerebbe all'onorabilità dell'incolpato, giacché altrimenti si perverrebbe all'illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesiva dell'onorabilità del condannato(3).

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Rossetti), SS.UU., ordinanza n. 33170 del 18 dicembre 2025

NOTE

(1) In senso conforme, Cass. SSUU n. 13374/2016, Cass. SSUU n. 9149/2016.

(2) In senso conforme, Cass. SSUU n. 8949/2023, Cass. SSUU n. 18158/2020, Cass. SSUU n. 10537/2018.

(3) In senso conforme, Cass. SSUU n. 14261/2025. Nello stesso senso, CNF n. 42/2022 nonché Cass. SSUU n. 15669/2016, secondo cui “La perdita di guadagno costituisce naturale conseguenza della sospensione disciplinare dall'esercizio professionale, sicché non può integrare il requisito del *periculum in mora* richiesto per la sospensione cautelare della decisione disciplinare stessa”.



FONDAMENTALI

I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappre-

sentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati, e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 246 del 11 settembre 2025

diligente verifica

L'avvocato non è un mero *nuncius* del cliente sicché non può prestare fede acriticamente alle dichiarazioni o affermazioni della parte assistita, che è infatti tenuto a verificare con la diligenza necessaria a tutelare i principi di lealtà, correttezza e colleganza, giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente (*Nel caso di specie, in una vicenda giudiziale matrimoniale, l'avvocato aveva prodotto alcune foto di controparte a bordo di un'auto di lusso, asserendo che fosse stata acquistata in spregio “ai numerosi tentativi di rappresentare una realtà economica differente da quella reale”, così come riferitogli dal proprio assistito, senza tuttavia peritarsi di verificare che ciò corrispondesse a realtà*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 232 del 29 agosto 2025

NOTA

In senso conforme, per tutte, CNF n. 221/2017.

difesa / offesa

Nell'ambito della propria attività difensiva, l'avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell'impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica,

tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell'operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025

patto di quota lite

La violazione del divieto di patto di quota lite (art. 25 co. 2 cdf e art. 13 co. 4 L. n. 247/2012) costituisce illecito permanente, il cui dies a quo prescrizione va individuato nel momento in cui è chiesto l'adempimento del patto stesso, che cristallizza l'illecito quand'anche il patto fosse stato stipulato nel c.d. "periodo intermedio" (Nel caso di specie, il patto di quota lite veniva stipulato nel 2011, ma utilizzato per la richiesta di adempimento nel 2019, che ha segnato il momento di decorrenza della prescrizione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 255 del 15 settembre 2025

NOTA

Come ricordato anche dalla giurisprudenza domestica e di Legittimità (CNF n. 15/2023, Cass. n. 6002/2021, Cass. n. 2169/2016), il patto di quota lite:

1) è stato vietato in modo assoluto dall'art. 2233 co. 3 c.c., nella sua originaria formulazione;

2) successivamente (c.d. periodo intermedio), è divenuto lecito in base alla modifica dell'art. 2233 c.c. cit. da parte dell'art. 2 D.L. n. 223/2006, conv. nella L. n. 248/2006 (c.d. "Lenzuolate Bersani"), con conseguente abrogazione dell'art. 45 cdf prev. (fermo re-

stando, in ogni caso, il divieto, anche per tali patti, di prevedere compensi sproporzionati ed eccessivi: CNF n. 65/2025, CNF n. 286/2024, CNF n. 1/2023, CNF n. 206/2022, Cass. n. 6002/2021, CNF n. 153/2020, Cass. n. 25012/2014);

3) infine, è nuovamente e tuttora vietato in base all'art. 13 L. n. 247/2012 e art. 25 co. 2 cdf.

relazioni (sentimentali)

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, peraltro all'interno dello stesso Palazzo di giustizia, consumi rapporti sessuali con il magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall'avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione.

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, anche senza finalità corruttive ma nell'ambito di un rapporto di stretta confidenzialità e affettività tra le parti, conceda un prestito di denaro al magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall'avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell'avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l'art. 24 cdf, la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, intrapresa una relazione sentimentale con un magistrato, non si astenga – rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi al medesimo, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione

giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell'avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l'art. 24 c.d.f., la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (*Nel caso di specie, dall'istruttoria esperita in sede penale era peraltro risultato che l'incolpata aveva telefonato al magistrato di una propria causa e con cui aveva una relazione sentimentale, avanzando una "richiesta di informazione e comunque di pronuncia favorevole"*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 280 del 6 ottobre 2025

certificazione d'autografia

L'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato -senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 284 del 20 ottobre 2025

NOTA

In senso conforme, per tutte, CNF n. 97/2022.

sms e whatsapp

I messaggi 'whatsapp' e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione 'ex post' di detti flussi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 285 del 20 ottobre 2025

NOTA

In senso conforme, da ultimo, CNF n. 140/2025, CNF n. 376/2024.

contributo unificato

Il pagamento del contributo unificato è un'imposta che la legge pone a carico del privato cittadino che promuove la causa, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 115/2002. L'avvocato può provvedere direttamente al versamento del contributo unificato, eventualmente anticipando la somma necessaria qualora possa esservi pregiudizio per il diritto del cliente, ma non si tratta di un onere posto a carico dell'avvocato. Ne consegue che, in difetto di prova certa dell'avvenuta consegna di somme specificamente destinate al pagamento del tributo, non può ritenersi integrata la violazione disciplinare per il solo fatto dell'omesso versamento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 359 del 25 novembre 2025

NOTA

In senso conforme, CNF 410/2024, secondo cui "L'avvocato non è tenuto, neppure deontologicamente, ad anticipare il Contributo Unificato al cliente, a cui è sufficiente che dia idonea informativa sulle conseguenze di tale omissione contributiva".

pertinenza e continenza

La libertà di difesa, nella scelta dei mezzi, deve trovare contemperamento nel rispetto necessario verso la funzione del giudice e della parte. Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che ad un proprio atto giudiziario alleggi un esposto disciplinare al CSM nei confronti del precedente giudice, di cui viola la necessaria riservatezza e comunque ultroneo rispetto all'oggetto del contendere oltreché evidentemente intimidatorio nei confronti del nuovo giudicante, quale implicito invito a stare ben attento nelle decisioni da assumere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 378 del 3 dicembre 2025

NOTA

Sul necessario presupposto di pertinenza e continenza dell'allegazione, cfr. CNF n. 310/2024 e CNF n. 116/2002 (esposto contro il giudice), CNF n. 171/2015 (esposto contro il collega di controparte).

compenso: i principi e la gratuità

Il complesso delle norme deontologiche che regolano i rapporti in tema di compenso ruota su due principi cardine: a) rispetto, sempre e comunque, nella determinazione convenzionale del compenso dei canoni di lealtà, probità e correttezza (art. 9 c.d.f.); b) conformità del compenso liberamente pattuito *inter partes* a canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'attività professionale svolta o da svolgere (art. 29, 4 co., in relazione all'art. 25, 1 co., c.d.f.).

La prestazione professionale dell'avvocato si presume onerosa anche

quando svolta a favore di un collega. La prestazione dell'avvocato può anche essere gratuita, ma si presume onerosa. Conseguentemente, per esigere il pagamento, il professionista deve provare l'incarico e l'adempimento dell'obbligazione assunta, ma non anche la pattuizione di un corrispettivo, sia pure non determinato nel suo ammontare, mentre il committente ha l'onere di provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. Tali principi operano anche quando l'attività viene svolta a favore di un collega.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025

riservatezza

Viola l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 9, comma 2 d.l. n. 132/2014, avente rilevanza disciplinare ai sensi del successivo comma 4 bis, l'avvocato che, nel corso di un giudizio, riferisca o faccia verbalizzare dichiarazioni rese dal proprio assistito nell'ambito di una procedura di negoziazione assistita conclusasi con esito negativo, ivi compreso il riferimento alla proposta conciliativa formulata in tale sede. La riservatezza nella negoziazione assistita opera in modo assoluto sicché non è possibile distinguere tra dichiarazioni o informazioni di merito o procedurali, né può essere derogata per finalità difensive.

L'avvocato che violi l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 9, comma 2 d.l. n. 132/2014, avente rilevanza disciplinare ai sensi del successivo comma 4 bis, non può invocare quale scriminante le finalità difensive considerate dall'art. 28, comma 4 CDF, atteso che le dichiarazioni rese in sede di negoziazione assistita alla controparte non sono riconducibili al segreto professionale tra avvocato e cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campili), sentenza n. 4 del 27 gennaio 2026

“pubblicità” e accaparramento

Costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva affisso un manifesto nel parcheggio di un ospedale nonché pubblicato un video su YouTube ed un post sul proprio sito internet del seguente tenore: “Nulla è più drammatico di dover rinunciare al proprio risarcimento per mancanza di denaro”, “Sottoponici il tuo caso, se ravviseremo la tua piena ragione ti anticiperemo tutte le spese mediche e giudiziarie”, “chiedici un parere per il tuo risarcimento, è senza impegno e senza costi”, “Sei rimasto vittima di un incidente stradale? Nessun costo per te, ci paga l'assicurazione”, “CHIEDICI UN PARERE PER IL TUO RISARCIMENTO. È SENZA IMPEGNO E SENZA COSTI-CONTATTACI”, “avrà la mia esperienza al tuo servizio senza spendere nulla”*).

L'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 cdf, deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, dovendo conseguentemente ritenersi illecita quella comparativa e autocelebrativa (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva affisso un manifesto nel parcheggio di un ospedale nonché pubblicato un video su YouTube ed un post sul proprio sito internet del seguente tenore: “6 SICURO? È antipatico da dire ma SEI SICURO DI CHI TI STA ASSISTENDO? Questo è un settore per SPECIALISTI, soprattutto in caso di incidenti GRAVI o MORTALI, eventuali errori li pagherai*

tu: un danno sottovalutato, una voce “dimenticata”, troppa fretta nel chiedere il risarcimento di un sinistro o troppa arretratezza con l'assicurazione possono tradursi in decine o anche centinaia di migliaia di euro in meno per te e non avrai una seconda chance”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. De Benedittis), sentenza n. 50 del 20 febbraio 2026

dovere di verità

La violazione del dovere di verità di cui all'art. 50 c.d.f. è configurabile esclusivamente con riferimento a condotte realizzate dall'avvocato nell'ambito di procedimenti giudiziari, restandone esclusa l'applicabilità alle dichiarazioni mendaci rese in sedi diverse, ivi compresi i procedimenti amministrativi (non giudiziari), ferma restando la rilevanza disciplinare della condotta ai sensi dell'art. 9 c.d.f. per violazione dei doveri di correttezza e lealtà che debbono sempre ispirare il comportamento dell'avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 161 del 22 aprile 2026

furboni, perfidi legali, legulei

Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all'avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irrispettosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone

affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva utilizzato le seguenti espressioni non conferenti rispetto alle esigenze difensive: “quel metodo di pignoramenti funziona solo con le persone pari a loro”, “che non è così mascalzone”, “convenuti non laureati”, “legulei”, “mai che vincano nel merito”, “scriteriata compagine”, “FURBoni”, “perfidie legali”, “mascalzoni e manigoldi”, “maneggiano in cancelleria”, “un ben vergognatevi”*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 3 del 27 gennaio 2026

associati, collaboratori e sostituti

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 17 del 3 febbraio 2026

cancellazione (da elenchi)

L'avvocato attinto da sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento è cancellato di diritto dall'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 81 del D.P.R. n. 115/2002) con provvedimento vincolato del COA, la cui motivazione può pertanto consistere nel mero richiamo al presupposto normativo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026

NOTA

Al COA spetta eseguire le sanzioni disciplinari

(art. 62 co. 3 L. n. 247/2012 e art. 35 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014) nonché gli ulteriori eventuali effetti delle sanzioni stesse, purché definitive e non solo meramente esecutive (CNF parere n. 8/2024), ovvero la cancellazione amministrativa da elenchi la cui iscrizione e permanenza presuppongono l'assenza di condanne superiori ad una certa gravità, come ad esempio in tema di:

- difese d'ufficio, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all'"ammonimento" (*recte*, avvertimento), ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 271/1989;
- notifiche in proprio cartacee, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori alla censura, ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/1994;
- patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, ai sensi dell'art. 81 DPR n. 115/2002;
- mediaconciliazione (D.Lgs. n. 28/2010), con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi 5 anni, ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett g DM n. 150/2023 (già art. 4 co. 4 lett. c DM n. 180/2010);
- gestori della crisi di impresa, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi 5 anni, ai sensi dell'art. 356 co. 3 lett. d D.Lgs. n. 14/2019.

p. Adv.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che utilizzi biglietti da visita e carta intestata ivi indicando la dicitura del proprio "studio legale", così ingenerando nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense ed inducendo pertanto in errore i clienti sui titoli del professionista.

NOTA:

In senso conforme, CNF n. 90/2022, CNF n. 115/2007, CNF parere n. 41/2011 e CNF parere n. 86/2011.

Analogamente, con riferimento agli avvocati stabiliti, cfr. CNF n. 164/2022.

Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l'iniziale "p." alla parola "avvocato", trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative,

quindi non veritiera e non corretta.

NOTA:

In senso conforme, CNF n. 90/2022.

In arg. cfr. pure:

- CNF n. 104/2018, n. 104 (abbreviazione "Av." per "Avogado");
- CNF n. 115/2014 (abbreviazioni "Avv. S." e "Avv. Stab." per "Avvocato Stabilito").

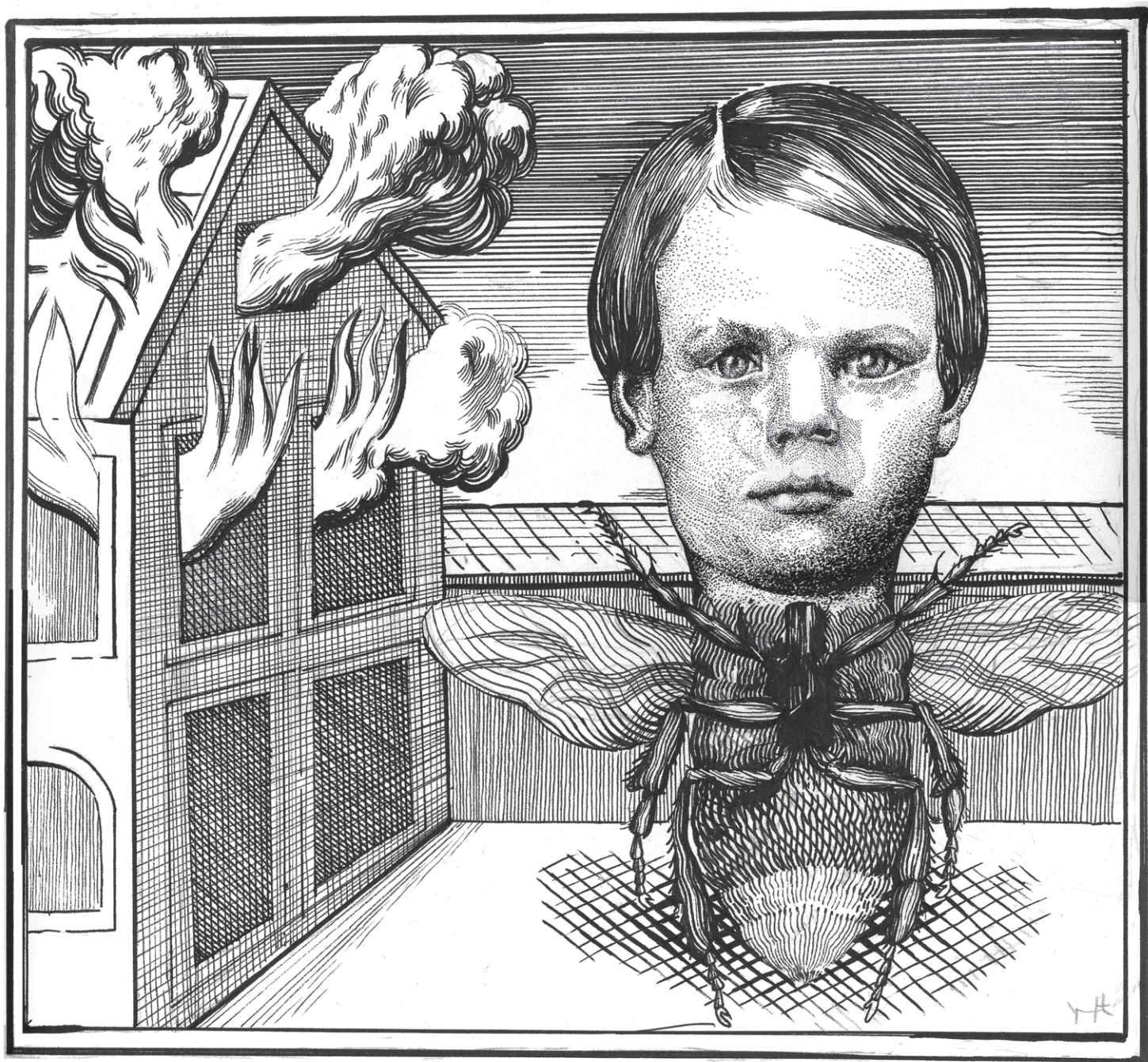
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 43 del 20 febbraio 2026

esdebitazione

Con riferimento all'obbligo deontologico dell'avvocato di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (art. 64 cdf), l'ammissione alla procedura di esdebitazione (*recte*: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012), presupponendo la confessione di incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte, stabilizza la permanenza dell'illecito disciplinare contestato, la cui natura è insensibile alle vicende soggettive dell'obbligato e all'impossibilità, processuale o fattuale, di estinzione del debito, a prescindere dall'esito stesso della procedura concorsuale. Infatti, le difficoltà economiche o lo stato di bisogno dell'iscritto non scriminano la violazione dell'art. 64 cdf ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 59 del 25 febbraio 2026



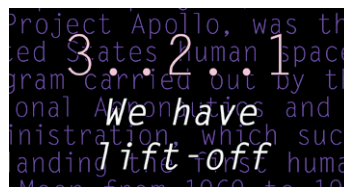


Anno XXXVI numero uno
(novantasettesimo della serie)
giugno 2026



questo numero usa i font Bodoni, Helvetica Neue, Times New Roman
e Letter Gothic per i testi delle note IA

per i titoli per i testi IA



progetto grafico di Alessandro Riccomini - stampa Cabiria